

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIX LEGISLATURA —————

N. 15

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

(Parere ai sensi degli articoli 1 e 21 della legge 4 agosto 2022, n. 127)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 9 dicembre 2022)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Al Sottosegretario di Stato
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D11/22

Roma, 9 dicembre 2022

Ono Furore

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 9 dicembre 2022, recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

dott.ssa Giuseppina Castiello
Giuseppina Castiello

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

D. Lgs. recante Attuazione della direttiva 2020/2184/UE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

VISTO il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO l'articolo 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e, in particolare, l'articolo 14;

VISTO il decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 31, recante “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, recante “Attuazione della direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali”;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” e, in particolare, l'articolo 31;

VISTA la legge 28 giugno 2016, n. 132 recante “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”;

VISTA la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante: “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2021”, e in particolare art. 21, recante Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”;

VISTO il decreto ministeriale 26 marzo 1991, recante “Norme tecniche di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, relativo all’attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183”;



VISTO il decreto interministeriale 6 aprile 2004, n. 174, recante “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”;

VISTO il decreto interministeriale 14 giugno 2017, recante “Recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli Allegati II e III della direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Modifica degli Allegati II e III del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31”.

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2022;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del....;

SULLA proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell’ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

(Obiettivi)

1. Il presente decreto disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano.
2. Gli obiettivi del presente decreto sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, assicurando che le acque siano salubri e pulite, nonché il miglioramento dell’accesso alle acque destinate al consumo umano.

Articolo 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:

- a) «acque destinate al consumo umano», in prosieguo anche denominate “acque potabili”:
 - 1) tutte le acque trattate o non trattate, destinate a uso potabile, per la preparazione di cibi, bevande o per altri usi domestici, in locali sia pubblici che privati, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne o in



bottiglie o contenitori, comprese le acque di sorgente di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176;

- 2) tutte le acque utilizzate in un'impresa alimentare e incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano nel corso della loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato;
- b) «allacciamento idrico» la condotta idrica derivata dalla condotta principale e relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio a uno o più utenti; esso di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta principale della rete di distribuzione del gestore idrico integrato e termina al punto di consegna dell'acquedotto; l'allacciamento idrico costituisce parte della rete del gestore idrico integrato, che ne risulta pertanto responsabile, salvo comprovate cause di forza maggiore o comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la documentata impossibilità del gestore idro-potabile di accedere o intervenire su tratti di rete idrica ricadenti in proprietà privata;
 - c) «area di ricarica o alimentazione» la porzione di bacino idrografico, o di bacino idrogeologico nel caso di acque sotterranee, sotteso alla sezione o punto di prelievo idropotabile. Sono da considerare nell'area di alimentazione anche le eventuali porzioni di bacino idrografico o idrogeologico connesse artificialmente mediante opere di trasferimento idrico;
 - d) «Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)» il sistema informativo centralizzato, istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell'articolo 19;
 - e) «autorità sanitaria locale territorialmente competente» l'Azienda sanitaria locale (ASL), l'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) o altro ente pubblico deputato a svolgere controlli sulla salubrità delle acque e sugli alimenti e bevande per scopi di tutela della salute pubblica, come individuato da norme nazionali e regionali;
 - f) «casa o chiosco dell'acqua» un'unità distributiva aperta al pubblico che eroga acqua destinata al consumo umano generalmente affinata, refrigerata e addizionata di anidride carbonica, al consumatore direttamente *in loco*;
 - g) «Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA)» la struttura funzionale all'attuazione del presente decreto, attribuita all'Istituto Superiore di Sanità ai sensi all'articolo 19;
 - h) «composizione» la composizione chimica di metallo;
 - i) «controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano» l'insieme di attività effettuate regolarmente in conformità all'articolo 12, per garantire che le acque erogate soddisfino nel tempo gli obblighi generali di cui all'articolo 4, nei punti di rispetto delle conformità indicati all'articolo 5;
 - l) «edifici prioritari» o «locali prioritari» gli immobili di grandi dimensioni, ad uso diverso dal domestico, o parti di detti edifici, in particolare per uso pubblico, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all'acqua, come individuati in Allegato VIII;
 - m) «Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale» (EGATO), l'organismo individuato dalle regioni e province autonome per ciascun Ambito Territoriale Ottimale (ATO), al quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nell'ATO e al quale è trasferito l'esercizio delle competenze dei Comuni stessi in materia di gestione del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art.147, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - n) «evento pericoloso» un qualsiasi evento che introduce pericoli nel sistema di fornitura di acque destinate al consumo umano o che non riesce a eliminarli da tale sistema;
 - o) «filiera idro-potabile» l'insieme dei processi che presiedono alla fornitura e distribuzione di acqua destinata al consumo umano, comprendendo gli ambienti e i sistemi ove detti processi



hanno luogo, che possono avere effetti sulla qualità dell'acqua; sono parte della filiera, tra l'altro, gli ambienti di ricarica o in connessione con gli acquiferi sotterranei o superficiali da cui sono prelevate acque da destinare al consumo umano, le fasi di prelievo delle risorse idriche da destinare al consumo umano, o, più in generale, gli approvvigionamenti di risorse idriche anche di origine diversa da destinare al consumo umano, il trattamento, lo stoccaggio, il trasporto e la distribuzione dell'acqua destinata al consumo umano, fino ai punti d'uso;

- p) «sistema di fornitura idro-potabile» l'insieme di risorse, sistemi e attività operate dal gestore idro-potabile a partire dall'approvvigionamento delle risorse idriche, comprendendo i trattamenti e la distribuzione delle acque fino al punto di consegna;
- q) «gestore idro-potabile» il gestore del servizio idrico integrato così come riportato all'articolo 74, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n.152 del 2006, ovvero chiunque fornisce a terzi acqua destinata al consumo umano mediante una rete di distribuzione idrica, oppure attraverso cisterne, fisse o mobili, o impianti idrici autonomi, o anche chiunque confeziona per la distribuzione a terzi, acqua destinata al consumo umano in bottiglie o altri contenitori; sono altresì considerati gestori idro-potabili gli operatori del settore alimentare che si approvvigionano da fonti di acqua proprie e operano quali fornitori di acqua;
- r) «gestore della distribuzione idrica interna» il proprietario, il titolare, l'amministratore, il direttore o qualsiasi soggetto, anche se delegato o appaltato, che sia responsabile del sistema idropotabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d'uso dell'acqua;
- s) «impresa alimentare» un'impresa alimentare quale definita all'articolo 3, punto 2, del regolamento (CE) n. 178/2002;
- t) «indicatori di perdite di rete» da utilizzare ai fini della valutazione dei miglioramenti conseguiti ai sensi della direttiva 2000/60/CE, gli indicatori specificamente definiti nell'Allegato A (RQTI) alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 917/2017/R/IDR;
- u) «misura di controllo» ogni azione o attività posta in essere nella filiera idro-potabile per prevenire, eliminare o ridurre a livello accettabile un rischio correlato al consumo dell'acqua o, comunque, un'alterazione indesiderata della qualità dell'acqua;
- v) «monitoraggio» l'esecuzione di una sequenza pianificata di osservazioni o misurazioni per valutare il regolare funzionamento delle «misure di controllo» poste in essere nell'ambito della filiera idro-potabile; per monitoraggio operativo si intende la sequenza programmata di osservazioni o misure su elementi significativi della filiera idro-potabile, ai fini del rilevamento puntuale di alterazioni della qualità dell'acqua;
- z) «operatore del settore alimentare» un operatore del settore alimentare quale definito all'articolo 3, punto 3, del regolamento (CE) n. 178/2002;
- aa) «operatore economico» di reagenti chimici e materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano, qualsiasi persona fisica o giuridica che sottopone ai processi di certificazione e di autorizzazione tali prodotti in conformità all'articolo 11, che può essere il fabbricante, l'importatore, il distributore o il rappresentante autorizzato;
- bb) «pericolo» un agente biologico, chimico, fisico o radiologico contenuto nell'acqua, o un relativo alla condizione dell'acqua, in grado di provocare danni alla salute umana;
- cc) «piano di sicurezza dell'acqua» il piano attraverso il quale è definita ed implementata l'analisi di rischio della filiera idro-potabile, articolata in valutazione, gestione del rischio, comunicazione ed azioni a queste correlate; esso comprende:



1. una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque destinate al consumo umano, effettuata in conformità all'articolo 7, con particolare riguardo ai piani di tutela delle acque;
 2. una valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile (piano di sicurezza dell'acqua del sistema di fornitura idro-potabile) che include il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di consegna, effettuata dai gestori idro-potabili in conformità all'articolo 8;
 3. una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni all'edificio, effettuata in conformità all'articolo 9;
- dd) «punto di consegna» il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all'impianto o agli impianti dell'utente finale (sistema di distribuzione interna) ed è posto in corrispondenza del misuratore dei volumi (contatore). La responsabilità del gestore idrico integrato si estende fino a tale punto di consegna, salvo comprovate cause di forza maggiore o comunque non imputabili al gestore stesso, ivi inclusa la documentata impossibilità del gestore idro-potabile di accedere o intervenire su tratti di rete idrica ricadenti in proprietà privata;
- ee) «punto di utenza» o «punto d'uso» il punto di uscita dell'acqua destinata al consumo umano, da cui si può attingere o utilizzare direttamente l'acqua, generalmente identificato nel rubinetto;
- ff) «rete di distribuzione del gestore idro-potabile» l'insieme delle condotte, apparecchiature e manufatti messi in opera e controllati dal gestore idro-potabile per alimentare le utenze private e i servizi pubblici;
- gg) «rischio» una combinazione della probabilità di un evento pericoloso e della gravità delle conseguenze se il pericolo e l'evento pericoloso si verificano nella filiera idro-potabile;
- hh) «Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane (SINTAI)» lo strumento per la raccolta e diffusione delle informazioni relative allo stato di qualità delle acque interne e marine sviluppato e gestito dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ai sensi e per le finalità di cui alla parte Terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 e in coerenza con la legge 28 giugno 2016, n. 132. Il Sistema Informativo Nazionale per la tutela delle Acque Italiane (SINTAI), gestito da ISPRA, è il nodo nazionale WISE come definito dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2009, 203 “Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque” e lo strumento per la trasmissione dei dati all'Agenzia Europea dell'Ambiente di cui al Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento Europeo;
- ii) «sistema o impianto di distribuzione interno» (anche detto “rete di distribuzione interna” o “sistema di distribuzione domestico”) le condutture, i raccordi e le apparecchiature installati fra i rubinetti normalmente utilizzati per le acque destinate al consumo umano in locali sia pubblici che privati, e la «rete di distribuzione del gestore idro-potabile», connesso a quest'ultima direttamente o attraverso l'allacciamento idrico;
- ll) «sostanza di partenza» una sostanza che è stata aggiunta intenzionalmente nella produzione di materiali organici o di miscele per materiali cementizi;
- mm) «zona di fornitura idro-potabile» (“water supply zone” - WSZ), di seguito anche “zona di fornitura”, un'area all'interno della quale le acque destinate al consumo umano provengono



da una o varie fonti e la loro qualità può essere considerata ragionevolmente omogenea, sulla base di evidenze oggettive.

Articolo 3

(Campo di applicazione ed esenzioni)

1. Il presente decreto non si applica:
 - a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176;
 - b) alle acque considerate medicinali a norma della pertinente legislazione;
 - c) alle acque di cui all'articolo 2, comma 1), lettera a, punto 2), se:
 - 1) provenienti da fonti di approvvigionamento proprie dell'operatore alimentare, in quanto soggette agli obblighi e ai provvedimenti correttivi della pertinente legislazione alimentare e in particolare comprese nei «principi dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (sistema HACCP)», fatto salvo il rispetto per le stesse dei valori di parametro di cui all'Allegato I, Parti A e B;
 - 2) la loro qualità non può avere conseguenze dirette o indirette sulla salubrità del prodotto alimentare finale, secondo quanto valutato dall'autorità sanitaria territorialmente competente;
 - d) alle acque destinate esclusivamente a quegli usi specifici diversi da quello potabile, ivi incluse quelle utilizzate nelle imprese alimentari, la cui qualità non abbia ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati ovvero perché regolate da diversa specifica normativa, come individuate nell'Allegato V.
2. Le acque destinate al consumo umano confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita o utilizzate nella produzione, preparazione o trattamento di alimenti, devono essere conformi al presente decreto fino al punto di rispetto della conformità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), e, qualora siano destinate ad essere ingerite o si preveda ragionevolmente che possano essere ingerite da esseri umani, devono da quel punto in poi essere considerate alimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002.
3. Le acque destinate al consumo umano prodotte dalle case dell'acqua devono essere conformi al presente decreto fino al punto di rispetto della conformità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), e, rientrando nell'attività di somministrazione diretta al pubblico di bevande, devono da quel punto in poi essere considerate alimenti.
4. Le acque destinate al consumo umano richiamate al precedente comma 2, sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e all'Allegato I, Parti A e B.
5. Le navi che eseguono la desalinizzazione dell'acqua, il trasporto passeggeri e operano in veste di gestori idro-potabili, sono soggette esclusivamente alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e agli articoli 8, 9, 12 e 15, e ai pertinenti Allegati.
6. I requisiti minimi di cui all'Allegato I, Parte A, non si applicano all'acqua di sorgente di cui al decreto legislativo n. 176 del 2011.
7. I gestori idro-potabili che forniscono, in media, meno di 10 m³ di acqua al giorno o che servono meno di 50 persone nell'ambito di un'attività commerciale o pubblica, sono soggetti soltanto alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e agli articoli 13, 14 e 15, e ai pertinenti Allegati.



Articolo 4
(*Obblighi generali*)

1. Le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite.
2. Ai fini dell'osservanza dei requisiti minimi previsti dal presente decreto, le acque destinate al consumo umano sono salubri e pulite se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
 - a) non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana;
 - b) devono soddisfare i requisiti minimi stabiliti nell'Allegato I, Parti A, B e D;
 - c) devono essere conformi ai valori per parametri supplementari non riportati nell'Allegato I e fissati ai sensi dell'articolo 12, comma 13;
 - d) sono adottate le misure necessarie previste dagli articoli da 6 a 14.
3. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto non può avere l'effetto di consentire un deterioramento del livello esistente della qualità delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussione sulla tutela della salute umana, né l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla loro produzione.
4. I gestori idro-potabili che forniscono almeno 10.000 m³ di acqua al giorno o che servono almeno 50.000 persone, effettuano una valutazione dei livelli delle perdite e dei potenziali miglioramenti in termini di riduzione delle perdite di rete idrica, utilizzando gli indicatori di perdita di rete quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera t).
5. ARERA provvede all'acquisizione dei risultati della valutazione e alla elaborazione del tasso medio di perdita nazionale, trasmettendoli alla Commissione europea entro il 12 gennaio 2026.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi entro due anni dalla data di pubblicazione del tasso medio di perdita stabilito dalla Commissione europea con atto delegato previsto entro il 12 gennaio 2028, è stabilito un piano d'azione contenente una serie di misure da adottare per ridurre il tasso di perdita nazionale nel caso in cui quest'ultimo superi la soglia media stabilita dalla Commissione.

Articolo 5
(*Punti in cui i valori dei parametri devono essere rispettati*)

1. I valori per i parametri elencati nell'Allegato I, Parti A e B, devono essere rispettati:
 - a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione, nel punto di consegna ovvero, ove sconsigliabile per difficoltà tecniche o pericolo di inquinamento del campione, in un punto rappresentativo della rete di distribuzione del gestore idro-potabile prossimo al punto di consegna, e nel punto di utenza in cui queste fuoriescono dai rubinetti utilizzati per il consumo umano all'interno dei locali pubblici e privati;
 - b) per le acque destinate al consumo umano fornite da una cisterna, nel punto in cui le acque fuoriescono dalla cisterna;
 - c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e destinate al consumo umano, nel punto in cui sono confezionate in bottiglie o contenitori;
 - d) per le acque destinate al consumo utilizzate in una impresa alimentare, nel punto in cui sono utilizzate in tale impresa;
 - e) per le acque prodotte dalle case dell'acqua, nel punto di consegna alla casa dell'acqua.



2. Per le acque fornite attraverso la rete di distribuzione del gestore idro-potabile, si considera che quest'ultimo abbia adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro sono rispettati nel punto di consegna quale definito all'articolo 2, lettera dd.
3. Per le acque fornite attraverso il sistema di distribuzione interno, il relativo gestore assicura che i valori di parametro di cui al comma 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto di utenza all'interno dei locali pubblici e privati. A tal fine, nel caso di edifici e locali prioritari il gestore del sistema di distribuzione interno assicura l'adempimento degli obblighi previsti all'articolo 9.
4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 2 e 3, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro nell'Allegato I, Parti A e B, non siano conformi a tali valori al rubinetto e si abbia evidenza certa che l'inosservanza sia dovuta al sistema di distribuzione interno domestico o alla sua manutenzione:
 - a) l'autorità sanitaria territorialmente competente dispone che siano adottate misure appropriate per eliminare o ridurre il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura, ad esempio:
 - 1) disponendo i provvedimenti correttivi da adottare da parte del gestore del sistema di distribuzione interno, in proporzione al rischio;
 - 2) ferma restando la responsabilità primaria di intervento del gestore del sistema di distribuzione interno, raccomandando al gestore idro-potabile di adottare altre misure per modificare la natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura, quale ad esempio la possibilità di impiego di adeguate tecniche di trattamento, tenendo conto della fattibilità tecnica e economica di tali misure;
 - b) l'autorità sanitaria territorialmente competente ed il gestore idro-potabile, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinché i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare.

Articolo 6

(Obblighi generali per l'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio)

1. L'approccio basato sul rischio è finalizzato a garantire la sicurezza delle acque destinate al consumo umano e l'accesso universale ed equo all'acqua in conformità al presente decreto, implementando un controllo olistico di eventi pericolosi e pericoli di diversa origine e natura - inclusi i rischi correlati ai cambiamenti climatici, alla protezione dei sistemi idrici e alla continuità della fornitura - conferendo priorità di tempo e risorse ai rischi significativi e alle misure più efficaci sotto il profilo dei costi e limitando analisi e oneri su questioni non rilevanti, coprendo l'intera filiera idropotabile, dal prelievo alla distribuzione, fino ai punti di rispetto della conformità dell'acqua specificati all'articolo 5 e garantendo lo scambio continuo di informazioni tra i gestori dei sistemi di distribuzione idropotabili e le autorità competenti in materia sanitaria e ambientale.
2. L'approccio di cui al comma 1 comporta i seguenti elementi:
 - a) una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque destinate al consumo umano, in conformità all'articolo 7;
 - b) una valutazione e gestione del rischio di ciascun sistema di fornitura idro-potabile che includa il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano fino al punto di consegna, effettuata dai gestori idro-potabili in conformità all'articolo 8;



- c) una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari, in conformità all'articolo 9.
3. La valutazione e gestione del rischio richiamata ai commi 1 e 2, si basa sui principi generali della valutazione e gestione del rischio stabiliti dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, trasposti nelle Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua, elaborate dall'Istituto superiore di sanità (ISS), contenute in Rapporti ISTISAN 22/33 e successive modifiche e integrazioni.
4. Le regioni e province autonome effettuano e approvano una valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'articolo 7, coordinata ed aggiornata con quanto previsto ai sensi dell'art. 94 del decreto legislativo n.152 del 2006, e attraverso l'interoperabilità dei sistemi informativi SINTAI e AnTeA ai sensi dell'articolo 7, comma 16, la mettono a disposizione delle Autorità ambientali regionali, delle Autorità sanitarie regionali e locali, delle Autorità di bacino distrettuali, del Ministero della salute, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonché dei gestori idro-potabili operanti nei territori di propria competenza.
5. La valutazione e gestione del rischio di cui al comma 4, è effettuata per la prima volta entro il 12 luglio 2027, riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni, e, se necessario, aggiornata.
6. La valutazione e gestione del rischio relativa alla filiera idro-potabile è effettuata dai gestori idro-potabili per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, riesaminata a intervalli periodici non superiori a sei anni e, se necessario, aggiornata.
7. Per le finalità di cui al comma 6, i gestori idro-potabili:
- a) dimostrano l'adeguatezza della valutazione e gestione del rischio della filiera idro-potabile ai criteri di cui all'articolo 8, mediante elaborazione di Piani di Sicurezza dell'Acqua (PSA) per ogni sistema di fornitura idro-potabile, che sottopongono all'approvazione da parte del Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA) di cui all'articolo 19;
 - b) assicurano che i documenti e le registrazioni relative al PSA per il sistema di fornitura idro-potabile siano costantemente conservati, aggiornati e resi disponibili alle autorità sanitarie territorialmente competenti, mediante condivisione degli stessi con il sistema "Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)", secondo quanto indicato in Allegato VI; la tracciabilità di tali dati dovrà essere garantita almeno per gli ultimi sei anni a partire dalla prima valutazione indicata al comma 6.
8. La valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari, è effettuata dai gestori idrici della distribuzione interna per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, inserita dai medesimi gestori nel sistema AnTeA, riesaminata ogni sei anni e, se necessario, aggiornata.
9. Per le finalità di cui al comma 8, i gestori della distribuzione idrica interna:
- a) dimostrano su richiesta dell'autorità sanitaria locale competente, il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 9, tenendo conto del tipo e della dimensione dell'edificio;
 - b) assicurano che le procedure, le registrazioni e ogni altro documento rilevante siano costantemente conservati, aggiornati e resi disponibili alle autorità sanitarie territorialmente competenti; la tracciabilità di tali dati dovrà essere garantita almeno per gli ultimi sei anni a partire dalla prima valutazione indicata al comma 8.
10. Le attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio di cui al comma 6, sono eseguite dal CeNSiA nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera a), sulla base degli indirizzi della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua di cui all'articolo 20.



Articolo 7

(Valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque destinate al consumo umano)

1. Le Autorità ambientali delle regioni e province autonome sulla base delle informazioni rese disponibili da ISPRA, attraverso il SINTAI, elencate all'Allegato VII, di quelle rese disponibili dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) e dal gestore idro-potabile, nonché delle altre informazioni necessarie alla valutazione e gestione del rischio, previste ai sensi della parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006, comprese quelle relative all'applicazione dell'articolo 94 dello stesso decreto e dai Piani di Sicurezza dell'Acqua di cui al decreto del Ministero della salute del 14 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2017, n. 192, provvedono ad effettuare una valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque destinate al consumo umano.
2. Al fine di rendere più efficace l'azione tecnico-amministrativa, nel caso della presenza di più punti di prelievo in una stessa area di alimentazione, le Autorità ambientali delle regioni e province autonome possono attuare la valutazione e gestione del rischio in forma aggregata, avendo cura di rappresentare le eventuali differenze locali.
3. La valutazione del rischio include almeno i seguenti elementi:
 - a) una caratterizzazione delle aree di alimentazione per i punti di prelievo:
 - 1) una specificazione e mappatura delle aree di alimentazione per i punti di prelievo;
 - 2) una mappatura delle aree protette di cui all'art. 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ivi incluse quelle definite dall'art. 94 del medesimo decreto;
 - 3) le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di prelievo delle aree di alimentazione; poiché tali dati sono potenzialmente sensibili, in particolare in termini di salute pubblica e sicurezza pubblica, le Autorità ambientali delle Regioni e Province autonome provvedono affinché tali dati siano protetti e comunicati esclusivamente alle autorità competenti e ai gestori idro-potabili;
 - 4) una descrizione dell'uso del suolo, del dilavamento e dei processi di ravvenamento delle aree di alimentazione per i punti di prelievo;
 - b) l'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo e la valutazione del rischio che essi potrebbero rappresentare per la qualità delle acque destinate al consumo umano; tale valutazione prende in esame i possibili rischi che potrebbero causare il deterioramento della qualità dell'acqua, nella misura in cui ciò possa rappresentare un rischio per la salute umana;
 - c) un adeguato monitoraggio nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee o in entrambe per i punti di prelievo e nelle acque non trattate, di pertinenti parametri, sostanze o inquinanti selezionati tra i seguenti:
 - 1) parametri di cui all'Allegato I, parti A e B, o fissati conformemente all'articolo 12, comma 12;
 - 2) inquinanti delle acque sotterranee di cui alle tabelle 2 e 3 della lettera B, Parte A, dell'Allegato I alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - 3) sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti, selezionati sulla base dei criteri di cui al punto A.3.2.5, di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato I alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006;



- 4) inquinanti specifici dei bacini idrografici riportati nei Piani di Gestione delle acque, selezionati sulla base dei criteri di cui al punto A.3.2.5 e di cui alla Tabella 1/B dell'Allegato I alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - 5) altri inquinanti pertinenti per le acque destinate al consumo umano, stabiliti dalle Regioni e Province autonome sulla base dell'esame delle informazioni raccolte a norma della lettera b) del presente comma;
 - 6) sostanze presenti naturalmente che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana attraverso l'uso di acque destinate al consumo umano;
 - 7) sostanze e composti inseriti nell'«elenco di controllo» stabilito a norma dell'articolo 12, comma 10.
4. Ai fini della attuazione del comma 3, lettera a), possono essere utilizzate le informazioni raccolte conformemente agli articoli 82, 117, 118 e 120 e Allegato I punto A.3.8, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
 5. Ai fini della attuazione del comma 3, lettera b), può essere utilizzato l'esame dell'impatto delle attività umane svolto a norma dell'articolo 118 del decreto n. 152 del 2006, nonché le informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma dell'Allegato III, sezione C alla parte terza del medesimo decreto.
 6. Le Autorità ambientali delle regioni e Province autonome scelgono i parametri, le sostanze o gli inquinanti da monitorare tra quelli indicati del comma 3, lettera c), perché considerati pertinenti alla luce dell'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi e delle valutazioni di cui alla lettera b) del comma 3, o alla luce delle informazioni comunicate dai gestori idro-potabili conformemente al comma 8.
 7. Ai fini di un adeguato monitoraggio di cui al comma 3, lettera c), ai sensi del quale si individuano nuove sostanze pericolose per la salute umana attraverso l'uso di acque destinate al consumo umano, le Autorità ambientali delle regioni e province autonome possono utilizzare il monitoraggio effettuato conformemente agli articoli 82, 118 e 120 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o ad altra legislazione pertinente per le aree di alimentazione per i punti di prelievo.
 8. Le Autorità ambientali delle regioni e province autonome, che a vario titolo, o avvalendosi di altri enti operativi o dei gestori idropotabili, effettuano il monitoraggio nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo e nelle acque non trattate, anche ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono tenute ad informare tempestivamente le competenti autorità sanitarie delle Regioni e Province autonome delle tendenze, delle quantità e delle concentrazioni anomale, di parametri, sostanze o inquinanti monitorati.
 9. Le Autorità ambientali delle regioni e Province autonome provvedono altresì a definire le procedure operative interne e ad approvare la valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque destinate al consumo umano: le valutazioni approvate sono messe a disposizione del SINTAI e trasmesse alle corrispondenti Direzioni regionali e alle competenti Autorità sanitarie delle regioni e province autonome.
 10. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio di cui al comma 3, le Autorità ambientali delle regioni e province autonome provvedono affinché siano adottate le opportune misure di gestione del rischio intese a prevenire o controllare i rischi individuati, partendo dalle seguenti misure di prevenzione:
 - a) definizione e attuazione di misure di prevenzione e di attenuazione nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo oltre alle misure previste o adottate ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ove necessario per garantire la qualità delle acque destinate al consumo umano; se del caso, tali misure di prevenzione e di attenuazione sono incluse nei



programmi di misure di cui al medesimo articolo; ove opportuno, le Autorità ambientali delle regioni e province autonome provvedono, in collaborazione con i gestori e altri pertinenti portatori di interessi, affinché chi inquina adotti tali misure di prevenzione;

- b) garanzia di un adeguato monitoraggio dei parametri, delle sostanze o degli inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee, o entrambe, nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo o nelle acque non trattate, che potrebbero costituire un rischio per la salute umana attraverso il consumo di acqua o comportare un deterioramento inaccettabile della qualità delle acque destinate al consumo umano e che non sono stati presi in considerazione nel quadro del monitoraggio effettuato, almeno, conformemente agli articoli 82, 118 e 120 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Se del caso, tale monitoraggio è incluso nei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo;
 - c) valutazione della necessità di definire o adattare zone di salvaguardia per le acque sotterranee e superficiali, di cui alle aree protette ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ivi incluse quelle definite dall'articolo 94 del medesimo decreto.
11. Le Autorità ambientali delle regioni e province autonome provvedono affinché l'efficacia delle misure di cui al presente comma sia riesaminata ogni sei anni.
12. Le Autorità ambientali delle regioni e province autonome garantiscono che i gestori idro-potabili abbiano accesso alle informazioni sulla valutazione del rischio di cui al comma 3. Sulla base delle informazioni di cui ai commi da 3 a 8, le Autorità ambientali delle regioni e province autonome possono:
- a) imporre ai gestori idro-potabili di effettuare ulteriori monitoraggi o trattamenti per alcuni parametri, tenendo conto della disponibilità di adeguati approcci metodologici e metodiche analitiche;
 - b) consentire ai gestori idro-potabili di ridurre la frequenza del monitoraggio di un parametro, o di rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri che il gestore di acqua deve monitorare conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, comma 3, lettera a), senza dover effettuare una valutazione del rischio del sistema di fornitura, a condizione che:
 - 1) non si tratti di un parametro fondamentale ai sensi dell'Allegato II, Parte B, punto 1;
 - 2) nessun elemento, secondo quanto prevedibile sulla base delle evidenze disponibili, possa provocare un deterioramento della qualità delle acque destinate all'uso umano.
13. Laddove un gestore idro-potabile sia autorizzato a ridurre la frequenza di un parametro del monitoraggio o a rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da monitorare secondo quanto previsto al comma 12, lettera b), le Autorità ambientali delle regioni e province autonome garantiscono che sia effettuato un adeguato monitoraggio di tali parametri al momento del riesame della valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo, in conformità dell'articolo 12, comma 3.
14. Le Autorità ambientali delle regioni e province autonome e le Agenzie del SNPA, trasmettono ad ISPRA attraverso il SINTAI, ed aggiornano, le informazioni di cui all'Allegato VII, riguardanti:
- a) la mappatura delle aree di salvaguardia e le stazioni di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano;
 - b) l'individuazione delle pressioni significative e dei parametri monitorati sui corpi idrici dove sono ubicate le stazioni di monitoraggio per le acque da destinare a consumo umano;
 - c) i dati SOE-WISE di cui al regolamento 401/2009 (CE).



15. Le informazioni di cui al comma 14, sono condivise con AnTeA e sono rese disponibili ai gestori idro-potabili per le finalità di implementazione del piano di sicurezza dell'acqua del sistema di fornitura idro-potabile di cui all'articolo 8.
16. Per le finalità di cui ai commi 14 e 15 e dell'articolo 6, comma 4, ISPRA e CeNSiA, di concerto con i rispettivi Ministeri vigilanti, stabiliscono accordi e protocolli specifici per l'interoperabilità dei dati di SINTAI e AnTeA.

Articolo 8

(Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile)

1. I gestori idro-potabili effettuano una valutazione e gestione del rischio dei propri sistemi di fornitura, attraverso l'elaborazione del Piano di sicurezza dell'acqua (PSA) del sistema di fornitura idro-potabile e la successiva richiesta di approvazione dello stesso da parte del CeNSiA, secondo quanto previsto all'articolo 6, commi 6 e 7.
2. Il PSA di cui al comma 1 è conforme ai seguenti criteri:
 - a) tiene conto dei risultati della valutazione e gestione del rischio effettuata conformemente all'articolo 7;
 - b) include un'analisi dei rischi per approvvigionamenti idrici consistenti in acque da destinare a consumo umano di diversa origine, per le quali non siano disponibili valutazioni specifiche ai sensi del precedente comma, come, tra l'altro, nel caso di prelievo di acque di origine marina;
 - c) include una descrizione del sistema di fornitura dal punto di prelievo al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell'acqua, con particolare riguardo alle zone di fornitura idro-potabile;
 - d) individua i pericoli e gli eventi pericolosi nell'ambito del sistema di fornitura idro-potabile, includendo una valutazione dei rischi che essi potrebbero rappresentare per la salute umana attraverso l'uso delle acque, tenendo conto anche dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici, da perdite, dalla vulnerabilità dei sistemi, da fattori che incidono sulla continuità della fornitura, per garantire l'accesso universale ed equo ad acqua sicura;
 - e) definisce e pone in essere misure di controllo adeguate alla prevenzione e all'attenuazione dei rischi individuati nel sistema di fornitura idro-potabile, che potrebbero compromettere la qualità delle acque destinate al consumo umano;
 - f) definisce e pone in essere misure di controllo adeguate nel sistema di fornitura idro-potabile, oltre alle misure previste o adottate conformemente all'articolo 7, comma 10, del presente decreto o all'articolo 116 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per l'attenuazione dei rischi provenienti dalle aree di alimentazione dei punti di prelievo che potrebbero compromettere la qualità delle acque destinate al consumo umano;
 - g) definisce e pone in essere un adeguato programma di monitoraggio operativo specifico per il sistema di fornitura e un programma di controllo, conformemente all'articolo 12;
 - h) nei casi in cui la disinfezione rientri nel processo di preparazione o di distribuzione delle acque destinate al consumo umano, garantisce che sia verificata l'efficacia della disinfezione applicata, che la contaminazione da sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile senza compromettere la disinfezione, che la contaminazione da reagenti chimici per il trattamento sia mantenuta al livello più basso possibile e che qualsiasi sostanza residua nell'acqua non comprometta l'espletamento degli obblighi generali di cui all'articolo 4;



- i) include una verifica della conformità di materiali a contatto con le acque destinate al consumo umano e di reagenti chimici e materiali filtranti attivi o passivi impiegati per il loro trattamento, riguardo ai criteri stabiliti agli articoli 10 e 11, rispettivamente.
3. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio per il sistema di fornitura idro-potabile effettuata conformemente ai commi 1 e 2, il gestore idro-potabile definisce la *frequenza* dei controlli interni di verifica della conformità sulle acque destinate a consumo umano, secondo le prescrizioni generali di cui all'articolo 14 e tenendo conto delle seguenti condizioni:
 - a) possibilità di ridurre la frequenza dei controlli di un parametro o di rimuovere un parametro dall'elenco dei parametri da sottoporre a controllo interno, ad eccezione dei parametri fondamentali di cui all'Allegato II, Parte B, punto 1, in uno dei seguenti casi:
 - 1) sulla base del valore assunto da un parametro in acqua non trattata, che ne comprovi la non rilevanza, conformemente alla valutazione del rischio delle aree di alimentazione di cui all'articolo 7, comma 3;
 - 2) quando un parametro può derivare solo dall'uso di una determinata tecnica di trattamento o di un metodo di disinfezione che non siano utilizzati dal gestore idro-potabile;
 - 3) sulla base delle specifiche di cui all'Allegato II, Parte C;
 - 4) sulla base delle valutazioni dell'autorità competente in fase di approvazione del PSA del sistema di fornitura idro-potabile da parte del CeNSiA, richiamate all'articolo 6, comma 10, per cui sia accertato che ciò non compromette la qualità delle acque destinate al consumo umano;
 - b) obbligo di ampliamento dell'elenco dei parametri da sottoporre a controllo interno ai sensi dell'articolo 14 o di aumento della frequenza del controllo interno in uno dei seguenti casi:
 - 1) sulla base del riscontro di un parametro in acqua non trattata, conformemente alla valutazione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di cui all'articolo 7, comma 3;
 - 2) sulla base delle specifiche di cui all'Allegato II, Parte C.
4. La valutazione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile riguarda i parametri di cui all'Allegato I, Parti A, B e C, i parametri supplementari fissati ai sensi dell'articolo 12, comma 13, nonché le sostanze o i composti inseriti nell'elenco di controllo stabilito ai sensi dell'articolo 12, comma 10, e i controlli supplementari di cui all'articolo 12, comma 12.
5. Le forniture idro-potabili che erogano, in media, tra 10 e 100 m³ di acqua al giorno o servono tra 50 e 500 persone, non sono soggetti all'obbligo di applicazione del presente articolo, a condizione che l'autorità sanitaria locale territorialmente competente abbia accertato che tale esenzione non comprometta la qualità delle acque destinate al consumo umano.
6. Nel caso in cui i sistemi di fornitura di acqua di cui al comma 5 siano esentati, sussiste per essi l'obbligo di controlli interni periodici in conformità all'articolo 14.

Articolo 9

(Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni)

1. I gestori della distribuzione idrica effettuano una valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate all'Allegato VIII, con particolare



riferimento ai parametri elencati nell'Allegato I, Parte D, adottando le necessarie misure preventive e correttive, proporzionate al rischio, per ripristinare la qualità delle acque nei casi in cui si evidenzi un rischio per la salute umana derivante da questi sistemi.

2. La valutazione e gestione del rischio effettuata ai sensi del comma 1, si basa sui principi generali della valutazione e gestione del rischio stabiliti secondo le Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184, Rapporto ISTISAN 22/32.
3. Nei casi di non conformità ai punti d'uso nei locali degli edifici prioritari di cui al comma 1, associate al sistema di distribuzione idrico interno o alla sua manutenzione, tenuto conto delle disposizioni applicabili ai sensi dell'articolo 5 commi 2, 3 e 4, si applicano le misure correttive di cui all'articolo 15.
4. Le regioni e province autonome promuovono la formazione specifica sulle disposizioni del presente articolo, in coordinamento con il Ministero della salute e il CeNSiA, per i gestori dei sistemi idrici interni, gli idraulici e per gli altri professionisti che operano nei settori dei sistemi di distribuzione domestici e dell'installazione di prodotti da costruzione e materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano, anche nell'ambito delle attività di formazione professionale e qualifica di cui al decreto 22 gennaio 2008 n. 37 e di altre norme regionali o provinciali di settore.

Articolo 10

(Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano)

1. Per l'espletamento degli obblighi generali di cui all'articolo 4, i materiali destinati a essere utilizzati in impianti nuovi o, in caso di riparazione o di totale o parziale sostituzione, in impianti esistenti per il prelievo, il trattamento, lo stoccaggio o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano e che possono, in ogni modo, entrare a contatto con tali acque, non devono nel tempo:
 - a) compromettere direttamente o indirettamente la tutela della salute umana come previsto dal presente decreto;
 - b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;
 - c) favorire la crescita microbica;
 - d) causare il rilascio in acqua di contaminanti a livelli superiori a quelli accettabili per il raggiungimento delle finalità previste per il loro utilizzo.
2. I materiali di cui al comma 1 non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'acqua con cui essi vengono posti a contatto, in modo tale da non consentire il rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi idrici previsti nell'Allegato 5, alla Parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006, e, in ogni caso, da non pregiudicare il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici previsti all'articolo 101, commi 1 e 2, del medesimo decreto.
3. Nelle more dell'adozione e della relativa applicazione degli atti di esecuzione che verranno adottati dalla Commissione europea per stabilire requisiti minimi armonizzati per i materiali sulla base dei principi sanciti nell'Allegato V, ai materiali contemplati dal presente articolo si applicano le disposizioni nazionali stabilite nel decreto del Ministero della salute 6 aprile 2004, n. 174. Ai fini della tutela della salute umana, nel caso in cui sia necessario recepire evidenze scientifiche in letteratura, indicazioni fornite da organismi scientifici nazionali e internazionali o



atti dell'UE, il Ministro della salute, in cooperazione con l'ISS, può adottare criteri aggiuntivi di idoneità per i materiali che entrano a contatto con l'acqua destinata al consumo umano.

Articolo 11

(Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano)

1. Le disposizioni del presente articolo definiscono i requisiti dei reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano (in prosieguo denominati "ReMaF"), definiti in Allegato IX, sezione A, utilizzati nei processi tecnologici di trattamento, preparazione e distribuzione delle acque da destinare e destinate al consumo umano, immessi sul mercato nazionale successivamente alla data indicata al comma 4.
2. I ReMaF di cui al comma 1 devono essere compatibili con le caratteristiche dell'acqua con cui vengono posti a contatto e, per le finalità degli obblighi generali di cui all'articolo 4, in condizioni normali o prevedibili di utilizzo e di messa in opera, non devono nel tempo:
 - a) compromettere, direttamente o indirettamente, la sicurezza dell'acqua o la sua idoneità al consumo umano;
 - b) alterare il colore, l'odore o il sapore dell'acqua;
 - c) favorire indirettamente la crescita microbica;
 - d) rilasciare in acqua contaminanti a livelli superiori a quelli accettabili per il raggiungimento delle finalità previste con il trattamento.
3. I ReMaF non devono, nel tempo, modificare le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'acqua con cui essi vengono posti a contatto, in modo tale da non consentire il rispetto dei valori limite di emissione degli scarichi idrici previsti nell'Allegato 5, alla Parte terza del decreto legislativo 3 n. 152 del 2006, e, in ogni caso, da non pregiudicare il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici previsti all'articolo 101, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo.
4. A decorrere dal 12 gennaio 2036, possono essere immessi sul mercato nazionale e utilizzati negli impianti di captazione, trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, esclusivamente i ReMaF conformi al presente decreto, *autorizzati* dal CeNSiA e registrati nel sistema AnTeA secondo le modalità riportate nell'Allegato IX, sezione E, previa obbligatoria certificazione di conformità ai requisiti tecnici di idoneità di cui alle sezioni B, C e D del medesimo allegato.
5. Per l'espletamento degli obblighi di cui al comma, a decorrere dal 12 gennaio 2026, gli operatori economici possono avviare l'iter di *autorizzazione* di un ReMaF secondo le procedure descritte nell'Allegato IX, sezione E, sulla base della *certificazione di conformità* richiamata al comma 4, rilasciata da un Organismo di certificazione di terza parte accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065 da un Ente di accreditamento designato ai sensi del Reg. (CE) 765/2008. L'autorizzazione del CeNSiA può essere concessa solo a un ReMaF che sia conforme ai requisiti tecnici di idoneità per l'uso convenuto, riportati in Allegato IX, sezioni B, C e D.
6. Ai fini dell'immissione in commercio, successivamente all'autorizzazione e alla registrazione di cui ai commi 4 e 5, i ReMaF devono essere corredati da apposite attestazioni di rispondenza ai requisiti minimi stabiliti dal presente decreto quali una marcatura o etichettatura o stampigliatura ovvero una dichiarazione di conformità sostitutiva, nonché un codice alfanumerico identificativo univoco, rilasciate dal CeNSiA a conclusione dell'iter autorizzativo richiamato al comma 5.
7. L'elenco aggiornato dei ReMaF autorizzati ai sensi del presente decreto è pubblicato in una apposita sezione del sistema informativo centralizzato AnTeA di cui all'articolo 19.



8. Le attività di autorizzazione per l'immissione sul mercato nazionale dei ReMaF in conformità al presente decreto sono eseguite dal CeNSiA nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 19, comma 2.
9. Un ReMaF in possesso di un'autorizzazione concessa da un altro Stato membro dell'Unione europea o facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), può essere immesso sul mercato nazionale a condizione che lo stesso sia stato sottoposto a una valutazione igienico-sanitaria da parte di un Organismo tecnico-scientifico riconosciuto nel medesimo Paese, sulla base di criteri che garantiscano un livello di sicurezza per la salute umana equivalente a quello del presente decreto.
Ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il CeNSiA riconosce l'autorizzazione concessa dallo Stato membro dell'Unione europea o facente parte del SEE o dell'EFTA, e procede alla registrazione secondo quanto stabilito in Allegato IX, sezione E.
10. È consentita l'importazione per l'immissione sul mercato nazionale dei ReMaF non unionali o provenienti da Stati non appartenenti allo Spazio economico europeo o all'Accordo europeo di libero scambio, solo se conformi alle disposizioni del presente articolo, autorizzati e registrati secondo le modalità riportate nell'Allegato IX, sezione E, previa obbligatoria *certificazione di conformità* ai requisiti tecnici di idoneità di cui alle sezioni B, C e D del medesimo allegato.
11. Gli Operatori economici che producono oppure commercializzano i ReMaF conformi al presente decreto:
 - a) sono responsabili di garantire e mantenere costantemente per gli stessi il rispetto delle disposizioni stabilite nel presente decreto e sono tenuti a dimostrare di aver adeguatamente provveduto ai controlli e agli accertamenti necessari;
 - b) mettono a disposizione delle competenti autorità sanitarie che ne fanno richiesta, le informazioni necessarie a consentire la verifica della conformità dei ReMaF ai requisiti fissati nel presente decreto;
 - c) assicurano che ogni fornitura di ReMaF sia corredata delle attestazioni di rispondenza al presente decreto, descritte al precedente comma 6;
 - d) informano tempestivamente l'Organismo di certificazione richiamato al comma 4, di qualsiasi modifica esercitata su uno specifico ReMaF già autorizzato o in fase di autorizzazione, inclusa quella riguardante il processo di produzione;
 - e) adottano, per quanto di competenza, misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione degli stessi durante le fasi di trasporto, stoccaggio e distribuzione, al fine di evitare possibili deterioramenti della qualità dell'acqua con cui essi saranno posti in contatto;
 - f) garantiscono la purezza e la qualità dei precursori impiegati nella generazione in situ dei reagenti chimici di cui al comma 12.
12. Nel caso dei reagenti chimici generati in situ da precursori, per quanto di competenza, l'obbligo di garantire la purezza e la qualità dei reagenti chimici generati sul luogo ricade sui fabbricanti o distributori dei dispositivi generatori e sui gestori idro-potabili che li utilizzano, al fine di assicurare gli obblighi di cui al comma 2.
13. Chiunque sia responsabile di interventi di captazione, trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, è tenuto a:
 - a) utilizzare esclusivamente ReMaF autorizzati ai sensi del presente decreto e immessi sul mercato nazionale dalla data indicata al comma 4;



- b) adottare misure idonee a prevenire fenomeni di contaminazione durante le fasi di trasporto, stoccaggio, distribuzione e installazione dei ReMaF di cui alla precedente lettera, assicurando le condizioni di utilizzo previste per il ReMaF, al fine di evitare il deterioramento della qualità dell'acqua con cui essi saranno posti in contatto.
14. Chiunque si approvvigioni di ReMaF immessi sul mercato nazionale dalla data indicata al comma 4, conserva per almeno cinque anni dal loro utilizzo, preferibilmente in formato digitale, la relativa documentazione di acquisto e le attestazioni di rispondenza al presente decreto di cui al comma 6, rendendole disponibili all'autorità sanitaria locale territorialmente competente che ne fa richiesta.
15. La vigilanza sul territorio nazionale e all'importazione dei ReMaF prodotti, immessi sul mercato nazionale e utilizzati a decorrere dalla data indicata al comma 4, è esercitata rispettivamente dalle autorità sanitarie locali e dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera territorialmente competenti, in conformità con quanto previsto in Allegato IX, sezione F.
16. I ReMaF immessi sul mercato nazionale prima della data indicata al comma 4 e conformi alle disposizioni previgenti, potranno essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.
17. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai reagenti chimici da impiegare nei processi tecnologici connessi con la preparazione e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano, definiti in Allegato IX, sezione A1.

Articolo 12

(Controlli)

1. I controlli volti a verificare la qualità delle acque destinate al consumo umano consistono nell'insieme di attività effettuate regolarmente e in conformità al presente articolo e all'Allegato II, Parte A e B, al fine di garantire che le acque erogate soddisfino nel tempo gli obblighi generali di cui all'articolo 4.
2. Per l'adempimento dei controlli di cui al comma 1, le autorità sanitarie delle Regioni e Province autonome adottano opportuni programmi di controllo relativi alle filiere idro-potabili che insistono sul territorio di propria competenza, nel rispetto degli obiettivi generali e dei requisiti stabiliti all'Allegato II, Parte A, avvalendosi delle autorità sanitarie locali territorialmente competenti e delle Agenzie del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente SNPA, coordinandosi con i gestori idro-potabili e tenendo conto dei risultati della valutazione del rischio nelle forniture idro-potabili, laddove prevista, e delle aree di alimentazione dei punti di prelievo;
3. Per la verifica della qualità delle acque destinate al consumo umano, i programmi di controllo:
- a) si basano sulla "zona di fornitura idro-potabile";
 - b) si articolano in controlli esterni e controlli interni, specificati negli articoli 13 e 14, pianificati in modo coordinato nel rispetto dei principi seguenti:
 - 1) il numero di campioni previsto dalla Tabella 1 dell'Allegato II, va suddiviso in parti uguali tra i controlli esterni e i controlli interni, conferendo priorità ai controlli interni alle fonti di approvvigionamento ed ai controlli esterni al rubinetto dell'utilizzatore finale; nel caso il numero risultante dalla divisione non fosse intero, esso va arrotondato all'intero superiore;
 - 2) i controlli esterni e i controlli interni sono distribuiti uniformemente nel corso dell'anno in modo da garantire che i valori ottenuti siano rappresentativi della qualità dell'acqua fornita o utilizzata nel corso dell'anno;



- 3) nell'assicurare il numero minimo di campioni annui previsto dalla Tabella 1 dell'Allegato II, il programma di controllo garantisce comunque un'adeguata flessibilità in relazione a possibili evidenti circostanze contingenti o emergenziali che richiedano modifiche puntuali rispetto alla pianificazione generale.
- c) contengono le specifiche descrizioni dei punti di prelievo dei campioni definiti dalle competenti autorità sanitarie, dei parametri, delle frequenze e dei metodi di campionamento, conformemente all'Allegato II, definiscono i tempi e i modi per la sua attuazione e includono le azioni previste per sopperire ad eventuali casi di inerzia delle strutture coinvolte.
4. I programmi di controllo consistono degli elementi seguenti:
- a) il controllo dei parametri elencati nell'Allegato I, Parti A, B e C, e dei parametri supplementari fissati ai sensi dell'articolo 12, comma 13, fatta salva la possibilità di rimuovere uno di tali parametri ad eccezione dei parametri fondamentali di cui all'Allegato II, Parte B, punto 1, o di aggiungere ulteriori parametri individuati sulla base della valutazione del rischio, dall'elenco dei controlli interni in capo al gestore idro-potabile, qualora per quel sistema di fornitura idro-potabile sia stato realizzato ed approvato un piano di sicurezza dell'acqua;
 - b) il controllo dei parametri elencati nell'Allegato I, Parte D, ai fini della valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni alle strutture prioritarie individuate all'Allegato VIII;
 - c) il controllo ai fini dell'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi, conformemente all'articolo 8, comma 2, lettera d);
 - d) il monitoraggio operativo svolto conformemente all'Allegato II, Parte A, punto 5;
 - e) il controllo delle sostanze o composti che figurano nell'«elenco di controllo» stabilito a norma del successivo comma 10; a tal fine, si tiene conto delle informazioni sulla valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo raccolte a norma dell'articolo 7, dei dati di monitoraggio raccolti a norma della direttiva 2000/60/CE e direttive a questa connesse, o di altra pertinente legislazione, al fine di evitare la sovrapposizione degli obblighi di controllo;
 - f) le verifiche e le ispezioni sanitarie nell'area di prelievo, di trattamento, di stoccaggio e delle infrastrutture di distribuzione delle acque, incluse le verifiche agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori, fermi restando i controlli prescritti ai fini delle valutazioni e gestioni del rischio alle forniture idro-potabili e delle aree di alimentazione dei punti di prelievo;
 - g) la distribuzione dei campioni in modo da garantire la rappresentatività della qualità delle acque distribuite durante l'anno, nel rispetto di quanto stabilito dall'Allegato II;
5. Entro dodici mesi dalla data di messa in operatività del sistema informativo AnTeA a norma dell'articolo 19, comma 1, lettera b), le Regioni e Province autonome provvedono all'inserimento nel sistema delle informazioni sui programmi di controllo di cui alle lettere da a) a g) del comma 4, nonché di ogni eventuale integrazione o emendamento ai programmi entro 30 giorni dai cambiamenti intervenuti.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 12 gennaio 2024, le autorità sanitarie delle regioni e Province autonome provvedono affinché il numero minimo di campioni annui previsto dalla Tabella 1 dell'Allegato II, sia assicurato mediante controlli esterni, e a che i controlli interni, sia rispetto ai punti di prelievo che alla frequenza, possano essere concordati con l'azienda unità sanitaria locale.



7. Il controllo dei parametri elencati nell'Allegato I, parti A, B, C e D, è definito e effettuato in conformità alle specifiche relative all'analisi dei parametri indicati nell'Allegato III, nel rispetto dei principi seguenti:
 - a) possono essere usati metodi di analisi diversi da quelli indicati nell'Allegato III, Parte A, per i quali sia stata valutata l'equivalenza secondo quanto previsto nello stesso Allegato, purché si possa dimostrare che i risultati ottenuti sono affidabili almeno quanto quelli ottenuti con i metodi specificati nello stesso Allegato, formulando richiesta in tal senso al CeNSiA che, previa valutazione del caso, comunicherà alla Commissione europea le informazioni pertinenti su tali metodi e sulla loro equivalenza;
 - b) per i parametri elencati nell'Allegato III, Parte B, si può utilizzare qualsiasi metodo, a condizione che rispetti i requisiti di cui allo stesso Allegato.
8. Ove necessario, il CeNSiA recepisce e rende disponibile sul territorio la metodologia per misurare le *microplastiche* in vista di includerle nell'«elenco di controllo» di cui al comma 10, che la Commissione europea prevede di stabilire con atto delegato entro il 12 gennaio 2024.
9. Ove necessario, il CeNSiA recepisce e rende disponibili sul territorio le Linee guida tecniche sui metodi analitici per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche comprese nei parametri «PFAS-totale» e «somma di PFAS», compresi i limiti di rilevazione, i valori di parametro e la frequenza di campionamento, che la Commissione europea prevede di stabilire entro il 12 gennaio 2024.
10. Con decreto del Ministro della salute, se del caso di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, vengono recepiti, ove necessario, gli atti di esecuzione che la Commissione europea adotta per stabilire e aggiornare un «elenco di controllo» riguardante sostanze o composti che destano preoccupazioni per la salute presso l'opinione pubblica o la comunità scientifica, quali ad esempio i prodotti farmaceutici, i composti interferenti endocrini e le microplastiche.
11. L'«elenco di controllo»:
 - a) include sostanze e composti di cui è probabile la presenza nelle acque destinate al consumo umano e che potrebbero presentare un potenziale rischio per la salute umana;
 - b) indica un valore indicativo per ciascuna sostanza o composto e, se necessario, un possibile metodo di analisi che non comporti costi eccessivi;
 - c) comprende il primo elenco di controllo stabilito con decisione di esecuzione (UE) 2022/679 della Commissione del 19 gennaio 2022, e che include il *17-betaestradiolo* e il *nonilfenolo*.
12. L'autorità sanitaria territorialmente competente assicura controlli supplementari, delle singole sostanze e dei singoli microrganismi non compresi nell'Allegato I e per cui sono fissati valori di parametro supplementari, qualora vi sia motivo di sospettarne una presenza in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; tali controlli sono effettuati mediante controlli esterni o, in alternativa o ad integrazione di questi, tramite controlli interni, nell'ambito o al di fuori del piano di sicurezza dell'acqua del sistema di fornitura idropotabile.
13. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta dell'ISS e previo parere del Consiglio Superiore di Sanità (CSS), sono fissati valori per parametri supplementari non riportati nell'Allegato I qualora ciò sia necessario per tutelare la salute umana in una parte od in tutto il territorio nazionale; i valori fissati devono, al minimo, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2), lettera a).
14. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, i metodi di analisi utilizzati e i laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, che eseguono le analisi, sono conformi alle specifiche indicate nell'Allegato III.



Articolo 13
(*Controlli esterni*)

1. I controlli esterni sono i controlli svolti dall'Azienda sanitaria locale territorialmente competente per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 12, sotto il coordinamento delle regioni e province autonome di appartenenza.
2. A decorrere dal 12 gennaio 2024, le Regioni e Province autonome provvedono all'inserimento dei risultati dei controlli esterni nel sistema operativo centralizzato AnTeA.
3. Nel caso di conformità dell'acqua ai parametri stabiliti all'Allegato I, Parte A, B, C e D, la trasmissione dei risultati dei controlli esterni è effettuata entro novanta giorni dall'acquisizione dell'esito dei controlli e comunque non oltre centoottanta giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati non conformi, non oltre 48 ore dall'esito dei controlli, fatti salvi gli altri obblighi sulle misure correttive di cui all'articolo 15.
4. I risultati dei controlli esterni:
 - a) sono integrati da ogni altra informazione rilevante sulla qualità delle acque, in particolare sui risultati dei controlli funzionali al «giudizio di idoneità» di cui al comma 7, e su eventuali provvedimenti e limitazioni d'uso;
 - b) sono registrati in AnTeA, e resi accessibili dal CeNSiA agli EGATO di competenza e ad ARERA per le specifiche finalità di pertinenza.
5. Ove gli impianti del sistema di fornitura dell'acqua ricadano nell'area di competenza territoriale di più Aziende sanitarie locali, la regione o provincia autonoma può individuare l'Azienda alla quale attribuire la competenza in materia di controlli esterni; per gli impianti del sistema di fornitura dell'acqua interregionali, l'organo sanitario di controllo è individuato d'intesa fra le regioni e province autonome interessate;
6. Per le attività di analisi dei controlli esterni l'Azienda sanitaria locale può avvalersi di propri laboratori, dei laboratori del Sistema regionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 9 giugno 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 luglio 2022, n. 155, o delle Agenzie Regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 7 della legge 28 giugno 2016, n. 132.
7. Il «giudizio di idoneità d'uso» sull'acqua destinata al consumo umano spetta all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, e si fonda sulle caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano, sull'adeguatezza degli eventuali trattamenti di potabilizzazione adottati, sulle risultanze delle valutazioni e gestione del rischio esposte negli articoli da 6 a 9, nonché sulla conformità dei risultati dei controlli stabiliti per le seguenti fattispecie:
 - a) nel caso di acque da destinare al consumo umano provenienti da nuovi approvvigionamenti, o per le quali non siano disponibili pregressi giudizi di idoneità, la destinazione al consumo umano è subordinata di norma alle risultanze dell'esame ispettivo e dei controlli analitici riferiti ai parametri delle Parti A e B in Allegato I, eseguiti su base stagionale, con una frequenza minima di quattro campionamenti uniformemente distribuiti nel tempo, fatte salve le circostanze eccezionali di cui al comma 8;
 - b) nel caso di acque già distribuite per uso umano, i controlli esterni riferiti ai parametri delle Parti A e B in Allegato I possono essere programmati con una frequenza ridotta rispetto alle acque di nuova utilizzazione di cui alla precedente lettera a), e il giudizio di idoneità d'uso si intende acquisito sempreché risultino conformi alla normativa almeno 4 recenti controlli



analitici effettuati su tali acque e almeno un recente controllo ispettivo sul sistema di fornitura idro-potabile ne accerti l'adeguatezza ai fini del presente decreto.

8. In circostanze di accertata emergenza idro-potabile, e limitatamente al periodo dell'emergenza, ove l'accesso all'acqua non possa essere garantito con altri mezzi congrui, il giudizio di idoneità per acque da destinare per la prima volta al consumo umano può essere espresso anche in deroga ai controlli stagionali sopra indicati sulla base di valutazioni dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, tenendo in particolare conto delle risultanze dell'analisi di rischio rese disponibili dal gestore idro-potabile ai sensi dell'articolo 8, di ogni esame ispettivo e indagine ritenuta appropriata agli scopi, e ponendo in essere, ove necessario, adeguate misure di controllo volte ad assicurare e fornire evidenza dell'assenza di rischi per la salute umana.

Articolo 14

(Controlli interni)

1. I controlli interni sono i controlli svolti dal gestore idro-potabile per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 12.
2. Per l'esecuzione dei controlli interni il gestore idro-potabile si avvale in primo luogo di propri laboratori di analisi o, in alternativa, di laboratori di altri gestori del servizio idrico integrato o anche di laboratori terzi, in tutti i casi conformi alle specifiche indicate nell'Allegato III; i controlli interni non possono essere effettuati dai laboratori di analisi che operano i controlli esterni di cui all'articolo 13.
3. A decorrere dal 12 gennaio 2024, i gestori idro-potabili provvedono all'inserimento dei risultati dei controlli interni nel sistema operativo centralizzato AnTeA, comunicandoli contestualmente alle Aziende sanitarie locali e alle Regioni e Province competenti per territorio; i risultati dei controlli interni, conseguiti a seguito dei programmi di controllo di cui all'articolo 12, comma 2, contengono eventuali controlli integrativi straordinari attuati per le finalità del presente decreto.
4. Nel caso di conformità dell'acqua ai parametri stabiliti all'Allegato I, Parte A, B, C e D, la trasmissione dei risultati dei controlli esterni è effettuata entro novanta giorni dall'acquisizione dell'esito dei controlli e comunque non oltre centoottanta giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati non conformi, non oltre 48 ore dall'esito dei controlli, fatti salvi gli altri obblighi sulle misure correttive di cui all'articolo 15.
5. I risultati dei controlli interni registrati in AnTeA:
 - a) sono resi accessibili da parte del CeNSiA all'EGATO di competenza e ad ARERA per le specifiche finalità di pertinenza;
 - b) sono resi disponibili da parte del CeNSiA all'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per le specifiche finalità di competenza, anche per adempiere agli obblighi di informazione di cui all'articolo 18 e assicurare la disponibilità delle informazioni a livello di Commissione europea e Agenzia europea per l'ambiente.

Articolo 15

(Provvedimenti correttivi e limitazioni d'uso)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 16, in caso di inosservanza dei requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell'Allegato I, l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente:
 - a) provvede affinché siano ricercate immediatamente le cause della non conformità;



- b) nel caso di mancata conformità ai requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell'Allegato I, parti A e B, considera il potenziale pericolo per la salute umana, tranne nel caso in cui l'inosservanza del valore di parametro venga ritenuta trascurabile;
 - c) provvede affinché siano adottati quanto prima i provvedimenti correttivi necessari per ripristinare la qualità delle acque, tenuto conto, tra l'altro, dell'entità del superamento del valore di parametro pertinente e del relativo potenziale pericolo per la salute umana;
 - d) nel caso di superamento dei valori di parametro stabiliti nell'Allegato I, Parte C, esamina se tale inosservanza costituisca un rischio per la salute umana e - limitatamente ai casi in cui sia necessario per tutelare la salute umana - adotta provvedimenti congrui a ripristinare la qualità delle acque;
 - e) nel caso di mancata conformità ai requisiti minimi per i valori di parametro stabiliti nell'Allegato I, Parte D, provvede affinché siano applicate le misure correttive previste all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 9, relativamente ai rischi associati ai sistemi di distribuzione idrica interni.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e d), qualora l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente consideri che l'inosservanza dei valori di parametro configuri un pericolo per la salute umana, sono tempestivamente adottate le seguenti azioni:
- a) l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente comunica al gestore e all'EGATO l'avvenuto superamento dei valori di parametro e, effettuate le valutazioni del caso, propone al Sindaco l'adozione di provvedimenti cautelativi a tutela della salute pubblica proporzionati al rischio, compresi divieti e limitazioni d'uso, tenendo presente i pericoli per la salute umana che potrebbero derivare da un'interruzione della fornitura o da una limitazione di uso delle acque erogate;
 - b) il gestore idro-potabile, sentite l'Azienda sanitaria locale e l'EGATO, individuate tempestivamente le cause della non conformità, attua i correttivi gestionali di competenza necessari all'immediato ripristino della qualità delle acque erogate;
 - c) l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, una volta stabilito che non sussiste più alcun pericolo potenziale per la salute umana, propone tempestivamente al Sindaco la revoca dei provvedimenti cautelativi adottati ai sensi della lettera a), informando contestualmente l'EGATO ed il gestore idro-potabile. Il Sindaco, l'Azienda sanitaria locale, l'EGATO ed il gestore idro-potabile, ciascuno per quanto di propria competenza, informano i consumatori in ordine ai provvedimenti adottati e ai comportamenti da adottare, secondo i seguenti principi:
 - 1) sono fornite informazioni a tutti i consumatori interessati in merito alla valutazione sul potenziale pericolo per la salute umana e sulle relative cause, al superamento del valore di parametro e ai provvedimenti correttivi intrapresi, alle condizioni di uso e consumo dell'acqua, compresi divieti, limitazioni dell'uso o altri provvedimenti;
 - 2) le informazioni ai consumatori sono fornite e aggiornate periodicamente e tengono conto, in particolare, dei gruppi di popolazione maggiormente esposti a rischi per la salute connessi all'acqua; una volta stabilito che non sussiste più alcun pericolo potenziale per la salute umana, l'informazione sul ripristino del normale servizio è comunicata tempestivamente ai consumatori.
3. In caso di rilevamento di sostanze o composti inclusi nell'elenco di controllo di cui all'articolo 12, comma 10, in concentrazioni superiori ai valori indicativi in esso stabiliti, l'Autorità Sanitaria territorialmente competente:



- a) in ottemperanza all'articolo 7, richiede alla regione o provincia autonoma un adeguato monitoraggio nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque destinate al consumo umano;
 - b) in ottemperanza all'articolo 8, richiede ai gestori idro-potabili la verifica che il trattamento delle acque sia adeguato a raggiungere il valore indicativo o, se necessario, l'ottimizzazione del trattamento stesso;
 - c) adotta eventuali provvedimenti correttivi conformemente al comma 2, ritenuti necessari per proteggere la salute umana.
4. Ferma restando la non mancata conformità rispetto ai valori di parametro stabiliti nell'Allegato I, l'Autorità sanitaria locale provvede affinché la fornitura di acque destinate al consumo umano che rappresentano un potenziale pericolo per i consumatori, sia vietata o ne sia limitato l'uso e che sia preso ogni altro provvedimento correttivo necessario per tutelare la salute umana.

Articolo 16

(Deroghe)

1. La regione o provincia autonoma può stabilire deroghe ai valori di parametro fissati nell'Allegato I, Parte B, fino a un valore massimo ammissibile definito dalla stessa regione o provincia autonoma sulla base dei criteri di cui al comma 3, purché nessuna deroga presenti potenziale pericolo per la salute umana e sempreché l'approvvigionamento di acque destinate al consumo umano conformi ai valori di parametro non possa essere assicurato con nessun altro mezzo congruo.
2. Le deroghe stabilite in base al comma 1, sono limitate alle seguenti situazioni:
 - a) punti di prelievo di acque destinate al consumo umano afferenti ad una nuova area di alimentazione;
 - b) una nuova fonte di inquinamento rilevata nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque destinate al consumo umano, per parametri recentemente ricercati o individuati;
 - c) una circostanza imprevista ed eccezionale in un'area di alimentazione utilizzata per i punti di prelievo di acque destinate al consumo umano, che potrebbe comportare un superamento limitato temporaneo dei valori di parametro.
3. Il valore massimo ammissibile di cui al comma 1 è stabilito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su motivata richiesta della regione o provincia autonoma trasmessa al Ministero della salute.
4. Le deroghe concesse dalla regione o provincia autonoma ai sensi del comma 1, non possono essere superiori ad un periodo di tre anni. Sei mesi prima della scadenza di tale periodo, la Regione o Provincia autonoma trasmette al Ministero della salute una circostanziata relazione sui risultati conseguiti nel periodo di deroga in ordine alla qualità delle acque, comunicando e documentando ai sensi di quanto disposto al comma 3, l'eventuale necessità di un ulteriore periodo di deroga.
5. In casi eccezionali, e comunque limitatamente alle situazioni di cui al precedente comma 2, lettera a) e b), su motivata richiesta della Regione o Provincia autonoma fondata sulla relazione sui risultati conseguiti prodotta ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro della salute, da emanare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, valutata la documentazione pervenuta, può essere consentita la concessione di una seconda deroga per un periodo inferiore ai tre anni.



6. Le richieste motivate per tutte le deroghe concesse ai sensi dei commi da 1 a 5, dovranno riportate le seguenti informazioni:
 - a) motivi della richiesta di deroga, con indicazione della causa di non conformità della risorsa idrica;
 - b) parametri interessati, risultati dei controlli effettuati negli ultimi tre anni, valore massimo ammissibile in deroga proposto per ogni parametro;
 - c) area geografica, quantità di acqua fornita ogni giorno, popolazione coinvolta e eventuali effetti sugli operatori del settore alimentare interessati;
 - d) opportuno programma di controllo che preveda, se necessario, una maggiore frequenza dei controlli rispetto a quelli minimi previsti;
 - e) piano d'azione relativo alle necessarie misure correttive, compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi, la relativa copertura finanziaria e le disposizioni per il riesame;
 - f) durata necessaria della deroga richiesta.
7. Il Ministero della salute comunica alla Commissione europea le motivazioni della sua decisione in merito alla seconda deroga, unitamente ai risultati del riesame, entro 3 mesi dalla concessione della deroga stessa da parte della Regione o Provincia autonoma.
8. I provvedimenti di deroga emanati dalle regioni e provincie autonome ai sensi del presente articolo, sono trasmessi al Ministero della salute e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro e non oltre quindici giorni dalla loro adozione.
9. In deroga a quanto disposto dai commi da 1 a 8, se la regione o la provincia autonoma ritiene che l'inosservanza del valore di parametro sia trascurabile e se le azioni correttive intraprese a norma dell'articolo 15 sono sufficienti a risolvere il problema entro un periodo massimo di trenta giorni, fissa il valore massimo ammissibile per il parametro interessato e attua le necessarie misure per risolvere il problema non oltre il suddetto periodo, trasmettendo al Ministero della salute le informazioni sul ripristino della qualità dell'acqua.
10. Il ricorso alla procedura di cui al comma 9 non è consentito se l'inosservanza di uno stesso valore di parametro per un determinato approvvigionamento d'acqua si è verificata per oltre 30 giorni complessivi nel corso dei dodici mesi precedenti.
11. La regione o provincia autonoma che si avvale delle deroghe di cui al presente articolo provvede affinché la popolazione interessata sia tempestivamente e adeguatamente informata delle deroghe applicate e delle condizioni che le disciplinano. Ove occorra, la regione o provincia autonoma provvede inoltre a fornire raccomandazioni a gruppi specifici di popolazione per i quali la deroga possa costituire un rischio particolare. Le informazioni e raccomandazioni fornite alla popolazione fanno parte integrante del provvedimento di deroga. Gli obblighi di cui al presente comma sono osservati anche nei casi di cui al precedente comma 9, qualora la Regione o la Provincia autonoma lo ritenga opportuno.
12. La regione o provincia autonoma tiene conto delle deroghe adottate a norma del presente articolo ai fini della redazione dei piani di tutela delle acque e per ogni considerazione, valutazione e provvedimento correttivo previsto ai sensi degli articoli 7 e 8 e per la definizione dei programmi di controllo di cui all'articolo 12.
13. Il presente articolo non si applica alle acque fornite mediante cisterna ed a quelle confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano.



Articolo 17

(Accesso all'acqua destinata al consumo umano)

1. Le regioni e province autonome adottano le misure necessarie per migliorare l'accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare assicurandone l'accesso ai gruppi vulnerabili ed emarginati, migliorandone l'accesso per chi già ne beneficia e promuovendo l'uso di acque di rubinetto.
2. Ad integrazione della legislazione vigente sul territorio nazionale volta a garantire la fornitura del quantitativo minimo vitale di acqua agli utenti domestici del servizio idrico integrato che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale, al fine di assicurare gli obiettivi di cui al comma 1, le regioni e province autonome:
 - a) individuano sul proprio territorio le persone prive di accesso o con un accesso limitato alle acque destinate al consumo umano, compresi i gruppi vulnerabili tra cui senzatetto, rifugiati, individui appartenenti a culture minoritarie stanziali o nomadi, nonché i motivi di tale mancanza di accesso;
 - b) adottano le misure che ritengono necessarie e adeguate a garantire l'accesso all'acqua destinata al consumo umano;
 - c) adottano una disciplina volta a consentire e favorire l'accesso all'acqua, che comprenda obblighi di punti di accesso alle acque per gli edifici prioritari, quantomeno per aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari;
 - d) adottano azioni volte a promuovere l'utilizzo di acqua potabile di rubinetto:
 - 1) creando dispositivi e punti di erogazione dell'acqua all'esterno e all'interno degli spazi pubblici, nelle pubbliche amministrazioni e negli edifici pubblici, in modo proporzionato alla necessità di tali misure e tenendo conto delle condizioni locali specifiche, quali il clima e la geografia, e promuovendo la fruibilità dei punti di accesso all'acqua mediante appropriata informazione;
 - 2) incentivando la messa a disposizione di acqua potabile a titolo gratuito ai clienti di ristoranti, mense e servizi di ristorazione;
 - 3) avviando campagne di informazione per i cittadini circa la qualità dell'acqua destinata a consumo umano.
3. Le regioni e province autonome rendono disponibili una serie di dati contenenti le informazioni relative alle misure adottate per migliorare l'accesso e promuovere l'uso delle acque destinate al consumo umano di cui al precedente comma 2, inclusa la percentuale della popolazione che ne ha l'accesso, trasmettendola nel sistema AnTeA entro il 12 gennaio 2029 e aggiornandola successivamente ogni sei anni; tali disposizioni non si applicano all'acqua in bottiglia o in contenitori.
4. Le regioni e province autonome adottano misure atte a rendere possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti minimi previsti dall'Allegato I, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali.
5. Le regioni e province autonome, negli ambiti di loro competenza, esercitano poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorità locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana e all'accesso all'acqua.



Articolo 18

(Informazioni al pubblico)

1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, i gestori idro-potabili assicurano agli utenti informazioni adeguate e aggiornate sulla produzione, gestione e qualità dell'acqua potabile fornita, conformemente all'Allegato IV, punto A, e nel rispetto delle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a tutti gli utenti periodicamente, almeno una volta all'anno, nella forma più appropriata e facilmente accessibile, anche nella bolletta o con mezzi digitali quali applicazioni intelligenti, e comprendono almeno:
 - a) le informazioni concernenti la qualità delle acque destinate al consumo umano, inclusi i parametri indicatori;
 - b) il prezzo dell'acqua destinata al consumo umano fornita per litro e metro cubo;
 - c) il volume consumato dal nucleo familiare, almeno per anno o per periodo di fatturazione, nonché le tendenze del consumo familiare annuo, se tecnicamente fattibile e se tali informazioni sono a disposizione del gestore idro-potabile;
 - d) il confronto del consumo idrico annuo del nucleo familiare con la media nazionale, se applicabile, conformemente alla lettera c);
 - e) un collegamento al sito istituzionale contenente le informazioni di cui all'Allegato IV.
3. Al fine di assicurare gli obiettivi del presente articolo, l'ARERA adotta le misure necessarie per quanto di competenza, nell'ambito delle disposizioni di disciplina e controllo del servizio idrico integrato.
4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese disponibili da parte dei gestori idro-potabili nel cloud del Piano di Sicurezza dell'Acqua richiamato all'Allegato VI, Parte I, e trasmesse con periodicità almeno semestrale al CeNSiA attraverso il sistema AnTeA.

Articolo 19

(Istituzione del CeNSiA e di AnTeA e informazioni relative al controllo dell'attuazione della direttiva 2020/2184/UE)

1. Ai fini di assicurare un approccio sistemico nell'implementazione del presente decreto e la gestione e comunicazione efficiente dei dati funzionali al controllo dell'attuazione del decreto stesso, garantendo l'accesso al pubblico alle informazioni, e lo scambio di dati e di comunicazioni tra le Autorità competenti nazionali e dell'Unione europea, e tra queste e gli operatori del settore idropotabile, sono istituiti presso l'ISS:
 - a) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA), articolato in quattro aree funzionali: rischio microbiologico e virologico; rischio chimico; coordinamento, gestione e accesso ai dati; valutazione e approvazione di piani di sicurezza delle acque; il direttore del CeNSiA è scelto tra i dirigenti di ricerca dell'ISS ovvero tra professionalità di comprovata esperienza in Piani di sicurezza delle acque e protocollo su acqua e salute; per lo svolgimento delle proprie funzioni il CeNSiA si avvale di personale dell'ISS;
 - b) entro il 12 gennaio 2024, il sistema informativo centralizzato denominato "Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)".
2. Le funzioni del CeNSiA di cui al punto a) del comma 1, sono le seguenti:



- a) approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA), anche nell'ambito della valutazione della qualità tecnica dell'acqua e del servizio idrico integrato di competenza di ARERA; in particolare:
- 1) elaborazione, entro novanta giorni dalla data in entrata in operatività del Centro, delle “Linee guida per l’approvazione dei Piani di sicurezza dell’acqua per le forniture idro-potabili”, ai sensi degli articoli 6 e 8, sulla base dei criteri stabiliti all’Allegato VI, e successivo inoltro alla Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’acqua di cui all’articolo 6, comma 10, per sottoporle a giudizio di valutazione e validazione da parte della Commissione stessa;
 - 2) coordinamento del Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del PSA, come descritto nella Parte II, lettera D, dell’Allegato VI, istituito con decreto del Ministero della salute, su proposta del CeNSiA, da adottarsi entro centoottanta giorni dalla istituzione del CeNSiA, stabilita al comma 1, lettera a);
 - 3) formazione continua e qualifica degli esperti del Gruppo nazionale di cui al punto 2);
 - 4) verifica della conformità e funzionalità dei PSA anche attraverso verifiche ispettive sulla filiera idro-potabile e secondo quanto previsto dalle Linee guida richiamate al punto 1);
 - 5) formulazione dei giudizi di approvazione dei PSA richiesti dai gestori idro-potabili ai sensi dell’articolo 8, comma 1, e successiva notifica del giudizio al gestore idro-potabile, alla Regione e Provincia autonoma, alla ASL di competenza e ad ARERA, e da pubblicare sul sistema AnTeA;
 - 6) elaborazione delle rendicontazioni e programmazioni annuali sullo stato delle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile, successivo inoltro alla Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’acqua per la valutazione e approvazione ai sensi dell’articolo 20, comma 3, lettera d), e pubblicazione sul sistema AnTeA, anche ai fini dell’accessibilità delle informazioni alle autorità dell’Unione europea ai sensi del successivo comma 4, lettera d), da effettuare entro il mese di marzo di ogni anno a partire dal 2030;
- b) rilascio delle autorizzazioni per l’immissione sul mercato nazionale dei ReMaF in conformità al presente decreto;
- c) gestione del sistema informativo centralizzato AnTeA, sulla base degli indirizzi del Ministero della salute e delle indicazioni fornite dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica con il supporto di ISPRA, in accordo ai successivi commi 4 e 5;
- d) produzione e comunicazione di evidenze funzionali a garantire le azioni previste all’articolo 17, anche per quanto riguarda l’accesso universale ed equo a quantità adeguate di acqua potabile e a servizi igienici sicuri, aumentando la resilienza del ciclo idrico integrato rispetto a diversi scenari di pressioni climatiche e ambientali.
3. Il sistema AnTeA di cui al comma 1, lettera b), è allineato con i sistemi informativi istituiti a livello di Unione europea e con il riparto delle competenze delle Autorità nazionali sanitarie e ambientali preposte alla protezione e alla vigilanza sui corpi idrici da destinare al consumo umano e sulle acque destinate al consumo umano, e ha le seguenti finalità:
- a) assicurare l’acquisizione, l’elaborazione, l’analisi e la condivisione di dati di monitoraggio e controllo relativi alla qualità delle acque da destinare e destinate a consumo umano, funzionali all’attuazione del presente decreto, con particolare riguardo agli obiettivi generali di cui all’articolo 4;



- b) assicurare la comunicazione, l'integrazione e la condivisione dei dati tra le Autorità ambientali e sanitarie competenti a livello nazionale, regionale e locale, e tra queste e gli operatori del settore idropotabile;
- c) garantire un idoneo accesso al pubblico delle informazioni di cui all'articolo 18 e all'Allegato IV;
- d) assicurare la disponibilità, l'aggiornamento e l'accessibilità delle informazioni e dei dati di cui al comma 6, alla Commissione europea, all'Agenzia Europea per l'Ambiente e al Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, al minimo della serie di informazioni contenenti i dati relativi al superamento dei valori di parametro e agli incidenti di una certa rilevanza;
- e) assicurare lo scambio di informazioni per le rispettive finalità di competenza con ARERA, ISTAT e altre istituzioni nazionali, nonché con l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e altre organizzazioni internazionali.

4. Il sistema AnTeA contiene:

- a) una serie di dati sulle informazioni al pubblico sulle misure adottate per migliorare l'accesso all'acqua di cui all'articolo 17, comma 3;
- b) una serie di dati sulle valutazioni e gestioni del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque destinate al consumo umano, effettuate ai sensi di cui articolo 4, comma 6, e in conformità all'articolo 7, da rendere disponibile a decorrere dal 12 luglio 2027 e regolarmente aggiornata almeno ogni sei anni, compresi i seguenti elementi:
 - 1) caratterizzazione delle aree di alimentazione per i punti di prelievo, come definito all'articolo 7, comma 3, lettera a);
 - 2) risultati del monitoraggio nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c);
 - 3) in forma concisa, le informazioni sulle misure adottate ai sensi dell'articolo 7, comma 10;
- c) per le finalità di cui al comma 4, lettera d), del presente articolo, una serie di dati sulle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni, effettuate ai sensi dell'articolo 6, comma 8, e in conformità all'articolo 9, da rendere disponibile a decorrere dal 12 gennaio 2029 e regolarmente aggiornata almeno ogni sei anni, compresi i seguenti elementi:
 - 1) i risultati dei controlli dei parametri elencati in Allegato I, Parte D;
 - 2) in forma concisa, le informazioni sulle misure adottate, e sui progressi compiuti, anche per quanto concerne le misure tese a sostituire le componenti di piombo laddove è stato economicamente e tecnicamente fattibile;
- d) una sezione dedicata alle informazioni relative alle richieste di autorizzazione e alle registrazioni dei ReMaF;
- e) per le finalità di cui al comma 4, lettera d), del presente articolo, una serie di dati sui risultati dei controlli di cui agli articoli 12, 13 e 14 nonché sui casi di superamento dei valori di parametro stabiliti nell'Allegato I, parti A e B, da rendere disponibile a decorrere dal 12 gennaio 2029 e annualmente aggiornata, comprese le informazioni sui provvedimenti correttivi adottati in conformità all'articolo 15;
- f) per le finalità di cui al comma 4, lettera d), del presente articolo, una serie di dati e informazioni, da rendere disponibile a decorrere dal 12 gennaio 2029 e annualmente aggiornata, sugli incidenti attinenti all'acqua destinata al consumo umano che hanno generato un potenziale rischio per la salute umana, a prescindere da qualsiasi mancata conformità ai



valori di parametro che si sia verificata, protrattisi per più di 10 giorni consecutivi e che abbiano interessato almeno mille persone, comprese le cause e i provvedimenti correttivi adottati in conformità dell'articolo 15;

- g) per le finalità di cui al comma 4, lettera d), del presente articolo, una serie di dati e informazione, da rendere disponibile a decorrere dal 12 gennaio 2029 e opportunamente aggiornata, su tutte le deroghe concesse a norma dell'articolo 16, commi 4 e 5, comprese le informazioni previste all'articolo 16, comma 6.
5. Ove possibile, i servizi relativi ai dati territoriali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, di attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE), sono utilizzati al fine di presentare la serie di dati di cui al comma 4.
6. Il CeNSiA recepisce, ove necessario, gli atti di esecuzione che la Commissione europea adotta per specificare il formato e le modalità della presentazione delle informazioni relative al controllo dell'attuazione da fornire a norma del presente articolo, rendendoli disponibili sul sistema informativo AnTeA.

Articolo 20

(Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua)

1. Per le attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio (PSA) di cui all'articolo 6, comma 6, con decreto del Ministero della salute, da adottare entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita la Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua.
2. La Commissione nazionale di cui al comma 1, è composta da:
- a) due rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno con funzione di Presidente della Commissione;
 - b) due rappresentanti dell'ISS, di cui uno referente del CeNSiA;
 - c) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
 - d) un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;
 - e) un rappresentante del Coordinamento Interregionale della Prevenzione, Commissione Salute, Conferenza delle regioni e delle Province Autonome;
 - f) un rappresentante di SNPA;
 - g) un rappresentante di ARERA;
 - h) un rappresentante degli EGATO.
3. Alla Commissione nazionale di cui al comma 1, sono attribuite le seguenti funzioni:
- a) svolge compiti di indirizzo e sorveglianza in materia di valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile, secondo un piano triennale di azioni;
 - b) ai sensi degli articoli 6 e 8 e secondo i requisiti generali stabiliti in Allegato VI, valuta, per l'approvazione, le Linee guida per l'approvazione dei Piani di sicurezza dell'acqua per le forniture idro-potabili di cui all'articolo 19, comma 2), lettera a), punto 1), e le successive revisioni;
 - c) su proposta del CeNSiA, definisce i criteri di qualifica degli esperti del "Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del PSA" di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), punto 2), e approva annualmente la composizione del Gruppo stesso;



- d) valuta, per l'approvazione, su proposta del CeNSiA, le rendicontazioni e le programmazioni annuali sulle approvazioni delle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile.
4. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 21

(Revisione e modifica degli Allegati)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono recepite:
- a) le modifiche dell'Allegato III sulle specifiche per l'analisi dei parametri, ove necessario, che la Commissione può apportare attraverso l'adozione di atti delegati, al fine di adeguarle alle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche;
 - b) le modifiche del valore di parametro del bisfenolo-A nell'Allegato I, Parte B, che la Commissione può apportare attraverso l'adozione di atti delegati, al fine di adeguarlo alle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche.

Articolo 22

(Competenze delle Regioni speciali e Province autonome)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 23

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato:
- a) il gestore idro-potabile che fornisce acqua destinata al consumo umano in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lett. a), b) e c), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 16.000 a 92.000 euro;
 - b) gestore della distribuzione idrica interna che viola le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, per le acque fornite attraverso sistemi di distribuzione interni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 46.000 euro;
 - c) chiunque utilizza in un'impresa alimentare, mediante incorporazione o contatto, acqua non conforme alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, seppur lo sia nel punto di consegna, per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione, l'immissione sul mercato di prodotti o sostanze destinate al consumo umano, che ha conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale e ripercussioni, dirette o indirette, sulla salute dei consumatori interessati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 46.000 euro;
 - d) chiunque distribuisce acqua destinata al consumo umano attraverso case dell'acqua, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 46.000 euro;



- e) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile ai sensi dell'articolo 8, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 a 70.000 euro;
 - f) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione delle misure dirette a escludere rischi di contaminazione di acque destinate a consumo umano con acque di qualità non adeguata menzionate all'articolo 3, comma 1, lettera d), è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 12.000 euro;
 - g) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione di valutazione e gestione del rischio del sistema di distribuzione idrica interno degli edifici prioritari e di talune navi ai sensi dell'articolo 9, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 23.000 euro;
 - h) l'inosservanza dell'obbligo di implementazione dei controlli interni ai sensi dell'articolo 14, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 46.000 euro;
 - i) l'inosservanza dei provvedimenti imposti dalle competenti Autorità per ripristinare la qualità delle acque destinate al consumo umano a tutela della salute umana, è punita:
 - 1) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua non è fornita al pubblico;
 - 2) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 46.000 euro se i provvedimenti riguardano edifici o strutture in cui l'acqua è fornita al pubblico;
 - 3) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 16.000 a 92.000 euro se i provvedimenti riguardano i sistemi di fornitura idro-potabile;
 - l) la violazione degli adempimenti di trasmissione dei risultati dei controlli interni secondo le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro;
 - m) il gestore idro-potabile che non ottempera agli obblighi di informazione al pubblico di cui all'articolo 18, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 23.000 euro;
 - n) la violazione dei criteri aggiuntivi di idoneità adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, per i materiali che entrano a contatto con acqua destinata al consumo umano, o stabilisce per la valutazione della conformità dei ReMaF come indicato in Allegato IX, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 80.000 euro;
2. Salvo che il fatto costituisca reato, relativamente ai ReMaF prodotti ovvero immessi sul mercato nazionale successivamente alla data indicata all'articolo 11, comma 4:
- a) chiunque immette sul mercato nazionale, o importa per l'immissione sul mercato nazionale, ReMaF in assenza o in difformità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del presente decreto, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 92.000 euro;
 - b) chiunque utilizza ReMaF non conformi ai requisiti tecnici di idoneità per l'uso convenuto, riportati in Allegato IX, sezioni B, C e D, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 80.000 euro;
 - c) l'operatore economico che non ottempera agli obblighi di informazione all'Organismo di certificazione sui ReMaF di cui all'articolo 11, comma 11, lettera h), è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro;



- d) chiunque non ottempera agli oneri di conservazione della documentazione sui ReMaF di cui all'articolo 11, comma 14, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro.
3. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, provvedono le autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
 4. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate per le violazioni di cui al presente decreto dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 5. L'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è aggiornata ogni due anni, sulla base delle variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, rilevato dall'Istat, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.
 6. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 7. Per la graduazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, l'autorità competente, oltre ai criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689 del 1981, può tener conto dei danni cagionati a cose o persone per effetto della violazione di disposizioni del presente decreto.

Articolo 24

(Norme transitorie)

1. Le autorità ambientali e sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni tempestività, e comunque non oltre il 12 gennaio 2026, le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro di cui all'Allegato I, Parte B, per quanto riguarda: bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS-totale, somma di PFAS e uranio.
2. Il controllo dei parametri di cui al comma 1 assume carattere di obbligo a decorrere dal 12 gennaio 2026.

Articolo 25

(Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, è abrogato e i rinvii operati dalla normativa vigente a tale decreto legislativo si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

Articolo 26

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione dei commi 2 e 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



2. Agli oneri derivanti dalla istituzione e pubblicazione di AnTeA di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), pari a 2,5 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del Piano Nazionale per gli Investimenti complementari di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
3. Per le attività di cui all'articolo 19, comma 2, nonché per gli oneri di funzionamento del sistema informativo centralizzato AnTeA di cui al suddetto articolo 19, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente versamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al "Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione" presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



ALLEGATO I (articolo 3)

REQUISITI MINIMI RELATIVI AI VALORI DI PARAMETRO UTILIZZATI PER VALUTARE LA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

Parte A

Parametri microbiologici

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
Enterococchi intestinali	0	numero/100 ml	Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l'unità di misura è «numero/250 ml»
Escherichia coli (E. coli)	0	numero/100 ml	Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l'unità di misura è «numero/250 ml»

Parte B

Parametri chimici

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
Acrilammide	0,10	µg/l	Il valore di parametro di 0,10 µg/l si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.
Antimonio	10	µg/l	
Arsenico	10	µg/l	
Benzene	1,0	µg/l	
Benzo(a)pirene	0,010	µg/l	
Bisfenolo A	2,5	µg/l	
Boro	1,5	mg/l	Il valore di parametro di 2,4 mg/l si applica qualora l'acqua desalinizzata sia la principale fonte del sistema di fornitura in questione o in regioni in cui le condizioni geologiche potrebbero causare livelli elevati di boro nelle acque sotterranee.
Bromato	10	µg/l	
Cadmio	5,0	µg/l	
Clorato	0,25	mg/l	Quando per la disinfezione delle acque destinate al consumo umano si utilizza un metodo di disinfezione che genera clorato, in particolare diossido di cloro, si applica il valore di parametro di 0,70 mg/l. Ove possibile, i gestori idro-potabili si adoperano per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione. Questo parametro è misurato esclusivamente se si utilizzano i metodi di disinfezione in questione.
Clorito	0,25	mg/l	Il valore di parametro di 0,25 mg/l deve essere soddisfatto al più tardi il 12 gennaio 2026. Quando per la disinfezione delle acque destinate al consumo umano si utilizza un metodo di disinfezione che genera clorito, in particolare diossido di cloro, si applica il valore di parametro di 0,70 mg/l. Ove possibile, i gestori idro-potabili si adoperano per applicare valori inferiori senza compromettere la disinfezione. Questo parametro è misurato esclusivamente se si utilizzano i metodi di disinfezione in questione.
Cromo	25	µg/l	Il valore di parametro del cromo deve essere soddisfatto al più tardi il 12 gennaio 2026. Il valore di parametro del cromo fino al 11 gennaio 2026 è pari a 50 µg/l.



			Le regioni e Province autonome, le Aziende sanitarie locali ed i gestori idro-potabili, ciascuno per quanto di competenza, devono provvedere affinché venga ridotta al massimo la concentrazione di cromo nelle acque destinate al consumo umano durante il suddetto periodo di transizione, per conformarsi al nuovo valore di parametro. Nell'attuazione delle misure intese a garantire il raggiungimento del valore in questione deve darsi gradualmente priorità ai punti in cui la concentrazione di cromo nelle acque destinate al consumo umano è più elevata e l'origine non è geogenica.
Rame	2,0	mg/l	
Cianuro	50	µg/l	
1,2-dicloroetano	3,0	µg/l	
Epicloridrina	0,10	µg/l	Il valore di parametro di 0,10 µg/l si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.
Fluoruro	1,5	mg/l	
Acidi aloacetici (HAAs)	60	µg/l	Questo parametro è misurato esclusivamente se per la disinfezione delle acque destinate al consumo umano si utilizzano metodi di disinfezione suscettibili di generare acidi aloacetici. Esso è la somma delle seguenti cinque sostanze rappresentative: acido monocloro-, dicloro-, e tricloro-acetico, acido mono- e dibromo-acetico.
Piombo	5,0	µg/l	Il valore di parametro di 5,0 µg/l deve essere soddisfatto al più tardi entro il 12 gennaio 2036. Il valore di parametro per il piombo fino a tale data è 10 µg/l.
			Dopo tale data, il valore di parametro di 5,0 µg/l deve essere soddisfatto al punto di consegna.
Mercurio	1,0	µg/l	
Microcistina-LR	1,0	µg/l	È necessario che questo parametro sia misurato esclusivamente in caso di potenziali fioriture algali (densità crescente di cellule cianobatteriche o potenziale formazione di efflorescenze) nell'acqua da destinare a consumo umano, secondo i criteri definiti nelle Linee guida per la gestione del rischio cianobatteri in acque destinate a consumo umano, Rapporti ISTISAN 11/35 Pt. 2 e s.m.i.
Nichel	20	µg/l	
Nitrati	50	mg/l	Deve essere soddisfatta la condizione: $[\text{nitrati}]/50 + [\text{nitrati}]/3 \leq 1$, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO ₃) e per il nitrito (NO ₂), e il valore di parametro di 0,10 mg/l per i nitrati sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento.
Nitriti	0,50	mg/l	Deve essere soddisfatta la condizione: $[\text{nitrati}]/50 + [\text{nitrati}]/3 \leq 1$, ove le parentesi quadre esprimono la concentrazione in mg/l per il nitrato (NO ₃) e per il nitrito (NO ₂), e il valore di parametro di 0,10 mg/l per i nitriti sia raggiunto nelle acque provenienti da impianti di trattamento.
Antiparassitari	0,10	µg/l	Per «antiparassitari» s'intende: — insetticidi organici — erbicidi organici — fungicidi organici — nematocidi organici — acaricidi organici — algicidi organici — rodenticidi organici — slimicidi organici — prodotti connessi (tra l'altro regolatori della crescita)



			e relativi metaboliti ai sensi dell'articolo 3, punto 32, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ritenuti pertinenti per le acque destinate al consumo umano. Un metabolita di antiparassitari è considerato pertinente per le acque destinate al consumo umano se esistono motivi per ritenere che possieda proprietà intrinseche, comparabili a quelle della sostanza madre, in termini di attività antiparassitaria bersaglio o che generi (esso stesso o i suoi prodotti di trasformazione) un rischio per la salute dei consumatori.
			Il valore di 0,10 µg/l si applica ad ogni singolo antiparassitario. Nel caso di aldrina, dieldrina, eptacloro ed eptacloro epossido, il valore di parametro è pari a 0,030 µg/l. Il monitoraggio è necessario solo per gli antiparassitari di cui è probabile la presenza in un determinato sistema di fornitura . Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri, la Commissione può istituire una banca dati di antiparassitari e dei relativi metaboliti tenendo conto della loro possibile presenza nelle acque destinate al consumo umano.
Antiparassitari - Totale	0,50	µg/l	Per «antiparassitari — totale» si intende la somma di tutti i singoli antiparassitari — sopra precisati — rilevati e quantificati nella procedura di monitoraggio.
PFAS Totale	0,50	µg/l	Per «PFAS — totale» si intende la totalità delle sostanze per- e polifluoroalchiliche. Tale valore di parametro si applica esclusivamente dopo l'elaborazione di orientamenti tecnici per il monitoraggio di tale parametro in conformità dell'articolo 12, comma 9. Le regioni e Province autonome possono quindi decidere di utilizzare uno o entrambi i parametri «PFAS — totale» o «Somma di PFAS». L'Autorità sanitaria locale preposta al controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano, sentita l'autorità sanitaria regionale e l'ISS può adottare valori più restrittivi in specifiche circostanze territoriali, tenuto conto in particolare dell'esposizione pregressa alle sostanze per- e polifluoroalchiliche della popolazione interessata.
Somma di PFAS	0,10	µg/l	Per «somma di PFAS» si intende la somma di tutte le sostanze per- e polifluoroalchiliche ritenute preoccupanti per quanto riguarda le acque destinate al consumo umano di cui all'Allegato III, Parte B, punto 3. Si tratta di un sottoinsieme di sostanze «PFAS — totale» contenenti un Gruppo perfluoroalchilico con tre o più atomi di carbonio (vale a dire $-C_nF_{2n}-$, $n \geq 3$) o un Gruppo perfluoroalchilicetere con due o più atomi di carbonio (vale a dire $-C_nF_{2n}OC_mF_{2m}-$, n e $m \geq 1$). L'Autorità sanitaria locale preposta al controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano, sentita l'autorità sanitaria regionale e l'ISS può adottare valori più restrittivi in specifiche circostanze territoriali, tenuto conto in particolare dell'esposizione pregressa alle sostanze per- e polifluoroalchiliche della popolazione interessata.
Idrocarburi policiclici aromatici	0,10	µg/l	Somma delle concentrazioni dei seguenti composti specifici: benzo(b) fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene e indeno(1,2,3-cd)pirene.
Selenio	20	µg/l	Il valore di parametro di 30 µg/l si applica per le regioni e province autonome in cui le condizioni geologiche potrebbero comportare livelli elevati di selenio nelle acque sotterranee.
Tetracloroetilene e tricloroetilene	10	µg/l	Somma delle concentrazioni di tali due parametri.



Triometani - Totale	30	µg/l	Ove possibile, i gestori idro-potabili si adoperano per applicare valori di parametro inferiori senza compromettere la disinfezione. Essa è la somma delle concentrazioni dei seguenti composti specifici: cloroformio, bromoformio, dibromoclorometano, e bromodichlorometano.
Uranio	30	µg/l	
Vanadio	140	µg/l	
Vinilcloruro	0,50	µg/l	Il valore di parametro di 0,50 µg/l si riferisce alla concentrazione monomerica residua nell'acqua calcolata secondo le specifiche del rilascio massimo del polimero corrispondente a contatto con l'acqua.

Parte C

C1. Parametri indicatori

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
Alluminio	200	µg/l	
Ammonio	0,50	mg/l	
Cloruro	250	mg/l	L'acqua non deve essere corrosiva.
Clostridium perfringens spore comprese	0	Numero/100 ml	Questo parametro deve essere misurato se indicato come appropriato dalla valutazione del rischio.
Colore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		
Conduttività	2 500	µS cm ⁻¹ a 20 °C	L'acqua non deve essere aggressiva.
Concentrazione ioni idrogeno	≥ 6,5 e ≤ 9,5	Unità pH	L'acqua non deve essere aggressiva. Per le acque non frizzanti confezionate in bottiglie o contenitori il valore minimo può essere ridotto a 4,5 unità pH. Per le acque naturalmente ricche di anidride carbonica o arricchite artificialmente, il valore minimo può essere inferiore.
Ferro	200	µg/l	
Manganese	50	µg/l	
Odore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		
Ossidabilità	5,0	mg/l O ₂	Se si analizza il parametro TOC non è necessario misurare questo valore.
Solfato	250	mg/l	L'acqua non deve essere corrosiva.
Sodio	200	mg/l	
Sapore	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		
Conteggio delle colonie a 22 °C	Senza variazioni anomale		
Batteri coliformi	0	numero/100 ml	Per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, l'unità di misura è «numero/250 ml». Per la valutazione di rischio ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d, si rimanda alla Circolare del Ministero della salute 13400 del 1aprile 2021, e successive modifiche o integrazioni.



Carbonio organico totale (TOC)	Senza variazioni anomale		Non è necessario misurare questo parametro per forniture d'acqua inferiori a 10.000 m ³ al giorno.
Torbidità	Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale		

C2: Parametri indicatori raccomandati per acque sottoposte a trattamento di desanizzazione

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
Solidi disciolti totali	≥ 100	mg/l	Il valore soglia deve essere assicurato mediante adeguata miscelazione con acque destinate a consumo umano di diversa origine o adeguati trattamenti di remineralizzazione.
Durezza totale	≥ 15	°F	Il valore soglia deve essere assicurato mediante adeguata miscelazione con acque destinate a consumo umano di diversa origine o adeguati trattamenti di remineralizzazione.
Calcio	≥ 30	mg/l	Il valore soglia deve essere assicurato mediante adeguata miscelazione con acque destinate a consumo umano di diversa origine o adeguati trattamenti di remineralizzazione.
Magnesio	≥ 10	mg/l	Il valore soglia deve essere assicurato mediante adeguata miscelazione con acque destinate a consumo umano di diversa origine o adeguati trattamenti di remineralizzazione.

Tali valori possono essere applicati anche in caso di processi di addolcimento.

I valori soglia si intendono come media mensile o trimestrale e comunque non dovrebbero essere superati almeno per > 25% dei controlli effettuati nell'anno.

PARTE D

Parametri pertinenti per la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici

Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Note
Legionella	< 1 000	CFU/l	Questo valore di parametro è definito ai fini degli articoli 9 e 14. Le azioni previste da tali articoli potrebbero essere prese in considerazione anche al di sotto del valore di parametro, ad esempio in caso di infezioni e focolai. In questi casi va confermata la fonte dell'infezione e identificata la specie di Legionella.
Piombo	5,0	µg/l	Il valore di parametro è definito ai fini degli articoli 9 e 14 e deve essere rispettato almeno al punto di uso dei sistemi di distribuzione interni negli edifici prioritari. I gestori dei sistemi di distribuzione interni di edifici, locali e navi devono adoperarsi al massimo per raggiungere un valore più basso, ossia 5,0 µg/l, al più tardi entro il 12 gennaio 2036, in conformità a quanto stabilito all'articolo 5.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 dell'24.11.2009, pag. 1).



CONTROLLO E MONITORAGGIO

Parte A

Obiettivi generali e requisiti dei programmi di controllo per le acque destinate al consumo umano.

1. I programmi di controllo stabiliti a norma dell'articolo 12, comma 2, per le acque destinate al consumo umano assicurano gli obiettivi di seguito indicati:
 - a) individuare le misure più adeguate a prevenire e tenere sotto controllo i rischi per la salute umana in tutta la filiera idro-potabile e a verificare che dette misure siano efficaci nel tempo, e che le acque destinate al consumo umano siano salubri e pulite nel punto in cui i valori devono essere rispettati;
 - b) mettere a disposizione informazioni sulla qualità dell'acqua fornita per il consumo umano al fine di dimostrare che gli obblighi di cui all'articolo 4, nonché i valori parametrici stabiliti conformemente all'articolo 5, siano rispettati;
2. I programmi di controllo rispondono ai seguenti requisiti:
 - a) vengono elaborati su base pluriennale, o almeno annuale, e sono riesaminati regolarmente e aggiornati o confermati almeno ogni sei anni;
 - b) possono essere modificati o integrati sia per periodi transienti che per l'intera durata della programmazione in ragione di esigenze sito-specifiche, in particolar modo correlate a cambiamenti degli scenari di rischi ambientali, climatici e sanitari.
3. I programmi di controllo includono una delle seguenti misure o una loro combinazione:
 - a) raccolta e analisi di campioni discreti delle acque;
 - b) misurazioni registrate attraverso un processo di monitoraggio continuo;
 - c) verifica delle registrazioni inerenti la funzionalità e lo stato di manutenzione delle attrezzature;
 - d) ispezioni dell'area di prelievo delle acque, del trattamento, dello stoccaggio e delle infrastrutture di distribuzione, fatte salve le prescrizioni in materia di controllo di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), e all'articolo 9, comma 2, lettera c).
4. I programmi di controllo riguardano:
 - a) i punti di prelievo delle acque superficiali e/o sotterranee da destinare al consumo umano;
 - b) gli impianti di adduzione, di accumulo, di trattamento;
 - c) le reti di distribuzione del gestore idro-potabile;
 - d) le reti di distribuzione interna;
 - e) gli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori;
 - f) le acque confezionate;
 - g) le acque utilizzate nelle imprese alimentari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a, punto 2);
 - h) le acque fornite mediante cisterna, fissa e mobile e, ove necessario, l'idoneità delle strutture e del mezzo di trasporto;
 - i) ogni altra circostanza rilevante per la qualità delle acque destinate al consumo umano;
 - j) l'efficacia della disinfezione, ove applicata, accertando che la contaminazione da presenza di sottoprodotti di disinfezione sia mantenuta al livello più basso possibile senza compromettere la disinfezione stessa;
 - k) la qualità dei materiali e dei ReMaF e le condizioni di conservazione e impiego di questi.
5. I programmi di controllo comprendono anche i programmi di monitoraggio operativo funzionali principalmente a fornire un riscontro rapido delle prestazioni operative e dei problemi relativi alla qualità



dell'acqua nella filiera idro-potabile, consentendo di adottare rapidamente provvedimenti correttivi predeterminati. Tali programmi riguardano specificamente la fornitura, tenendo conto dei risultati dell'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi e della valutazione del rischio del sistema di fornitura, e sono intesi a confermare l'efficacia di tutte le misure di controllo su prelievo, trattamento, distribuzione e stoccaggio.

Il programma di monitoraggio operativo include il monitoraggio del parametro della «torbidità in uscita all'impianto di trattamento dell'acqua» per controllare periodicamente l'efficacia dei processi di eliminazione fisica mediante filtrazione, in conformità con i valori di riferimento e le frequenze indicate nella Tabella seguente (non applicabile alle acque sotterranee in cui la torbidità è causata dal ferro e dal manganese):

Parametro operativo	Valore di riferimento
Torbidità delle acque in uscita all'impianto di trattamento dell'acqua	0,3 NTU nel 95 % dei campioni e nessun superamento di 1 NTU
Volume (m ³) di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di fornitura	Frequenza minima di campionamento e analisi
≤ 1 000	Settimanale
> 1 000 fino a ≤ 10 000	Una volta al giorno
> 10 000	Continuo

Il programma di monitoraggio operativo include inoltre il monitoraggio dei seguenti parametri nelle acque non trattate al fine di controllare l'efficacia dei processi di trattamento contro i rischi microbiologici:

Parametro operativo	Valore di riferimento	Unità di misura	Note
Colifagi somatici	50 (per acque non trattate)	unità formanti colonia (UFC)/100 ml	Questo parametro deve essere misurato se indicato come appropriato dalla valutazione del rischio. Se rilevato in acque non trattate in concentrazioni > 50 UFC/100 ml, dovrebbe essere ricercato anche dopo le fasi del processo di trattamento volte a determinare la riduzione logaritmica da parte delle barriere esistenti e a valutare se il rischio di persistenza di virus umani è sufficientemente sotto controllo.

6. La verifica dei requisiti minimi di qualità delle acque destinate al consumo umano di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, ai punti di conformità di cui all'articolo 5, comma 1, costituisce una parte fondamentale del programma di controllo, conformemente a quanto indicato in articolo 12, comma 2. A tal fine le Regioni e Province autonome, avvalendosi delle Autorità sanitarie e ambientali territorialmente competenti, degli EGATO e dei gestori idro-potabili, definiscono nell'ambito del programma di controllo, le attività di campionamento e analisi per la verifica della conformità attraverso le seguenti fasi.

- a) Si predispongono un elenco di tutte le reti idriche suddivise in zone di fornitura riportando per ognuna di queste: i) identificativo, ii) gestore idro-potabile, iii) Comuni (o le frazioni dei Comuni) serviti, iv) relativa popolazione complessiva servita.
- b) Si prendono in esame tutte le zone di fornitura.
- c) Per ogni zona di fornitura presa in esame, si provvede a:
 - i. raccogliere i dati disponibili utili per definire il programma di controllo e stabilire criteri per la definizione della priorità di controllo sia in relazione alle zone di fornitura che per l'individuazione dei punti di prelievo nelle specifiche zone di fornitura, basandosi, tra l'altro sui seguenti elementi:



- popolazione complessiva fornita nella zona di fornitura;
 - analisi di rischio eseguita in base agli articoli 6, 7, 8, 9, con particolare riguardo ai rischi collegati ai cambiamenti climatici;
 - dati dei controlli storici;
 - ogni altra informazione rilevante, tra cui deroghe, reclami delle utenze e dati sulle perdite di rete;
 - risorse disponibili per l'esecuzione dei controlli;
 - necessità di garantire la più estesa copertura delle zone di fornitura nel tempo;
- ii. individuare i punti di prelievo sia per i controlli esterni che per i controlli interni e stabilire la frequenza del controllo per ogni parametro e per ogni punto di prelievo tenendo conto delle prescrizioni di cui all'articoli 12, 13 e 14 e dell'Allegato II, Parte B.
- d) Si definisce la durata del programma di controllo e la procedura del riesame del programma.
- e) Si assicura la diffusione del programma a tutte le autorità competenti e ai gestori idro-potabili.

Parte B

Parametri e frequenze di campionamento

1. Elenco dei parametri

Gruppo A

Occorre controllare i seguenti parametri (Gruppo A) secondo la frequenza di cui alla Tabella 1 del punto 2:

- a) *Escherichia coli* (E. coli), enterococchi intestinali, batteri coliformi, conteggio delle colonie a 22 °C, colore, torbidità, sapore, odore, pH, e conduttività;
- b) altri parametri ritenuti pertinenti per il programma di controllo, conformemente all'articolo 12, comma 4, lettera a), e se del caso, attraverso la valutazione del rischio eseguita sul sistema di fornitura a norma dell'articolo 8 e alla Parte C del presente Allegato.

In circostanze specifiche, ai parametri del Gruppo A vanno aggiunti quelli elencati di seguito:

- a) ammonio e nitrito, se si utilizza la clorammina;
- b) alluminio e ferro, se utilizzati come prodotti chimici per il trattamento delle acque.

Escherichia coli (E. coli) ed enterococchi intestinali sono considerati «parametri fondamentali» e le loro frequenze di monitoraggio non possono essere ridotte in base alla valutazione del rischio eseguita sul sistema di fornitura conformemente all'articolo 8 e alla Parte C del presente Allegato. Essi sono sempre sottoposti a monitoraggio almeno con la frequenza indicata nella Tabella 1, Parte 2, del presente Allegato.

Gruppo B

Al fine di determinare la conformità ai valori parametrici stabiliti al presente decreto, occorre monitorare tutti gli altri parametri non previsti nel Gruppo A e stabiliti a norma dell'articolo 4, eccetto i parametri dell'Allegato I, Parte D, con la frequenza indicata nella Tabella 1 del punto 2, tranne nel caso che una diversa frequenza di campionamento sia determinata sulla base della valutazione del rischio del sistema di fornitura effettuata conformemente all'articolo 8 e alla Parte C del presente Allegato.

2. Frequenza di campionamento

Tabella 1 - Frequenza minima di campionamento e analisi per il controllo di conformità



Volume di acqua distribuito o prodotto ogni giorno in una zona di fornitura idro-potabile (cfr. note 1 e 2) m ³		Parametri — Gruppo A numero di campioni all'anno	Parametri — Gruppo B numero di campioni all'anno
	< 10	> 0 (cfr. nota 3)	> 0 (cfr. nota 3)
≥ 10	≤ 100	2	1 (cfr. nota 4)
> 100	≤ 1 000	4	1
> 1 000	≤ 10 000	4 per i primi 1 000 m ³ /d + 3 per ogni 1 000 m ³ /d aggiuntivi e relativa frazione del volume totale (cfr. nota 2)	1 per i primi 1 000 m ³ /d + 1 per ogni 4 500 m ³ /d aggiuntivi e relativa frazione del volume totale (cfr. nota 2)
> 10 000	≤ 100 000		3 per i primi 10.000 m ³ /d + 1 per ogni 10.000 m ³ /d aggiuntivi e relativa frazione del volume totale (cfr. nota 2)
> 100 000			12 per i primi 100.000 m ³ /d + 1 per ogni 25.000 m ³ /d aggiuntivi e relativa frazione del volume totale (cfr. nota 2)

Nota 1: i volumi calcolati rappresentano una media su un anno civile. Per determinare la frequenza minima è possibile basarsi sul numero di abitanti in una zona di approvvigionamento invece che sul volume d'acqua, supponendo un consumo di 200 l/ (giorno*pro capite).

Nota 2: la frequenza indicata è così calcolata: ad esempio $4\ 300\ \text{m}^3/\text{d} = 16$ campioni per i parametri del Gruppo A (quattro per i primi 1 000 m³/d + 12 per gli ulteriori 3 300 m³/d).

Nota 3: per i gestori idro-potabili, se non è stata concessa un'esenzione dal campo di applicazione del presente decreto a norma dell'articolo 3, comma 4, la frequenza minima di campionamento è stabilita per i parametri del Gruppo A e del Gruppo B, a condizione che i parametri fondamentali siano monitorati almeno una volta all'anno.

Nota 4: La frequenza di campionamento può essere ridotta, a condizione che tutti i parametri fissati conformemente all'articolo 5 siano monitorati almeno una volta ogni sei anni come pure siano monitorati nei casi in cui una nuova fonte di acqua sia integrata nel sistema di fornitura d'acqua o siano realizzate modifiche a tale sistema, per cui si possano prevedere effetti potenzialmente negativi sulla qualità dell'acqua.

Parte C

Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura

1. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio del sistema di fornitura di cui all'articolo 8, viene ampliato l'elenco dei parametri considerati nel monitoraggio e vengono aumentate le frequenze di campionamento stabilite nella Parte B, se si verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - a) l'elenco dei parametri o delle frequenze di cui al presente Allegato non è sufficiente a soddisfare gli obblighi per i controlli imposti a norma dell'articolo 12, comma 1 e 3;
 - b) è necessario procedere a monitoraggi supplementari ai fini dell'articolo 12, commi 11;
 - c) è necessario fornire le garanzie di cui al punto 1, lettera a), della Parte A al presente Allegato;



- d) è necessario aumentare la frequenza di campionamento conformemente all'articolo 8, comma 3, lettera b).
2. A seguito della valutazione del rischio del sistema di fornitura, nell'ambito dei controlli interni può essere ridotto l'elenco dei parametri considerati nel controllo e le frequenze di campionamento stabilite nella Parte B, ad eccezione dei parametri fondamentali di cui all'Allegato II, Parte B, punto I, a condizione che si osservino tutte le seguenti condizioni:
- l'ubicazione e la frequenza del campionamento è determinata in relazione all'origine del parametro, nonché alla variabilità e alla tendenza a lungo termine riguardante la sua concentrazione, tenendo conto dell'articolo 4;
 - per quanto riguarda la riduzione della frequenza di campionamento minima di un parametro, i risultati ottenuti da campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno **tre** anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento, sono tutti inferiori al 60 % del valore di parametro;
 - per quanto riguarda la rimozione di un parametro dall'elenco di quelli da sottoporre a monitoraggio, i risultati ottenuti dai campioni raccolti ad intervalli regolari nell'arco di un periodo di almeno **tre** anni a partire da punti di campionamento rappresentativi dell'intera zona di approvvigionamento, sono tutti inferiori al 30 % del valore di parametro;
 - per quanto riguarda la rimozione di un parametro dall'elenco di parametri da sottoporre a monitoraggio, la decisione è basata sui risultati della valutazione del rischio, che tiene conto dei risultati del controllo delle fonti di acqua destinata al consumo umano e deve confermare che la salute umana sia protetta dagli effetti nocivi di eventuali contaminazioni delle acque destinate al consumo umano, come stabilito all'articolo 1;
 - per quanto riguarda la riduzione della frequenza di campionamento di un parametro oppure la rimozione del parametro dall'elenco dei parametri da controllare, la valutazione del rischio conferma che nessun elemento ragionevolmente prevedibile possa provocare un deterioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano.

I risultati del controllo comprovanti il rispetto delle condizioni di cui ai punti alle lettere da b) ad e) del punto 2, che siano già disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a decorrere da tale data al fine di adeguare i controlli successivi alla valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura.

Parte D

Metodi di campionamento e punti campionamento

- I punti di prelievo dei campioni sono individuati in modo da garantire l'osservanza dell'articolo 5, comma 1. Nel caso di una rete di distribuzione, i campioni sono prelevati nella zona di approvvigionamento o presso gli impianti di trattamento per particolari parametri se si può dimostrare che il valore ottenuto per i parametri in questione non sarebbe modificato negativamente. Nella misura del possibile, il numero di campioni deve essere equamente distribuito in termini di tempo e luogo.
- Il campionamento al punto in cui i valori devono essere rispettati soddisfa gli obblighi seguenti:
 - i campioni per verificare l'osservanza di obblighi relativi ad alcuni parametri chimici, in particolare rame, piombo e nichel, sono prelevati dal rubinetto dei consumatori senza prima far scorrere l'acqua. Occorre prelevare un campione casuale diurno pari a un litro. In alternativa, si possono utilizzare metodi che ricorrono al tempo fisso di ristagno e riflettono più precisamente le rispettive situazioni nazionali, come la dose settimanale media assunta dai consumatori, a condizione che, a livello di zona di approvvigionamento, ciò non rilevi un minor numero di casi di infrazione rispetto all'utilizzo del metodo casuale diurno;



- b) i campioni da utilizzare per verificare l'osservanza dei parametri microbiologici nel punto in cui i valori devono essere rispettati, vanno prelevati in conformità della norma UNI EN ISO 19458 (scopo B del campionamento).
3. I campioni per il controllo di *Legionella* nei sistemi di distribuzione domestici sono prelevati nei punti che rappresentano un rischio di proliferazione di *Legionella*, nei punti che rappresentano un'esposizione sistemica a *Legionella*, o entrambi. A cura del CeNSiA sono forniti orientamenti per i metodi di campionamento relativi a *Legionella*.
4. Il campionamento presso la rete di distribuzione, ad eccezione che ai rubinetti dei consumatori, deve essere conforme alla norma ISO 5667-5. Per i parametri microbiologici, i campionamenti presso la rete di distribuzione vanno effettuati e condotti in conformità della norma UNI EN ISO 19458 (scopo A del campionamento).



ALLEGATO III (articolo 7)

SPECIFICHE PER L'ANALISI DEI PARAMETRI

I metodi di analisi utilizzati ai fini del controllo e per dimostrare il rispetto del presente decreto, con l'eccezione della torbidità, sono convalidati e documentati conformemente alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 - "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura" - o ad altre norme equivalenti internazionalmente accettate. I laboratori, o i terzi che ottengono appalti dai laboratori, applicano pratiche di gestione della qualità conformi a quanto previsto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 o da altre norme equivalenti internazionalmente riconosciute, tenendo conto di quanto disposto con Circolare 15762 del Ministero della salute 27 maggio 2019, e successive modifiche e integrazioni, relativa all'applicazione di disposizioni in merito ai laboratori e metodi di controllo per le acque destinate al consumo umano.

Ai fini della valutazione dell'equivalenza dei metodi alternativi ai metodi di cui al presente Allegato si fa riferimento alla norma UNI EN ISO 17994, stabilita per l'equivalenza dei metodi microbiologici, o alla norma UNI EN ISO 16140, o a qualsiasi altro protocollo analogo riconosciuto a livello internazionale, per stabilire l'equivalenza dei metodi non colturali che esulano dall'ambito di applicazione della norma UNI EN ISO 17994.

In mancanza di un metodo di analisi che rispetta i criteri minimi di efficienza di cui alla Parte B, il controllo è effettuato applicando le migliori tecniche disponibili che non comportino costi eccessivi.

Parte A

Parametri microbiologici per i quali sono specificati metodi di analisi

Per ciascuno dei parametri microbiologici elencati nelle Parti A, C e D, i metodi d'analisi per i parametri microbiologici sono:

- a) Escherichia coli (E. coli) e batteri coliformi (UNI EN ISO 9308-1 o UNI EN ISO 9308-2);
- b) Enterococchi intestinali (UNI EN ISO 7899-2);
- c) conteggio delle colonie o conteggio degli eterotrofi su piastra a 22 °C (UNI EN ISO 6222);
- d) Clostridium perfringens spore comprese (UNI EN ISO 14189);
- e) Legionella (UNI EN ISO 11731 conforme al valore stabilito nell'Allegato I, Parte D);

per il controllo di verifica basato sul rischio e per completare i metodi colturali possono essere utilizzati in aggiunta altri metodi, quali la norma ISO/TS 12869, i metodi colturali rapidi, i metodi non colturali, e i metodi molecolari, in particolare la qPCR;

- f) colifagi somatici;

per il monitoraggio operativo, è possibile fare riferimento l'Allegato II, Parte A, norme UNI EN ISO 10705-2 e ISO 10705-3.

Per la ricerca di parametri microbiologici anche supplementari e stabiliti nel PSA, possono essere adottate le metodiche previste in Rapporti ISTISAN 07/5 e s.m.i.

Parte B

Parametri chimici e indicatori per i quali sono specificate le caratteristiche di prestazione

1. Parametri chimici e indicatori

Per i parametri di cui alla Tabella 1 del presente Allegato, il metodo di analisi utilizzato è quantomeno in grado di misurare concentrazioni uguali all'indicatore parametrico con un limite di quantificazione, definito nell'articolo 74, comma 2, lettera uu-ter), del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. pari al 30 %, o inferiore, del valore di parametro pertinente e un'incertezza di misura quale quella specificata nella Tabella 1 del presente Allegato. Il risultato è espresso utilizzando almeno lo stesso numero di cifre significative per il valore di parametro di cui alle parti B e C dell'Allegato I.



L'incertezza di misura indicata nella Tabella 1 non deve essere utilizzata come tolleranza supplementare per i valori di parametro di cui all'Allegato I.

Ove necessario, il CeNSiA recepisce le linee guida tecniche sui metodi analitici per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e poli-fluoro alchiliche comprese nei parametri «PFAS-totale» e «somma di PFAS», compresi i limiti di rilevazione, i valori di parametro e la frequenza di campionamento, che la Commissione prevede di adottare entro il 12 gennaio 2024.

Tabella 1 - Caratteristica di prestazione minima «Incertezza di misura»

Parametri	Incertezza di misura (cfr. nota 1) % del valore di parametro (ad eccezione che per il pH)	Note
Alluminio	25	
Ammonio	40	
Acrilammide	30	
Antimonio	40	
Arsenico	30	
Benzo(a)pirene	50	cfr. nota 2
Benzene	40	
Bisfenolo A	50	
Boro	25	
Bromato	40	
Cadmio	25	
Cloruro	15	
Clorato	40	
Clorito	40	
Cromo	30	
Rame	25	
Cianuro	30	cfr. nota 3
1,2-dicloroetano	40	
Epicloridrina	30	
Fluoruro	20	
Acidi aloacetici	50	
Concentrazione ioni idrogeno (pH)	0,2	cfr. nota 4
Ferro	30	
Piombo	30	
Manganese	30	
Mercurio	30	
Microcistina-LR	30	
Nichel	25	
Nitrati	15	
Nitriti	20	
Ossidabilità	50	cfr. nota 5
Antiparassitari	30	cfr. nota 6
PFAS	50	
Idrocarburi policiclici aromatici	40	cfr. nota 7
Selenio	40	
Sodio	15	
Solfato	15	
Tetracloroetilene	40	cfr. nota 8
Tricloroetene	40	cfr. nota 8
Triometano totale	40	cfr. nota 7
Carbonio organico totale (TOC)	30	cfr. nota 9



Torbidità	30	cfr. nota 10
Uranio	30	
Vinilcloruro	50	

2. Note alla Tabella 1

- Nota 1 : L'incertezza della misura è un parametro non negativo che caratterizza la dispersione dei valori quantitativi attribuiti a un misurando sulla base delle informazioni utilizzate. Il criterio di prestazione per l'incertezza di misura ($k = 2$) è la percentuale del valore di parametro indicato nella Tabella, o qualsiasi valore più stringente. L'incertezza della misura è stimata a livello dei valori parametrici, salvo diversa indicazione.
- Nota 2 : In caso sia impossibile soddisfare il valore dell'incertezza di misura, occorre scegliere la miglior tecnica disponibile (fino al 60 %).
- Nota 3 : Il metodo determina il tenore complessivo di cianuro in tutte le sue forme.
- Nota 4 : Il valore dell'incertezza di misura è espresso in unità pH.
- Nota 5 : Metodo di riferimento: UNI EN ISO 8467.
- Nota 6 : Le caratteristiche di prestazione dei singoli antiparassitari vengono fornite a titolo indicativo. Per diversi antiparassitari è possibile ottenere valori di incertezza di misura di appena il 30 %, mentre per molti è possibile autorizzare valori più alti, fino all'80 %.
- Nota 7 : Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 25 % del valore di parametro che figura nella Parte B dell'Allegato I.
- Nota 8 : Le caratteristiche di prestazione si riferiscono alle singole sostanze al 50 % del valore di parametro che figura nella Parte B dell'Allegato I.
- Nota 9 : L'incertezza di misura dovrebbe essere stimata al livello di 3 mg/l del carbonio organico totale (TOC). Occorre utilizzare le linee guida EN 1484 per la determinazione del TOC e del carbonio organico disciolto (DOC) per la specifica dell'incertezza del metodo di prova.
- Nota 10 : L'incertezza di misura dovrebbe essere stimata al livello di 1,0 NTU (unità nefelometriche di torbidità) conformemente alla norma UNI EN ISO 7027 o ad altro equivalente metodo standard.

3. Somma di PFAS

Le seguenti sostanze sono analizzate sulla base delle summenzionate linee guida tecniche che la Commissione prevede di stabilire entro il 12 gennaio 2024:

- acido perfluorobutanoico (PFBA)
- acido perfluoropentanoico (PFPeA)
- acido perfluoroesanoico (PFHxA)
- acido perfluoroeptanoico (PFHpA)
- acido perfluorooctanoico (PFOA)
- acido perfluorononanoico (PFNA)
- acido perfluorodecanoico (PFDA)
- acido perfluorundecanoico (PFUnDA)
- acido perfluorododecanoico (PFDoDA)
- acido perfluorotridecanoico (PFTrDA)
- acido perfluorobutanosolfonico (PFBS)
- acido perfluoropentansolfonico (PFPeS)
- acido perfluoroesansolfonico (PFHxS)
- acido perfluoroeptansolfonico (PFHpS)
- acido perfluorooctansolfonico (PFOS)
- acido perfluorononansolfonico (PFNS)
- acido perfluorodecansolfonico (PFDS)
- acido perfluoroundecansolfonico
- acido perfluorododecansolfonico
- acido perfluorotridecansolfonico
- acido 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(eptaffluoropropossi)propanoico (HFPO-DA o GenX)
- acido dodecafluoro-3H-4,8-diossanonanoico (ADONA)



- fluorotelomero solfonato (6:2 FTS)
- acido difluoro{[2,2,4,5- tetrafluoro-5- (trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-yl]ossi }acetico (C6O4)

Tali sostanze sono controllate quando la valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per punti di prelievo effettuata in conformità dell'articolo 7, conclude che vi è la probabilità che tali sostanze siano presenti in un determinato sistema di fornitura d'acqua.

I limiti riferiti alla somma dei composti sopra elencati includono anche i rispettivi isomeri (ramificati e lineari). I controlli interni ed esterni per quanto riguarda la frequenza e i punti di monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche comprese nei parametri «PFAS-totale» e «somma di PFAS», tengono conto delle valutazioni di rischio (piani di sicurezza dell'acqua) previste in articolo 8, delle rilevanze dei monitoraggi sulle acque di cui all'articolo 7 e del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., e di ogni altra informazione rilevante sulle fonti di pressione e di contaminazione da PFAS nelle circostanze territoriali che possono interessare le aree di captazione.

Nelle more dell'emanazione da parte della Commissione europea delle linee guida tecniche sui metodi analitici per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche comprese nei parametri «PFAS - totale» e «somma di PFAS», per i controlli analitici interni ed esterni ai sensi del presente decreto:

- sono adottate le metodiche previste nei Rapporti ISTISAN 19/7 e s.m.i. o metodi alternativi che garantiscano in ogni caso caratteristiche di prestazione previste nei citati Rapporti;
- sono contemplate almeno le sostanze per le quali sia disponibile uno standard analitico di controllo.



INFORMAZIONI AL PUBBLICO

A. Informazioni da parte del gestore idro-potabile

Le informazioni elencate ai punti seguenti, sono accessibili online ai consumatori secondo modalità di facile utilizzo e personalizzate, e i consumatori possono ottenere l'accesso a tali informazioni in altro modo, su richiesta debitamente motivata:

- 1) individuazione del pertinente gestore idro-potabile, della zona e del numero di utenti nonché del metodo di produzione dell'acqua, comprese informazioni generali sui procedimenti di trattamento e disinfezione dell'acqua applicati;
- 2) i più recenti risultati dei controlli relativi ai parametri elencati nell'Allegato I, Parti A, B e C, compresa la frequenza di monitoraggio, oltre ai valori di parametro stabiliti conformemente all'articolo 4; i risultati dei controlli non devono essere risalenti a più di un anno, tranne qualora la frequenza del controllo stabilita dal presente decreto non permetta altrimenti;
- 3) informazioni sui seguenti parametri non elencati nell'Allegato I, Parte C, e relativi valori:
 - a) durezza;
 - b) minerali, anioni/cationi disciolti in acqua:
 - calcio Ca;
 - magnesio Mg;
 - potassio K;
- 4) informazioni pertinenti sulla valutazione del rischio del sistema di fornitura mediante un rapporto di sintesi sul piano di sicurezza dell'acqua di cui all'articolo 8;
- 5) consigli ai consumatori, in particolare su come ridurre il consumo idrico, se del caso, come utilizzare l'acqua in maniera responsabile in funzione delle condizioni locali e come evitare i rischi per la salute causati dall'acqua stagnante;
- 6) per i gestori idro-potabili di acqua che forniscono almeno 10.000 m³ di acqua al giorno o che servono almeno 50.000 persone, informazioni supplementari annuali su:
 - a) la prestazione complessiva del sistema idrico in termini di efficienza e i tassi di perdita, quando tali informazioni saranno disponibili alla data indicata all'articolo 4, comma 5;
 - b) l'assetto proprietario dell'approvvigionamento idrico da parte del gestore idro-potabile;
 - c) le informazioni sulla struttura della tariffa applicata per metro cubo di acqua, compresi i costi fissi e variabili, nonché i costi relativi alle misure prese ai fini dell'accesso all'acqua di cui all'articolo 17, nei casi in cui tali misure siano state adottate dal gestore idro-potabile;
 - d) se disponibili, dati sintetici e statistiche riguardanti i reclami dei consumatori ricevuti dai gestori idro-potabili su materie che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto;
- 7) su richiesta giustificata, i consumatori hanno accesso a dati storici per le informazioni di cui ai punti 2) e 3), risalenti fino ai **dieci** anni precedenti, se disponibili e non prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

B. Informazioni da parte delle Regioni e Province autonome

In caso di potenziale pericolo per la salute umana quale stabilito conformemente all'articolo 15, le Regioni e Province autonome e, ove necessario, altri organi competenti rendono disponibili tempestivamente informazioni relative al potenziale pericolo per la salute umana e i relativi consigli sanitari e di consumo.



ALLEGATO V (articolo 3)

IDENTIFICAZIONE DELLE ACQUE LA CUI QUALITÀ NON È OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE AI SENSI DEL PRESENTE DECRETO

Ai sensi e per le finalità del presente decreto, possono essere escluse dal campo di applicazione quelle acque la cui qualità nelle previste destinazioni e nelle ordinarie condizioni d'uso, secondo ogni norma di sicurezza ordinariamente applicata, ha plausibilità di rappresentare rischi diretti e indiretti trascurabili per l'esposizione umana, e quelle acque la cui qualità è regolata da normative specifiche, diverse dal presente decreto.

Con riferimento a quanto sopra, le acque aventi le seguenti destinazioni d'uso sono escluse dal campo di applicazione di questo decreto poiché non sono ravvisati rilevanti rischi igienico-sanitari associati specificamente a inalazione, contatto e ingestione, o perché si applicano norme specifiche che regolano i rischi per la salute umana correlati all'utilizzo.

CATEGORIE D'USO	USO SPECIFICO DELL'ACQUA
Agricolo	<ul style="list-style-type: none">– uso irriguo, coltivazioni idroponiche e in risaia– lavaggio di strutture, attrezzature e contenitori utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività aziendali agricole– preparazione di miscele per trattamenti antiparassitari o diserbanti
Civile	<ul style="list-style-type: none">– acque utilizzate in impianti termici, circuiti di riscaldamento e condizionamento degli edifici– lavaggio di strade e di superfici ad uso civile– spurgo di fognature– alimentazione impianti antincendio– lavaggio materiali inerti
Idroelettrico	<ul style="list-style-type: none">– produzione di energia elettrica o di forza motrice
Uso industriale, estrattivo, e produzione di beni e servizi,	<ul style="list-style-type: none">– per i processi di lavorazione, per la pulizia e l'igiene– impianti termici, circuiti di riscaldamento e condizionamento, refrigerazione da parte di imprese industriali, artigianali e commerciali– funzionamento di impianti di autolavaggio– recupero energetico mediante scambio termico in impianti a pompa di calore– torri di raffreddamento– minerario ed estrattivo

Note:

La lista sopra riportata non è da intendere come esaustiva.

Rischi diretti o indiretti per la salute umana possono comunque essere correlati ad acque escluse dal campo di applicazione del presente decreto, ad esempio rischi correlati ad esposizione professionale o trasferimento di pericoli ad altre matrici cui il consumatore è potenzialmente esposto, come per le acque ad uso irriguo; per il controllo di tali rischi si rimanda alle legislazioni applicabili relativamente alle specifiche fattispecie o si richiede una valutazione di rischio specifica.

Al fine di escludere rischi di contaminazione di acque destinate a consumo umano con acque di qualità non adeguata, o anche di generare circostanze di confondimento da parte dell'utenza, che possano configurare rischi di esposizione attraverso il consumo umano di acque escluse dal campo di applicazione del presente decreto, devono essere soddisfatte quantomeno le seguenti condizioni:

- segregazione delle reti di distribuzione delle acque a diversa destinazione d'uso;



- adozione di adeguate misure di controllo sulle reti di distribuzione volte a garantire l'assenza di rischio di miscelazione di acque escluse dal presente decreto con acque ad uso umano;
- identificazione inequivocabile delle reti idriche a diversa destinazione d'uso;
- assenza di punti d'uso accessibili dalla utenza generale o confondibili con punti d'uso di acque a destinazione umana, e chiara indicazione di "Acqua non potabile", con eventuali altre indicazioni di allerta o condizioni d'uso;
- divieto di utilizzo di acque escluse dal presente decreto in condizioni non controllate e tali da non assicurare l'assenza di rischi per la salute umana.



ALLEGATO VI (articoli 6)

Criteri di approvazione di un Piano di sicurezza dell'acqua (PSA) per le forniture idro-potabili ai sensi degli articoli 6 e 8 del presente decreto.

Parte I:

Criteri minimi per l'approvazione di un PSA

I gestori idro-potabili effettuano una valutazione e gestione del rischio dei propri sistemi di fornitura, secondo il modello dei “*Water safety plans*” dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, trasposto nelle Linee guida nazionali sui “Piani di sicurezza dell’acqua” emesse dall’ISS, assicurando e fornendo evidenze della conformità alle prescrizioni dell’articolo 6, commi 4, 5 e 6 e dell’articolo 8.

In tale contesto, il riferimento per approvazione del PSA è rappresentato dalle *Linee guida nazionali per l’implementazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua**. Le indicazioni riportate di seguito richiamano in maniera puntuale, ancorché non esaustiva, i requisiti richiesti per l’approvazione del PSA.

STEP 1: Formazione di un team multidisciplinare e cloud di PSA

Il primo *step* per lo sviluppo di un PSA prevede la costituzione di un Gruppo di lavoro (*team*) multidisciplinare formato da esperti provenienti dai diversi enti coinvolti nella gestione e tutela della filiera idropotabile analizzata, coordinato da un *team leader* qualificato nell’ambito del Programma di Formazione Nazionale sui PSA** e la strutturazione del *cloud* del PSA, una piattaforma documentale che consente l’archiviazione, l’analisi e la condivisione in sicurezza di tutti i dati e documenti relativi ad un PSA.

È responsabilità del *team* definire gli obiettivi del PSA delineandone l’ambito di applicazione con la descrizione della filiera idro-potabile interessata.

Il numero di partecipanti al *team* è funzione della complessità del sistema di fornitura idro-potabile oggetto del PSA. Tuttavia, devono sempre far parte del *team* almeno un rappresentante dell’Alta direzione del sistema di gestione che sviluppa il PSA e i rappresentanti delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti (ASL) e delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente (ARPA e APPA) competenti per la filiera idrica/territorio analizzato; in caso di sistemi idro-potabili a servizio di diversi territori (Comuni, Province e Regioni), dovrebbero essere presenti nel *team* i rappresentanti degli organi di controllo e vigilanza competenti o, comunque, al minimo, assicurare la piena condivisione e aggiornamento di valutazioni e decisioni.

La partecipazione ad un *team* di PSA non costituisce generalmente un’attività esclusiva: salvo una o più risorse addette al coordinamento (tra cui il *team leader*), la maggior parte dei membri del Gruppo di lavoro continuerà a svolgere le proprie funzioni nell’ambito dell’ente di appartenenza, e parteciperà alle riunioni di *team* secondo necessità; il contributo al *team* – soprattutto nel caso di ASL e ARPA/APPA – può non contemplare la partecipazione alle riunioni di *team* ma, al minimo, deve prevedere l’apporto nell’ambito del *cloud* del PSA di ogni informazione rilevante per l’identificazione di pericoli e eventi pericolosi e di ogni altro elemento rilevante per lo sviluppo del PSA.

* Dovrà essere considerata l’edizione corrente delle Linee Guida. L’attuale edizione delle Linee Guida è in Rapporti ISTISAN 14/21, “Linee guida per la valutazione e gestione del rischio nella filiera delle acque destinate al consumo umano secondo il modello dei Water Safety Plan (Piani di Sicurezza dell’Acqua – PSA)”, le successive modifiche e integrazioni delle Linee Guida, diffuse pubblicamente sul sito istituzionale di Ministero della salute e ISS, sono indicate con Circolare del Ministero della salute.

** Il Programma di Formazione Nazionale sui PSA si è svolto a partire da giugno 2018. I corsi di formazione per *team leader* per l’implementazione di Piani di Sicurezza dell’Acqua che appartengono a detto Programma sono:

- Tutti i corsi denominati “Corso di formazione nazionale per *team leader* per l’implementazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA) nella filiera idro-potabile” riconosciuti dall’ISS, organizzati su scala nazionale (Roma 18-21 giugno 2018, 25-28 giugno 2018, 3-6 luglio 2018) e regionale (Udine 26-27 marzo, 2-3 aprile 2019, Milano 20-23 maggio 2019, Bologna 17-20 settembre 2019, Venezia 25-26 settembre, 1-2 ottobre 2019, Napoli 4, 8-10 ottobre 2019, Roma 21-24 ottobre 2019, Asti 4,5,11 e 12 novembre 2019, Ancona 18,19,25 e 26 febbraio 2020).
- Il corso di formazione a distanza (FAD) “Corso di formazione nazionale per *team leader* per l’implementazione dei Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA) nella filiera idro-potabile” disponibile sul sito di ISS.

L’ISS pubblica e aggiorna sul sito istituzionale l’elenco dei *team-leader* di PSA qualificati. La qualifica di *team leader* di PSA attestata da ISS potrà essere revocata dall’ISS con giudizio motivato, a seguito di evidenze di inadempienza o inadeguata efficienza rispetto agli obblighi di implementazione di PSA.



I partecipanti al *team* devono avere una conoscenza approfondita di ogni segmento della filiera idrica compresi il territorio su cui essa insiste, le fonti di captazione dell'acqua, i processi di trattamento delle acque, le reti di distribuzione, la gestione delle operazioni, la qualità dell'acqua potabile. Si richiedono inoltre conoscenze e competenze in materia di salute pubblica e di sistemi di distribuzione idrica interni.

A supporto delle attività del *team* in tutte le fasi di sviluppo e implementazione del PSA e per la sua approvazione, a garanzia della gestione del piano nel medio-lungo periodo, il gestore idro-potabile dovrà garantire la condivisione dei dati attraverso il *cloud*, nell'ambito di AnTeA, la condivisione dei dati con l'autorità sanitaria locale territorialmente competente e con l'autorità sanitaria centrale. L'utilizzo della piattaforma sarà garantito a tutti gli esperti nel *team* tramite privilegi di accesso e dichiarazione di riservatezza dei dati. Per assicurare l'aggiornamento costante e controllato dei contenuti della piattaforma, il *team leader* deve identificare un amministratore del *cloud* responsabile della gestione della documentazione. Elementi utili per definire la struttura del *cloud*, flessibile e adatta all'applicazione nei diversi contesti ipotizzabili, sono definiti nelle Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua.

Le azioni ed elementi definiti nello *step 1*, funzionali allo sviluppo di un PSA, e considerati tra i requisiti minimi per l'approvazione di esso sono:

- Presenza di un *team leader* qualificato nell'ambito del Programma di Formazione Nazionale sui PSA;
- Definizione di un *team* multidisciplinare e della relativa matrice delle competenze;
- Partecipazione al *team* dell'Alta direzione del sistema idro-potabile oggetto del PSA;
- Partecipazione al *team* delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti (ASL) e delle Agenzie regionali (ARPA) e provinciali (APPA) per la protezione dell'ambiente competenti per la filiera idro-potabile/territorio analizzato, cui è richiesto apporto di conoscenze propedeutiche alla identificazione e valutazione dei rischi a carattere generale o sito-specifico;
- Creazione di un *cloud* di PSA che abbia, come minimo, le seguenti caratteristiche:
 - condiviso con l'Autorità sanitaria locale territorialmente competente e centrale (nell'ambito di AnTeA, nel quale archiviare tutti i dati e le informazioni relativi al sistema in esame, compresa la banca dati su filiera idro-potabile, valutazione di rischio e misure di controllo e monitoraggio, prevista dalla legislazione vigente in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano.
 - accesso alla piattaforma gestito tramite accesso controllato di diverso livello e dichiarazione di riservatezza dei dati per tutti gli utenti;
 - caricamento di tutta la documentazione gestito dall'amministratore del *cloud* (figura di riferimento identificata dal *team leader* in seno al *team*).

STEP 2: Descrizione del sistema di fornitura idro-potabile

Le attività previste dal secondo *step* per lo sviluppo del PSA consistono nella descrizione di tutte le fasi e operazioni coinvolte nel prelievo, adduzione, trattamento, distribuzione, stoccaggio e gestione delle acque destinate al consumo umano, in tutti gli aspetti ad esse correlati, anche per quanto riguarda materiali e processi.

Questo *step* prevede studi documentali e analisi di dati storici e recenti, supportati da visite *in situ* per verificare la rispondenza fra lo stato delle conoscenze su ogni elemento del sistema di fornitura e le condizioni reali e, conseguentemente, l'adeguatezza della documentazione disponibile.

La descrizione del sistema di fornitura deve garantire che ciascun elemento della filiera idropotabile, dalla captazione al consumatore, venga considerato. A tal fine, fra gli elementi essenziali che caratterizzano il sistema acquedottistico in esame, vi è la definizione delle zone di fornitura idro-potabile (*water supply zone*, *WSZ*).

In questo *step* è poi prevista la realizzazione di diagrammi di flusso di due livelli differenti: il diagramma di livello 1, che offre una panoramica dell'intero sistema di fornitura (dall'ambiente di captazione al consumatore), e deve prevedere la suddivisione della filiera idro-potabile in nodi, eventuali sub-nodi ed internodi; il diagramma di livello 2, che consiste in un focus sugli elementi più complessi rappresentati nel diagramma di livello 1, fornendo dettagli su una specifica fase della filiera idrica. La rappresentazione del sistema di fornitura attraverso i diagrammi di flusso deve essere completa e accurata e le informazioni di dettaglio facilmente accessibili e fruibili, in quanto dovranno essere utilizzate dal *team* come base per l'analisi dei rischi. Il *team* deve validare i diagrammi di flusso mediante ispezioni *in situ* per verificarne la corrispondenza rispetto alle informazioni di archivio del sistema idrico e ai procedimenti in atto; tale verifica



deve essere registrata a cura di un componente del *team* del PSA. I diagrammi di flusso così definiti e validati sul campo rappresentano la base per la nidificazione delle cartelle del *cloud* e l'archiviazione della documentazione.

Le azioni ed elementi definiti nello *step 2*, funzionali allo sviluppo di un PSA, e considerati tra i requisiti minimi per l'approvazione di esso sono:

- Descrizione accurata del sistema di fornitura, compreso lo sviluppo e la validazione di diagrammi di flusso di due differenti livelli (livello 1 – generale, inclusivo di tutti i nodi e internodi – e livello 2 – dettaglio dei nodi).
- Identificazione delle *zone di fornitura idro-potabile (WSZ)* su base informatizzata (*shape file*);
- Inserimento nel *cloud* del PSA delle informazioni necessarie per la descrizione della filiera idro-potabile, e dei diagrammi di flusso di livello 1 e 2.

STEP 3.1: Identificazione dei pericoli e degli eventi pericolosi

Le attività che caratterizzano la prima parte del terzo *step* per lo sviluppo del PSA sono finalizzate alla corretta identificazione di tutti i possibili eventi pericolosi - tra cui ogni possibile fenomeno esogeno o problema infrastrutturale o procedurale che possa manifestarsi all'interno della filiera idropotabile nel breve, medio e lungo periodo - e dei potenziali pericoli che possono essere introdotti o non rimossi nella filiera idropotabile causando un effetto nocivo per la salute del consumatore attraverso l'utilizzo delle acque.

Tale processo analitico è propedeutico alla valutazione dei rischi potenziali che insistono sulla filiera in esame. Il rischio è infatti rappresentato dalla combinazione tra la probabilità di accadimento di un evento pericoloso e la gravità delle sue conseguenze, se il pericolo si presenta nella fornitura di acqua potabile.

Per l'identificazione degli eventi pericolosi e pericoli è necessario coinvolgere in particolare i rappresentanti di ARPA/APPA che partecipano al *team*. Essi dovranno contribuire fornendo i dati e le informazioni disponibili, secondo quanto indicato nelle Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua.

In particolare, per l'identificazione dei pericoli i principali riferimenti sono:

- ogni informazione derivante dall'applicazione dell'art. 7 del Decreto sui rischi nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque destinate al consumo umano, con particolare riguardo ai piani di tutela delle acque ai sensi del D. Lgs. 152;
- le linee guida internazionali¹;
- le liste di controllo relative ai contaminanti emergenti (CEC) e la documentazione proveniente dalla normativa ambientale.

Nel caso di filiere idropotabili complesse ed estese, potrà essere utile avvalersi di strumenti pratici di supporto, definiti nelle Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua quali:

- *check-list* di controllo per l'effettuazione dei sopralluoghi in campo (ispezioni);
- modelli statistici per il calcolo di indici e indicatori a partire dalle serie storiche dei dati analitici (es. modello FMEA), per la valutazione della significatività della contaminazione e degli andamenti temporali e spaziali;
- modelli di simulazione della rete;
- mappatura delle fonti di pressione e delle aree sensibili (ove presenti).

Le azioni ed elementi definiti nello *step 3.1*, funzionali allo sviluppo di un PSA, e considerati tra i requisiti minimi per l'approvazione di esso consistono nella evidenza dell'attività del *team* per l'identificazione e descrizione dei potenziali eventi pericolosi e pericoli che possono minacciare la filiera idro-potabile in esame attraverso l'uso di dati, documenti di riferimento nazionali e internazionali e strumenti di supporto quali, in particolare:

- Considerazione approfondita dei risultati della valutazione e gestione del rischio degli ambienti su cui insiste la captazione effettuata conformemente all'articolo 7;

¹ A titolo non esaustivo:

Protecting surface water for health. Identifying, assessing and managing drinking-water quality risks in surface-water catchments – WHO 2016;

Protecting groundwater for health. Managing the quality of drinking-water sources – WHO 2006;

Water safety in distribution systems – WHO 2014; Water safety in buildings – WHO 2011.



- Analisi dei rischi per approvvigionamenti idrici consistenti in acque da destinare a consumo umano di diversa origine, per le quali non siano disponibili valutazioni specifiche ai sensi del precedente punto, come, tra l'altro, nel caso di prelievo di acque marine sottoposte a dissalazione;
- Verifiche ispettive e eventuali investigazioni specifiche per ogni fase della filiera idro-potabile analizzata quali la determinazione analitica di elementi chimici non oggetto di ordinario controllo;
- Valutazione su base statistica di serie storiche di dati relativamente a parametri specifici oggetto di ordinario controllo e di potenziale interesse su base sito-specifica.

STEP 3.2: Valutazione del rischio

Le attività che caratterizzano la seconda parte del terzo *step* per lo sviluppo del PSA, fase centrale dello sviluppo, sono finalizzate a valutare i rischi correlati agli eventi pericolosi e pericoli individuati nella fase precedente (step 3.1). La valutazione del rischio consentirà al *team* di PSA di distinguere tra rischi significativi e meno significativi costruendo una scala di priorità, funzionale alle fasi successive di sviluppo del PSA.

Il “rischio” è la misura quantitativa di un determinato pericolo e deriva dalla combinazione tra la probabilità di accadimento del pericolo e la gravità degli effetti avversi da esso causati sulla salute del consumatore.

L'approccio più comunemente adottato nella valutazione dei rischi è un approccio semi-quantitativo, che fornisce come prodotto finale un punteggio univocamente associato all'entità del rischio considerato; in alternativa, può essere adoperato un approccio qualitativo, in cui il rischio è stimato qualitativamente sulla base del possibile impatto sulla salute delle conseguenze dell'evento pericoloso in esame. Metodi di valutazione più avanzati prevedono approcci di stima quantitativa sia per rischi chimici che microbiologici.

Nell'applicazione dell'approccio semi-quantitativo, la “Probabilità di accadimento di un evento pericoloso” è quantificata con un numero intero e discreto scelto nell'intervallo compreso tra 1 e 5, in base alla frequenza di accadimento dell'evento riscontrata in passato. In assenza di dati o nel caso di eventi pericolosi rari, sarà necessario stimare la probabilità di accadimento sulla base della plausibilità dell'evento stesso, tenendo in considerazione tutti gli elementi che ne giustificano una possibile manifestazione. La “Gravità di un pericolo” è stabilita considerando diversi aspetti oltre al potenziale impatto dello stesso sulla salute umana. Tra questi:

- gli effetti organolettici (estetici), ossia la variazione dei parametri che condizionano l'accettabilità dell'acqua da parte del consumatore (colore, odore, sapore, limpidezza);
- l'adeguatezza della fornitura idrica in termini di portata;
- la continuità del servizio come assenza di interruzioni;
- la reputazione del gestore in termini di numero dei reclami inoltrati dall'utenza.

La gravità del/i pericolo/i associato/i a ciascun evento pericoloso è quantificata con un numero intero e discreto scelto nell'intervallo compreso tra 1 e 5 in base al significato attribuibile agli effetti del pericolo.

I valori individuati, moltiplicati fra loro, forniscono il valore numerico associato al rischio. Tale valore sarà compreso in una scala da 1 a 25 adottando una matrice 5x5 come quella riportata nelle *Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua*.

Le azioni ed elementi definiti nello *step* 3.2, funzionali allo sviluppo di un PSA, e considerati tra i requisiti minimi per l'approvazione di esso sono:

- Applicazione ed evidenza di criteri condivisi con il team per la valutazione dei rischi;
- Sviluppo e aggiornamento di una matrice dei rischi che riassume, per i diversi nodi, sub-nodi e internodi, gli eventi pericolosi e pericoli identificati, la descrizione dei rischi correlati (qualitativa o quantitativa, sulla base dell'approccio di valutazione adottato) e le misure di controllo presenti o da implementare per la mitigazione di essi.
- L'inclusione nell'analisi dei rischi di fenomeni correlati a cambiamenti climatici e a eventi di attacchi deliberati a infrastrutture, sistemi informatici, sulla disponibilità e qualità dell'acqua e sull'accesso all'acqua.

Per l'implementazione degli step 3.1 e 3.2 può essere adottato l'approccio per le valutazioni di rischio microbiologico e chimico quantitativo – *quantitative microbial risk assessment (QMRA)*, *quantitative chemical risk assessment (QCRA)* – secondo procedure internazionali standardizzate.

Indipendentemente dall'approccio adottato, la valutazione del rischio sarà condotta secondo le modalità descritte nelle Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua, in modo da non



trascurare alcun elemento e aspetto della filiera idro-potabile, assicurando l'identificazione dei miglioramenti necessari a garantire la sicurezza dell'acqua nel tempo².

STEP 4: Valutazione delle misure di controllo esistenti e della loro efficacia e rivalutazione dei rischi

Le attività previste dal quarto *step* per lo sviluppo del PSA consistono nella valutazione dell'efficacia delle misure di controllo, associate a tutte le azioni o attività utilizzate correntemente nel sistema di fornitura idropotabile per prevenire, eliminare o ridurre a livello accettabile un rischio correlato al consumo dell'acqua o comunque, un'alterazione indesiderata della qualità dell'acqua stessa e nella valutazione del rischio residuo. La valutazione delle misure di controllo dovrà essere condotta sia nell'ambito del processo di valutazione del rischio a singola fase che nell'ambito del processo a due fasi.

L'identificazione delle misure di controllo poste in essere e del relativo piano di monitoraggio operativo (trattato estesamente nello *step* 6) completa la fase di descrizione del sistema di fornitura idropotabile, e la valutazione della loro efficacia è propedeutica alla pianificazione di azioni di miglioramento mirate nelle successive fasi del PSA.

Le azioni ed elementi definiti nello *step* 3.1, funzionali allo sviluppo di un PSA, e considerati tra i requisiti minimi per l'approvazione di esso sono:

- Aggiornamento della matrice dei rischi nelle sezioni relative alle misure di controllo esistenti;
- Definizione di evidenze e documenti che confermino l'efficacia delle singole misure identificate nel controllo dei rischi, inserendo nella Matrice dei rischi chiari riferimenti alla sezione del cloud in cui la documentazione è archiviata.

STEP 5: Definizione delle priorità d'intervento e sviluppo dei piani di miglioramento

Le attività previste dal quinto *step* per lo sviluppo del PSA comprendono la definizione dei criteri per individuare le priorità gestionali e descrivere i piani di miglioramento.

Per ognuno dei rischi residui del sistema di fornitura in esame deve essere redatto un "piano di miglioramento" consistente in un documento operativo, completo e aggiornato contenente tutte le informazioni relative alle azioni di miglioramento da implementare per la gestione del rischio residuale, da attuare in ordine di priorità in base alla natura del rischio. Particolare contributo nell'ambito del *team* di PSA al piano di miglioramento può essere rivestito dall'alta direzione del sistema di gestione idro-potabile e dall'EGATO – ove siano ravvisabili investimenti di medio-lungo periodo e/o dalle autorità ambientali e amministrative, ove siano ravvisabili azioni nel territorio per controllare fenomeni inquinanti nelle aree di alimentazione e nelle captazioni.

Il piano di miglioramento può essere incluso direttamente nella matrice di rischio del PSA e deve comunque prevedere sezioni minime per ciascuna azione di miglioramento quali:

- Obiettivo dell'azione
- Rationale
- Specifiche sull'azione da adottare
- Referente nel team per la conduzione/implementazione dell'azione
- Cronoprogramma dettagliato per l'attuazione dell'azione (comprendente la Data di attuazione e lo stato di avanzamento)
- Budget
- Documenti di riferimento

² Nelle linee guida nazionali per l'implementazione dei PSA è descritto estesamente un approccio in due fasi, che prevede:

- 1) Una prima valutazione nelle condizioni di peggior scenario, cioè in assenza (ipotetica) di misure di controllo esistenti;
- 2) La valutazione del rischio residuo alla luce delle misure di controllo esistenti.

È altresì possibile adottare un approccio a singola fase: la valutazione del rischio viene effettuata dopo aver esaminato e validato le misure di controllo esistenti, al fine di determinare dove sono necessari aggiornamenti di queste ultime e/o misure di controllo aggiuntive. Il rischio che rimane dopo aver tenuto conto dell'efficacia delle misure di controllo esistenti viene definito "rischio residuale" o "rischio residuo". I due approcci sono entrambi validi: il *team* di PSA dovrebbe decidere quale metodologia è più adatta al contesto analizzato, alle esigenze e all'esperienza di applicazione in materia di PSA.



Le azioni ed elementi definiti nello *step 5*, funzionali allo sviluppo di un PSA, e considerati tra i requisiti minimi per l'approvazione di esso sono:

- Sviluppo di un piano di miglioramento per ciascun rischio residuale classificato come molto alto, alto, significativo o medio;
- Implementazione del piano di miglioramento secondo un'attenta programmazione nel breve, medio e lungo periodo, in funzione delle risorse disponibili anche associando il PSA al Piano di investimenti del gestore;
- Monitoraggio delle azioni di miglioramento attraverso verifiche e aggiornamento periodici del piano di miglioramento.

STEP 6: Monitoraggio operativo ed azioni correttive

Le attività previste dal sesto *step* per lo sviluppo del PSA sono finalizzate ad assicurare che le misure di controllo implementate nel sistema di fornitura funzionino come previsto, continuativamente nel tempo. A tale scopo, il *team* valuta e implementa strategie di monitoraggio operativo. Lo scopo del monitoraggio operativo è quello di fornire l'evidenza, mediante una sequenza pianificata di osservazioni o misurazioni, che le misure di controllo implementate nel sistema idrico stanno funzionando, nel tempo, in modo efficace.

Il monitoraggio operativo deve essere adatto allo scopo, e garantire semplicità e rapidità di esecuzione. Inoltre, è fondamentale che esso svolga la sua azione in tempo reale o meglio, ove possibile, in chiave preventiva, garantendo al gestore idropotabile il tempo necessario ad implementare eventuali azioni correttive. A tal fine, devono essere stabiliti limiti critici adeguati, in grado di segnalare l'eventuale inefficacia della misura di controllo prima che essa comporti la compromissione della qualità dell'acqua destinata al consumo umano.

Il piano di monitoraggio operativo deve privilegiare sistemi di monitoraggio on-line e "early-warning" per individuare fenomeni di potenziale contaminazione o malfunzionamenti nel trattamento delle acque e deve essere descritto in un documento del PSA.

Le azioni ed elementi definiti nello *step 6*, funzionali allo sviluppo di un PSA, e considerati tra i requisiti minimi per l'approvazione di esso sono:

- Definizione di strategie di monitoraggio operativo in grado di assicurare il funzionamento in continuo delle misure di controllo
- Definizione di un piano di monitoraggio operativo che contenga:
 - i parametri monitorati;
 - i limiti critici;
 - le azioni correttive da intraprendere in caso di superamento dei limiti critici.
 - la registrazione dei dati del monitoraggio operativo acquisiti; tali dati devono essere conservati preferibilmente per sei anni, ma non meno di tre anni.

STEP 7: Verifica del PSA

Le attività che caratterizzano il settimo *step* per lo sviluppo del PSA, fase finale di sviluppo hanno come obiettivo la verifica complessiva dell'efficacia del PSA. La verifica sommaria nell'ambito del riesame del PSA dovrebbe essere condotta almeno ogni tre anni e l'esito delle valutazioni inserito nella Matrice dei Rischi. In caso di incidenti o modifiche sostanziali del sistema idro-potabile sarà necessario l'aggiornamento del PSA e la ripetizione delle procedure di verifica.

Il PSA dovrà in ogni caso essere revisionato ogni sei anni.

Le tre componenti del processo di verifica del PSA, da valutare attraverso l'uso di macro-indicatori, sono:

- la verifica della qualità dell'acqua;
macro-indicatore: conformità delle acque destinate al consumo umano confermata dal controllo analitico;
- la verifica dello stato di completamento del piano;
macro-indicatore: esito positivo delle ispezioni di PSA;
- la verifica della qualità del servizio;
macro-indicatore: grado di soddisfazione dei consumatori.

Verifica della qualità dell'acqua



Devono essere considerati i parametri e le frequenze derivati dalla valutazione del rischio, come indicato in articolo 12. In particolare, dovranno essere definiti quattro tipologie di parametri ai quali applicare i controlli analitici interni:

1. parametri previsti dalla normativa e non soggetti a modifiche in termini di frequenza di campionamento;
2. parametri previsti dalla normativa e soggetti a modifiche in termini di frequenza di campionamento;
3. parametri integrativi non previsti dalla normativa, ricercati sulla base delle risultanze dalla valutazione dei rischi;
4. parametri previsti dalla normativa e non considerati parametri oggetto di ordinario controllo analitico sulla base di evidenze scientifiche, in accordo con la normativa vigente.

I risultati analitici relativi ai parametri delle liste/gruppi da 1 a 3 dovranno essere presentati come dato medio annuale dei **tre** anni precedenti l'anno di presentazione del PSA per l'approvazione o, limitatamente ai parametri della lista/Gruppo 3, qualora non disponibili, si potrà considerare il dato cumulato effettivamente disponibile.

Verifica dello stato di completamento del PSA

Devono essere condotte ispezioni da parte del team di PSA o di gruppi di lavoro demandati dal team, per confermare la completezza, l'adeguata implementazione ed efficacia del PSA. L'ispezione è considerata «interna», se condotta da personale interno al gestore anche avvalendosi di consulenti qualificati, o «esterna», se condotta da parte di un soggetto terzo esterno al gestore, chiamato ad esprimere un giudizio indipendente. L'ispezione può inoltre configurarsi in altre due fattispecie: «informale» e «formale». Le ispezioni informali sono condotte ogni volta che il gestore ne ravvisa la necessità, nel corso delle attività di sviluppo e implementazione del PSA; l'ispezione «formale» viene condotta al fine di verificare l'effettivo stato di implementazione del PSA e l'adeguatezza rispetto ai requisiti richiesti.

In accordo alle indicazioni sopra riportate, l'ispezione interna formale costituisce un nulla osta tecnico richiesto per comprovare la verifica del PSA ai fini della richiesta di approvazione. Nel rapporto di ispezione dovranno essere riportate le osservazioni riferite ai quattro ambiti descritti:

- corrispondenza della documentazione relativa alla descrizione del sistema idrico al sistema stesso;
- adeguatezza delle eventuali check list;
- corretta compilazione delle eventuali check list;
- eventuali ulteriori osservazioni non riconducibili alle circostanze precedenti.

Verifica della qualità del servizio

Devono essere raccolte ed analizzate le segnalazioni dei consumatori (analisi dei reclami), in quanto possono fornire indicazioni utili ad evidenziare situazioni di criticità specifiche o altre vulnerabilità del sistema idrico non rilevate nelle fasi precedenti. Le tipologie di segnalazione da considerare nell'analisi sono quelle inerenti:

- la discontinuità della fornitura idrica;
- le alterazioni a carico della pressione;
- le alterazioni a carico delle proprietà organolettiche dell'acqua (odore, colore, sapore e torbidità).

I dati dovranno essere possibilmente elaborati su base trimestrale, e riferiti ai **tre** anni precedenti l'anno di presentazione del PSA per l'approvazione.

La verifica generale del PSA dovrà convergere in una valutazione critica di tutti i contributi sopra elencati. Tale valutazione aggregata dovrà risultare in una relazione di sintesi generale.

Le azioni ed elementi definiti nello *step 7*, funzionali allo sviluppo di un PSA, e considerati tra i requisiti minimi per l'approvazione di esso sono:

- Valutazione degli esiti del controllo analitico interno per le quattro tipologie di parametri definite;
- Verbale dell'ispezione interna formale ed eventuali seguiti;
- Analisi dei reclami;
- Redazione di un documento di sintesi generale, riportante gli esiti delle tre valutazioni sopra richiamate.

STEP 8: Procedure di gestione e documentazione del PSA



Lo scopo dello *step 8* è quello di elencare e descrivere la documentazione necessaria nelle diverse fasi di sviluppo del PSA e le procedure da applicare in condizioni normali, di incidente, o in situazioni di emergenza.

La documentazione di un PSA deve in primo luogo fornire evidenza che le investigazioni e analisi finalizzate alla valutazione dei rischi sono state condotte accuratamente e che le azioni di miglioramento pianificate sono state effettivamente avviate e implementate. La disponibilità e completezza della documentazione del PSA costituisce dunque una prova della dovuta diligenza del gestore e dell'adeguatezza del PSA ai requisiti di legge. Non è sempre necessario lo sviluppo di nuova documentazione, ma generalmente ci si può avvalere di documenti già esistenti.

La documentazione del PSA deve includere:

- tutti i documenti relativi all'implementazione del PSA definiti nelle *Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua* quali la Matrice delle competenze/composizione del team, il cronoprogramma delle attività, i verbali delle riunioni e delle ispezioni, la Matrice dei Rischi, le check list, i diagrammi di flusso;
- le check list compilate durante le ispezioni;
- i diagrammi di flusso;
- le procedure e le registrazioni necessarie allo svolgimento delle attività, incluse tra l'altro, le valutazioni sull'identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi, la validazione e la verifica delle misure di controllo, i risultati dei monitoraggi operativi, eventuali azioni correttive adottate, le registrazioni di risposta agli incidenti;
- altre registrazioni, che devono essere predisposte e conservate per fornire evidenza della conformità ai requisiti e dell'efficace funzionamento del PSA;
- la documentazione relativa alle attività di formazione.

Relativamente all'applicazione di Procedure, esse definiscono le azioni da intraprendere durante le normali attività operative nonché in occasioni di emergenza e situazioni di incidenti. Nell'ambito del PSA sono di fondamentale importanza le Procedure gestionali e le Procedure operative (PO).

Fra le Procedure gestionali, è necessario predisporre una procedura di gestione della documentazione, finalizzata a definire anche nell'ambito del *cloud*, modalità e responsabilità di redazione, approvazione, aggiornamento, revisione, conservazione e distribuzione dei dati e dei documenti interni e gestione dei documenti esterni.

Per la gestione di incidenti, le PO devono specificare le azioni correttive da intraprendere, identificare le responsabilità, definire le azioni di risposta e dare indicazioni sulla localizzazione delle attrezzature di emergenza e/o supporto.

Le azioni ed elementi definiti nello *step 8*, funzionali allo sviluppo di un PSA, e considerati tra i requisiti minimi per l'approvazione di esso sono:

- Definizione di tutta la documentazione rilevante ai fini del PSA;
- Archiviazione della documentazione nel cloud;
- Definizione di Procedure di gestione e Procedure operative o indicazione delle procedure già esistenti adottate nell'ambito del PSA.

STEP 9: Attività di supporto, revisione e comunicazione

Lo *step 9* descrive i programmi di supporto a un PSA, attività specifiche che possono costituire un aiuto allo sviluppo del Piano e delle competenze e conoscenze dei membri del *team* e del personale del gestore idropotabile in materia di sicurezza delle acque destinate al consumo umano, e gli obiettivi e strumenti per assicurare una comunicazione trasparente ed efficace sui rischi e sulla qualità delle acque destinate al consumo umano in situazioni di normalità e di emergenza, all'interno dell'organizzazione e verso il consumatore ed altri portatori di interesse..

Fra i possibili programmi di supporto ai PSA vi sono:

- Programmi per la diffusione di consapevolezza ed impegno sul PSA;
- Programmi di formazione degli operatori del sistema idrico;
- Programmi di comunicazione al consumatore;
- Programmi per il controllo di qualità di laboratorio;
- Programmi di ricerca e sviluppo.



Le azioni ed elementi definiti nello *step* 9, funzionali allo sviluppo di un PSA, e considerati tra i requisiti raccomandati per l'approvazione di esso sono:

- Archiviazione nel *cloud* degli eventi formativi, i contenuti divulgati e i docenti e discenti coinvolti.
- Comunicazione e diffusione tempestiva al *team* delle modifiche eventualmente occorse all'interno della filiera idropotabile, e di ogni altra condizione che abbia impatto sul PSA.
- Sviluppo di strategie per diffondere e comunicare bidirezionalmente il significato delle informazioni che riguardano la salute, promuovendo, ove possibile, iniziative per i consumatori, volte ad approfondire la percezione dei rischi e la comunicazione su di essi.

STEP 10: Riesame del sistema e piani di emergenza

Lo *step* 10 definisce due aspetti fondamentali di un PSA: il riesame del sistema in condizioni ordinarie o in caso di incidente e la definizione di un piano di emergenza.

Il riesame periodico di un PSA assicura che eventuali nuovi rischi introdotti nella filiera idro-potabile vengano regolarmente valutati ed affrontati. A tal fine, il *team* dovrà convocare sedute di riesame ogni **tre** anni, per l'aggiornamento, e ogni 6 in previsione della riapprovazione. Dovrà essere anche prevista la programmazione di un riesame straordinario del PSA, e relativa rivalutazione del rischio nella filiera idropotabile di pertinenza, a seguito di:

- modifiche sostanziali nella struttura del *team*;
- azioni correttive a seguito dei precedenti riesami;
- risultanze analitiche a seguito delle attività di verifica;
- emanazione di nuove normative;
- modifiche sostanziali nella filiera idro-potabile (scelta di nuovi approvvigionamenti o modifiche alle opere di presa esistenti, installazione di nuovi impianti di trattamento o modifiche strutturali agli impianti preesistenti);
- nuovi programmi di addestramento del personale o modifiche ai programmi esistenti;
- revisioni di procedure o definizione di nuove procedure operative (PO);
- analisi delle attività di comunicazione, comprese le informazioni di ritorno dei clienti;
- verifiche ispettive esterne.

Il riesame di incidenti riscontrati o mancati deve servire a stabilire se: i limiti critici sono appropriati, le azioni correttive sono appropriate, le esistenti misure di controllo sono efficaci e se sono necessarie addizionali misure di controllo. Se necessario dovranno essere effettuate nuove ispezioni e nuove validazioni di misure di controllo, tenendo sempre traccia di ogni modifica apportata al PSA.

I piani di emergenza, generalmente già sviluppati all'interno dei sistemi idro-potabili, dovranno essere acquisiti, integrati e inclusi nel PSA. Questi rappresentano la strategia per la gestione di scenari emergenziali, per i quali non è possibile prevedere misure di controllo preventive nell'ambito del PSA o nel caso di misure di risposta e di gestione del rischio che esulino dalla sfera di controllo del gestore idro-potabile, ad esempio per crisi idriche dovuti a sismi o eventi estremi. Per l'implementazione dei Piani di Emergenza si suggerisce di contemplare elementi specifici per ogni plausibile scenario che possa verificarsi, basandosi anche su linee guida specificamente sviluppate. Nelle *Linee guida nazionali per l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua* è riportata una possibile articolazione di un Piano di emergenza.

Le azioni ed elementi definiti nello *step* 10, funzionali allo sviluppo di un PSA, e considerati tra i requisiti minimi per l'approvazione di esso sono:

- Riesame periodico del PSA e relativa rivalutazione del rischio nella filiera idropotabile di pertinenza (ogni **tre** anni, per l'aggiornamento, e ogni sei per la riapprovazione);
- Effettuazione di un riesame straordinario del PSA a seguito di incidenti o modifiche significative del PSA (sia del *team* che del sistema idro-potabile);
- Definizione di un Piano di emergenza o integrazione di un piano esistente nel PSA.

Parte II:

Criteri procedurali per l'approvazione di un PSA per le forniture idro-potabili ai sensi degli articoli 6 e 8



A cura del Ministero della salute e dell'ISS sono emanate le *Linee guida per l'approvazione dei Piani di sicurezza dell'acqua per le forniture idro-potabili ai sensi degli articoli 6 e 8*, entro 180 giorni dall'emanazione del presente decreto, sulla base dei seguenti criteri.

- A. Il gestore idropotabile all'avvio del PSA notifica alla Regione e al CeNSiA quale Ente di approvazione del PSA le specifiche del PSA quali, tra l'altro, il gestore idro-potabile affidatario del servizio, l'EGATO (o gli EGATO) di riferimento, la filiera idro-potabile oggetto del PSA e i volumi di acqua captata e fornita, il territorio e la popolazione fornita, la composizione del team di PSA, l'evidenza della richiesta di partecipazione nel team di PSA delle Autorità sanitarie e ambientali territorialmente competenti, in qualità di portatori di conoscenza, l'accesso al cloud di PSA;
- B. L'implementazione del PSA ad opera del gestore idro-potabile è sistematicamente registrata nel cloud, accessibile al CeNSiA e all'Autorità sanitaria regionale;
Al termine del processo di implementazione del PSA, il gestore idro-potabile richiede al CeNSiA per via telematica l'approvazione del Piano, trasmettendo una sintesi dei risultati ottenuti nell'ambito dell'implementazione, integrata dalla documentazione rilevante quale, tra l'altro, la banca dati sulla filiera idro-potabile, la valutazione di rischio e le misure di controllo, le «zone di fornitura idro-potabile», i dati di controllo per elementi chimici e sostanze non oggetto di ordinario controllo sulla base di elementi di rischio sito-specifici, il piano di controlli basato sull'analisi di rischio; la richiesta di autorizzazione del PSA espressa dal gestore idro-potabile è subordinata all'esito favorevole di una verifica interna formale della conformità rispetto a ogni elemento di cui alla parte I del presente Allegato e della disponibilità delle relative evidenze nel cloud di PSA, sottoscritto dal team-leader di PSA;
la richiesta di approvazione è contestualmente notificata alla Regione che può esprimere eventuali osservazioni direttamente al CeNSiA entro 30 giorni dalla richiesta di approvazione;
- C. Presso il CeNSiA opera il "Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del PSA"; il Gruppo è composto da funzionari adeguatamente formati e qualificati attraverso un programma elaborato da ISS e Ministero della salute, appartenenti a:
- Sistema Nazionale Prevenzione Salute dai rischi ambientali e climatici (SNPS);
 - Sistema Nazionale Protezione Ambiente (SNPA);
 - Ministero della salute;
 - ISS;
 - Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
 - EGATO;
- nominati con decreto del Ministro della salute su proposta di ISS;
il "Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del PSA" coordinato dal CeNSiA, coadiuva il CeNSiA nelle verifiche e valutazioni funzionali al giudizio di approvazione del PSA, anche attraverso verifiche ispettive sulla filiera idro-potabile;
il giudizio in merito alla richiesta di approvazione del PSA è formulato dal CeNSiA, trasmesso dal CeNSiA al gestore idro-potabile, alla regione e alla ASL di competenza e pubblicato dal CeNSiA sul sito web istituzionale;
- D. Il giudizio in merito alla richiesta di approvazione del PSA può consistere in:
1. Non approvato: il PSA per la filiera idro-potabile non è approvato con giudizio motivato. Il gestore idro-potabile può presentare nuovamente istanza di approvazione del PSA dopo aver implementato il PSA per la stessa filiera, tenendo conto delle non conformità e richieste rilevate;
 2. Approvato con riserva: vengono richieste al gestore idro-potabile delle azioni integrative o correttive rispetto alle misure previste nel PSA oggetto di approvazione; il gestore è tenuto ad adottare e implementare le misure richieste dandone evidenza all'Ente di approvazione, che, verificata l'adeguatezza può approvare il PSA secondo i criteri del comma 3 o altrimenti emettere giudizio di cui al presente comma o al comma 1;
 3. Approvato: il PSA si considera approvato, incluso il piano dei controlli interni; possono essere comunque formulati rilievi e raccomandazioni per il gestore.
- E. Il mantenimento dei requisiti di approvazione del PSA è subordinato all'applicazione di tutte le misure di controllo e verifica previste di cui il gestore è tenuto a fornire evidenza, anche attraverso il costante aggiornamento del cloud di PSA; in caso di inadempienze nell'implementazione del PSA o di incidenti, rilevanti non conformità o altre evidenze di inefficienza dello stesso, su iniziativa del CeNSiA o a seguito



di richieste o segnalazioni da parte di altri Enti, il PSA può essere riesaminato e soggetto a giudizio di ri-approvazione secondo quanto previsto alla lettera D.

- F. Trascorsi tre anni dall'approvazione del PSA il gestore idro-potabile è tenuto a trasmettere gli esiti del riesame integrato dalla verifica formale interna, al CeNSiA in seguito alla quale, previa diversa valutazione del CeNSiA di cui alla lettera E comunicata al gestore idro-potabile, il PSA mantiene le condizioni di approvazione previste.
- G. Trascorsi sei anni dalla approvazione del PSA o a seguito di sostanziali modifiche rispetto al PSA approvato, anche a seguito di incidenti, il gestore idro-potabile dovrà effettuare un riesame del PSA e sottoporre il PSA a giudizio di approvazione secondo i criteri di cui alla lettera D.

Le richieste di approvazione di PSA da parte dei gestori idro-potabili, pervenute ad oggi all'ISS e al Ministero della Salute, sono esaminate, secondo l'ordine cronologico di ricezione, dal CeNSiA, che si riserva di indicare al richiedente diverse modalità di formulazione e trasmissione della domanda di approvazione e relativa documentazione, in forza dei criteri di cui al presente Allegato e delle altre disposizioni introdotte dal presente decreto.



ALLEGATO VII (articolo 7)

Informazioni ambientali per la valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque destinate al consumo umano

Le informazioni ambientali, necessarie per effettuare la valutazione e gestione del rischio nei bacini di alimentazione dei punti di prelievo di acque destinate al consumo umano, sono trasmesse ad ISPRA dalle Regioni e Province autonome e da SNPA e dalle Autorità di bacino distrettuale attraverso il SINTAI.

Le informazioni sono in parte già acquisite da ISPRA per il Reporting alla Commissione Europea dei Piani di Gestione delle Acque ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 luglio 2009 "Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque" e per la trasmissione del flusso dati WISE-SoE (State of Environment) all'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA), flusso dati dovuto ai sensi del Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 su "Agenzia Europea dell'Ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale".

Le fonti dati a cui si fa riferimento nelle tabelle seguenti sono:

Piano di Gestione delle Acque (PGA) – Il piano stralcio del Piano di bacino distrettuale, di cui all'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 rappresenta lo strumento operativo di programmazione, di attuazione e monitoraggio delle misure per la protezione, il risanamento e il miglioramento dei corpi idrici superficiali e sotterranei. Il Piano di Gestione contiene, tra le altre, le seguenti informazioni: una descrizione generale delle caratteristiche dei bacini idrografici, una sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee, una rappresentazione cartografica delle aree protette, delle reti di monitoraggio e i risultati dei programmi di monitoraggio per verificare lo stato delle acque superficiali, acque sotterranee e aree protette, l'elenco degli obiettivi ambientali per le acque superficiali, le acque sotterranee e le aree protette e dei programmi di misure per raggiungere tali obiettivi. Tali informazioni sono trasmesse alla Commissione Europea, secondo formati standardizzati, con il Reporting WISE.

Flusso dati WISE-SoE - I dati, trasmessi annualmente a ISPRA attraverso il SINTAI dal Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente, si riferiscono allo stato di qualità di fiumi, laghi, acque sotterranee, acque marino costiere e di transizione, alle emissioni di inquinanti in acqua e agli aspetti quantitativi delle risorse idriche. ISPRA, a valle di verifiche e controlli di completezza e conformità dei dati e del rispetto dei formati, trasmette i dati al sistema WISE (Water Information System for Europe) dell'Agenzia Europea dell'Ambiente.

Elenco di controllo (Watch list) - Elenco di sostanze pericolose emergenti da sottoporre a monitoraggio, istituito con la Direttiva 2013/39/UE art. 8ter, con lo scopo di fornire un supporto agli esercizi di prioritizzazione delle sostanze emergenti in linea con l'art. 16 (2) della Direttiva 2000/60/EC. Il D. Lgs. 172/2015, decreto di recepimento della Direttiva 2013/39/UE, affida alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano l'individuazione delle stazioni candidate su cui effettuare il monitoraggio e a ISPRA il coordinamento di tale monitoraggio e la definizione del set di stazioni rappresentativo per l'Italia. I dati sono trasmessi annualmente all'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA); la Commissione Europea, in base ai risultati trasmessi, adotta atti di esecuzione che stabiliscono e aggiornano l'elenco di controllo ogni due anni.



Nelle tabelle seguenti sono elencate le informazioni ambientali richieste per la valutazione e gestione del rischio nei bacini di alimentazione dei punti di prelievo di acque destinate al consumo umano con l'indicazione dell'amministrazione competente per la fornitura dei dati e, se disponibile, il riferimento alla fonte dati con cui le informazioni sono già trasmesse al SINTAI.

La valutazione del rischio include almeno i seguenti elementi:

Una caratterizzazione dei bacini di alimentazione dei punti di prelievo che include:

Descrizione	Competenza	Fonte dati
i) la mappatura dei bacini di alimentazione dei punti di prelievo	Regionale	
ii) mappatura delle aree protette di cui all'art. 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; ivi incluse quelle definite dall'art. 94 del medesimo Decreto	Regionale	PGA (*)
iii) le coordinate geo-referenziate di tutti i punti di prelievo; poiché tali dati sono potenzialmente sensibili, in particolare in termini di salute pubblica e sicurezza pubblica, le Regioni e le Province autonome provvedono affinché tali dati siano protetti e comunicati esclusivamente alle autorità competenti e ai gestori	Regionale	PGA (*)
iv) descrizione dell'uso del suolo, del dilavamento e dei processi di ravvenamento delle aree di alimentazione per i punti di prelievo	Regionale Regionale	Corine Land Cover

(*) informazione presente nel Reporting WISE

L'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi dei bacini di alimentazione dei punti di prelievo per la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Descrizione	Competenza	Fonte dati
Individuazione delle pressioni significative svolto a norma dell'articolo 118 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (nonché le informazioni relative alle pressioni significative raccolte a norma dell'Allegato III, sezione C alla parte terza del decreto medesimo).	Regionale	PGA (*)

(*) informazione presente nel Reporting WISE

Un adeguato monitoraggio nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee o in entrambe per i punti di prelievo o nelle acque non trattate, di pertinenti parametri, sostanze o inquinanti selezionati tra i seguenti:

Descrizione	Competenza	Fonte dati
i) parametri di cui all'Allegato I, Parti A e B, o fissati conformemente all'articolo 5, comma 1;		



<ul style="list-style-type: none"> • Parametri All. I, Parte A 	Regionale	
<ul style="list-style-type: none"> • Parametri All. I, Parte B 	Regionale	WISE-SoE PGA (*)
<ul style="list-style-type: none"> • Parametri All. I, Parte B, per la disinfezione 	Regionale	
ii) inquinanti delle acque sotterranee di cui alle tabelle 2 e 3 della lettera B, Parte A, dell'Allegato I alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;	Regionale	WISE-SoE PGA (*)
iii) sostanze prioritarie e alcuni altri inquinanti di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato I, alla Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Regionale	WISE-SoE PGA (*)
iv) inquinanti specifici dei bacini idrografici riportati nei Piani di Gestione delle acque, di cui alla Tabella 1/B dell'Allegato I, alla Parte terza del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;	Regionale	WISE-SoE PGA (*)
v) altri inquinanti pertinenti per le acque destinate al consumo umano, stabiliti dalle Regioni e Province autonome sulla base dell'esame delle informazioni raccolte a norma dell'articolo 7, comma 3, lettera b);	Regionale	WISE-SoE PGA (*)
vi) sostanze presenti naturalmente che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana attraverso l'uso di acque destinate al consumo umano;	Regionale	WISE-SoE PGA (*)
vii) sostanze e composti inseriti nell'elenco di controllo stabilito a norma dell'elenco di controllo stabilito a norma dell'articolo 12, comma 10.	Regionale	WISE-SoE PGA (*) Watch list

(*) informazione presente nel Reporting WISE

Descrizione	Competenza	Fonte dati
Strumenti e misure contenute nei Piani di Gestione delle Acque da attuare per conseguire l'obiettivo di buono e/o il non deterioramento dello stato dei corpi idrici.	Regionale Autorità di bacino distrettuale	PGA (*)

(*) informazione presente nel Reporting WISE



ALLEGATO VIII (articolo 2)

Classi di strutture prioritarie

[Riferimento Linee Guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184]

Classe di priorità*	Esempi (non esaustivi)	Criteri di valutazione e gestione del rischio da applicare per i sistemi di distribuzione interni	
		Azione a carattere di obbligo	Azioni a carattere di raccomandazione
A	Strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in regime di ricovero .	<p>Identificazione del Gestore idrico della distribuzione interna (GIDI).</p> <p>Piano di sicurezza dell'acqua del sistema di idrico di distribuzione interna, con particolare riguardo a piombo e <i>Legionella</i>. Soggetto attuatore: Team multidisciplinare presieduto dal Team-leader, inclusivo dei rappresentanti delle diverse unità delle strutture e supportato da esperti in controlli, campionamenti e analisi.</p>	
B	<p>Strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali non in regime di ricovero, inclusi centri riabilitativi, ambulatoriali e odontoiatrici.</p> <p>Strutture ricettive alberghiere. Istituti penitenziari**. Campeggi. Palestre e Centri sportivi, fitness e benessere (SPA e Wellness). Navi***. Stazioni. Aeroporti.</p>	<p>Identificazione del GIDI.</p> <p>Piano di autocontrollo degli impianti idrici interni, con controllo minimo relativo a piombo, <i>Legionella</i> e <i>L. pneumophila</i>. Soggetto attuatore: GIDI supportato, ove necessario, da consulenti professionali (esperti esterni), anche strutturati nel team, e da esperti in controlli, campionamenti e analisi.</p>	<p>Manuali di corretta prassi per l'implementazione dei piani di autocontrollo igienico per gli impianti idrici, elaborati da associazioni di settore o ordini professionali.</p>
C	Ristorazione pubblica e collettiva, incluse mense aziendali (pubbliche e	<p>Identificazione del GIDI.</p> <p>Piano di autocontrollo degli impianti idrici interni da integrare nei sistemi di autocontrollo HACCP.</p>	<p>Manuali di corretta prassi per l'implementazione dei piani di autocontrollo igienico per gli impianti idrici, elaborati da associazioni di settore o ordini professionali</p>



	private) e scolastiche.	Soggetto attuatore: GIDI supportato, ove necessario, da consulenti professionali, anche strutturati in team, e da esperti in controlli, campionamenti e analisi. Il ruolo di GIDI può essere convenientemente (sebbene non necessariamente) condotto dall'Operatore del settore alimentare (OSA), responsabile delle prassi e procedure funzionali al rispetto dei requisiti in materia di igiene alimentare e della corretta applicazione dei principi del sistema HACCP, nell'industria alimentare, inclusi servizi di ristorazione e mense.	
D	Caserme. Istituti penitenziari**. Istituti di istruzione dotati di strutture sportive. Altre strutture ad uso collettivo (es., stabilimenti balneari).	Identificazione del GIDI. Piano di verifica igienico-sanitaria (monitoraggio) dell'acqua destinata al consumo umano basato sulle Linee Guida. Soggetto attuatore: GIDI supportato, ove necessario, da consulenti professionali, anche strutturati in team, e da esperti in controlli, campionamenti e analisi.	Piano di autocontrollo degli impianti idrici interni, al minimo relativamente a piombo e <i>Legionella</i> . Soggetto attuatore: GIDI supportato, ove necessario, da consulenti professionali, anche strutturati in team, e da organi di controllo per campionamenti e analisi.

* Classe funzionale associata a diversi sistemi di gestione e controllo dei rischi, di complessità decrescente.

** Gli Istituti penitenziari vengono classificati in priorità B e assoggettati alle relative azioni di controllo in merito alla valutazione e gestione del rischio; ove tali azioni risultino non sostenibili con mezzi congrui si raccomanda che al minimo siano previste le azioni previste per edifici di priorità D.

*** Navi impiegate per desalinizzare l'acqua e trasportare passeggeri e che operano in veste di gestori idropotabili.



ALLEGATO IX (articolo 11)

Requisiti, immissione sul territorio nazionale e vigilanza dei reagenti chimici e materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano.

Sezione A. Definizioni

A1. Reagente chimico

sostanza organica o inorganica, singola o in miscela:

- aggiunta all'acqua con lo scopo di migliorarne o preservarne la qualità;
- da impiegare nei processi tecnologici connessi con la preparazione e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano (ad es. le operazioni di scavo dei pozzi, la pulizia e la disinfezione delle attrezzature o delle superfici a contatto con l'acqua);
- da impiegare per la generazione *in situ* di reagenti chimici mediante l'uso di un apposito dispositivo generatore.

Sono inclusi i biocidi disinfettanti classificati nel Gruppo 1 del Reg. (UE) 528/2012, *tipo di prodotto 4* (disinfettanti di attrezzature, contenitori, utensili per il consumo, superfici o tubazioni utilizzati per la produzione, il trasporto, la conservazione o il consumo di acqua destinata al consumo umano o per impregnare materiali che possono entrare in contatto con l'acqua destinata al consumo umano) e *tipo di prodotto 5* (disinfettanti per l'acqua potabile).

A2. Materiale filtrante attivo

- materiale adsorbente (ad es. carbone attivo, silice, terra di diatomite, bentonite, allumina) e/o chimicamente attivo (ad es. dolomite, pirolusite, idrossidi di ferro), in grado di rimuovere una sostanza dall'acqua o ridurre sostanzialmente la sua concentrazione per effetto di interazioni chimico-fisiche di natura superficiale e/o di reazioni chimiche;
- resina a scambio ionico (anionico, cationico o misto), in grado di rimuovere una sostanza dall'acqua o ridurre sostanzialmente la sua concentrazione per effetto di reazioni di scambio ionico.

A3. Materiale filtrante passivo

- materiale per la rimozione dall'acqua di sostanze indissolte, costituito da rete a maglie (ad es. materiale sintetico e metallico) o da materiale granulare inerte (ad es. sabbia, quarzite);
- membrana filtrante costituita da materiale inorganico o organico (ad es. membrane polimeriche, ceramiche, metalliche), utilizzata per la riduzione della concentrazione di solidi sospesi o in dispersione colloidale, di microrganismi, di molecole organiche o di sali inorganici.

Sezione B. Requisiti tecnici per la valutazione di idoneità di un reagente chimico

L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un reagente chimico può essere concessa solo se:

1. sono disponibili evidenze della conformità al Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di sostanze chimiche e miscele;
2. sono disponibili evidenze della conformità al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze chimiche e miscele;
3. è disponibile una norma tecnica elaborata in ambito internazionale (ISO), europeo (EN) e/o nazionale (UNI) che ne regolamenti le caratteristiche, i requisiti e i corrispondenti metodi di prova nonché l'uso per il trattamento di acque destinate al consumo umano. Ai fini della conformità igienico-sanitaria, le sostanze contenute nel reagente chimico devono soddisfare i requisiti di purezza previsti dalla citata norma; l'elenco aggiornato delle norme tecniche attualmente disponibili è riportato in apposita sezione del sito *web* del CeNSiA;



4. sono disponibili evidenze della conformità a eventuali *criteri aggiuntivi di idoneità* che il Ministero della salute, può stabilire sulla base di evidenze scientifiche disponibili in letteratura e/o indicazioni fornite da organismi scientifici nazionali e internazionali, ai fini della valutazione della conformità di un reagente chimico; detti criteri, e le relative prescrizioni tecniche, saranno riportati in apposita sezione del sistema informativo centralizzato AnTeA.

Nel caso specifico dei biocidi disinfettanti di cui alla sezione A1, l'autorizzazione può essere concessa solo se ne è stata assicurata la purezza e verificata la qualità, ferme restando le disposizioni di cui ai punti da 1 a 4 della presente sezione, le specifiche disposizioni del Regolamento (UE) 528/2012 e le misure transitorie per la messa a disposizione sul mercato e per l'uso dei biocidi, stabilite dal Regolamento Delegato (UE) 1062/2014 e s.m.i. e dalle disposizioni nazionali previste dal DPR 392/98 e dal provvedimento 5 febbraio 1999.

In caso di reagenti chimici ottenuti per diluizione in acqua, è necessario che la certificazione attesti la conformità dei requisiti di purezza previsti per il reagente chimico di partenza e che la diluizione in acqua sia stata eseguita utilizzando le migliori tecnologie disponibili e prevenendo fenomeni di contaminazione; tutte le operazioni devono essere eseguite secondo le Buone Pratiche di Fabbricazione e, se disponibili, le indicazioni del produttore del reagente chimico di partenza.

Sezione C. Requisiti tecnici per la valutazione di idoneità di un materiale filtrante attivo

C1. Materiale adsorbente e/o chimicamente attivo

L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un materiale filtrante attivo costituito da materiale adsorbente e/o chimicamente attivo, può essere concessa solo se è disponibile una norma tecnica elaborata in ambito internazionale (ISO), europeo (EN) e/o nazionale (UNI) che ne regolamenti le caratteristiche, i requisiti e i corrispondenti metodi di prova. Ai fini della conformità igienico-sanitaria, la composizione del materiale adsorbente e/o chimicamente attivo deve soddisfare i requisiti di purezza previsti da tale norma; l'elenco aggiornato delle norme tecniche attualmente disponibili è riportato in apposita sezione del sito web del CeNSiA.

C2. Resine a scambio ionico e/o adsorbenti (materiali macromolecolari organici sintetici)

L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un materiale filtrante attivo costituito da una resina a scambio ionico e/o adsorbente, può essere concessa solo se sono soddisfatti i requisiti relativi alla cessione di sostanze nell'acqua di prova determinata applicando il metodo descritto nella norma UNI EN 12873-3 *“Influenza dei materiali sull'acqua destinata al consumo umano - Influenza dovuta alla migrazione - Parte 3: Metodo di prova per resine a scambio ionico e adsorbenti”*.

Sezione D. Requisiti tecnici per la valutazione di idoneità di un materiale filtrante passivo

D1. Rete a maglie

Nelle more dell'adozione degli atti di cui all'articolo 10, comma 3, l'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un materiale filtrante passivo costituito da rete a maglie, può essere concessa solo se i materiali a contatto con l'acqua utilizzati per la fabbricazione della rete a maglie sono conformi ai requisiti specificati negli Allegati I-III del DM 174/2004.

D2. Materiale granulare inerte

L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un materiale filtrante passivo costituito da materiale granulare inerte, può essere concessa solo se è disponibile una norma tecnica elaborata in ambito



internazionale (ISO), europeo (EN) e/o nazionale (UNI) che ne regolamenti le caratteristiche, i requisiti e i corrispondenti metodi di prova.

Ai fini della conformità ai requisiti di idoneità per l'uso convenuto, la composizione del materiale granulare deve soddisfare i requisiti di purezza previsti dalla citata norma. L'elenco aggiornato delle norme tecniche attualmente disponibili è riportato in apposita sezione del sito web del CeNSiA.

D3. Membrane filtranti per microfiltrazione, ultrafiltrazione, nanofiltrazione, osmosi inversa ed elettrodialisi

L'autorizzazione ai sensi del presente decreto di un materiale filtrante passivo costituito da una membrana filtrante per microfiltrazione, ultrafiltrazione, nanofiltrazione, osmosi inversa ed elettrodialisi, può essere concessa solo se:

1. nelle more dell'adozione degli atti di cui all'articolo 10, comma 3, i materiali a contatto con l'acqua impiegati per la fabbricazione della membrana sono conformi ai requisiti specificati negli Allegati I-III del DM 174/2004;
2. sono soddisfatti i requisiti relativi alla cessione di sostanze nell'acqua di prova, determinata applicando il metodo descritto nella norma UNI EN 12873-4 "*Influenza dei materiali sull'acqua destinata al consumo umano - Influenza dovuta alla migrazione - Parte 4: Metodo di prova per membrane per il trattamento dell'acqua*".

Per la valutazione della conformità dei ReMaF indicati nelle sezioni C1, C2, D2 e D3 del presente Allegato, il Ministero della salute, in cooperazione con il CeNSiA, può stabilire eventuali *criteri aggiuntivi di idoneità* sulla base di evidenze scientifiche disponibili in letteratura e/o indicazioni fornite da organismi scientifici nazionali e internazionali; detti criteri, e le relative prescrizioni tecniche, saranno riportati in apposita sezione del sistema informativo centralizzato AnTeA.

Sezione E. Sistema di autorizzazione, etichettatura e registrazione

L'autorizzazione di un ReMaF è concessa dal CeNSiA all'operatore economico nazionale o internazionale che ne fa richiesta, sulla base di un «**certificato di conformità**» attestante il rispetto dei requisiti tecnici di idoneità di cui alle sezioni B, C e D del presente Allegato, che l'operatore ottiene da un Organismo di certificazione accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17065 da un Ente di accreditamento designato ai sensi del Reg. (CE) 765/2008. L'accREDITAMENTO deve riguardare la certificazione di ReMaF per l'idoneità al contatto con acque destinate al consumo umano, oggetto del presente decreto. Per il rilascio dell'autorizzazione, il CeNSiA tiene altresì conto degli eventuali *criteri aggiuntivi di idoneità* stabiliti dal Ministero della salute, sulla base di evidenze scientifiche disponibili in letteratura e/o indicazioni fornite da organismi scientifici nazionali e internazionali.

L'Organismo di certificazione esegue la valutazione di conformità dei ReMaF assicurando l'ispezione periodica degli impianti produttivi, procede al prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi e, per le attività di laboratorio necessarie per la certificazione dei ReMaF, affida l'esecuzione delle analisi ad un Laboratorio di prova accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025 da un Ente firmatario degli accordi multilaterali IAF (*International Accreditation Forum*) e ILAC (*International Laboratory Accreditation Cooperation*). Tuttavia, considerata la numerosità delle prove coinvolte e la conseguente possibilità che non vi siano laboratori accreditati per tutte le prove richieste, è possibile ricorrere a laboratori non accreditati per tutte le prove da eseguire purché operino in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17025. Tale deroga può essere autorizzata dal CeNSiA.



La procedura di autorizzazione inizia quando l'Operatore economico, a decorrere dalla data indicata nell'articolo 11, comma 5, presenta la «domanda di autorizzazione» del ReMaF al CeNSiA secondo le procedure rese disponibili nell'apposita sezione del sistema informativo centralizzato AnTeA, compilata e corredata del certificato di conformità rilasciato dall'Organismo di certificazione e della eventuale documentazione integrativa necessaria alla chiusura dell'iter autorizzativo.

L'autorizzazione di un ReMaF è rilasciata dal CeNSiA entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa domanda, fatta salva la mancata rispondenza della documentazione allegata ai requisiti richiesti.

Ai fini della certificazione di un ReMaF, tutte le informazioni relative alla formulazione del prodotto finale devono essere rese disponibili all'Organismo di certificazione per consentirne la valutazione della conformità, ferma restando la salvaguardia del segreto industriale nel rispetto delle norme esistenti.

Ultimato con esito positivo l'iter di autorizzazione e prima dell'immissione sul mercato nazionale del ReMaF autorizzato, i ReMaF devono essere *registrati* da parte dell'Operatore economico nel sistema elettronico per l'identificazione unica di un ReMaF («banca dati ReMaF»), predisposto dal CeNSiA nell'ambito del sistema informativo centralizzato AnTeA per raccogliere e rendere disponibili gratuitamente al pubblico le informazioni concernenti i prodotti autorizzati e progettato in modo che non possano esservi inserite informazioni riservate di natura commerciale sui prodotti stessi. La registrazione dei ReMaF da parte dell'Operatore economico avviene secondo le procedure rese disponibili nell'apposita sezione del sistema AnTeA. Inoltre ai ReMaF verranno attribuite le *attestazioni di rispondenza* ai requisiti minimi stabiliti dal presente decreto, quali richiamate all'articolo 11, comma 6, secondo i criteri stabiliti dal CeNSiA e riportati nel sistema informativo centralizzato AnTeA.

Le «marcature o stampigliature o etichettature» saranno riportate sui ReMaF e, laddove non sia possibile per le dimensioni o forma del prodotto fornito, saranno sostituite da una equivalente dichiarazione di conformità apposta su un'etichetta applicata sull'imballaggio e/o sulla documentazione di accompagnamento dei ReMaF, in modo tale da garantirne la tracciabilità ed evidenziarne l'idoneità al contatto con le acque potabili.

Nel caso dei reagenti chimici generati *in situ*, le suddette attestazioni di rispondenza sono riportate sui precursori immessi in commercio e da cui essi sono generati.

Altresì, all'atto della registrazione di cui al precedente comma, la banca dati ReMaF crea e restituisce all'Operatore economico, automaticamente e in progressione temporale, un numero di registrazione unico del prodotto autorizzato («codice alfanumerico identificativo univoco»), fermi restando eventuali altri codici previsti dalle pertinenti normative per specifiche tipologie di ReMaF.

La «Banca dati ReMaF» ha le seguenti finalità:

- consentire al pubblico di essere adeguatamente informato in merito ai ReMaF immessi sul mercato nazionale, ai relativi certificati rilasciati dagli Organismi di certificazione e agli Operatori economici interessati;
- consentire l'identificazione unica dei ReMaF nel mercato interno e agevolarne la tracciabilità;
- consentire agli Operatori economici di soddisfare gli obblighi di informazione al pubblico di cui all'articolo 18;
- consentire alle Autorità competenti di svolgere i propri compiti in relazione al presente decreto su base informata e di rafforzare la cooperazione reciproca.

Nella «Banca dati ReMaF» figurano, per ogni singolo prodotto autorizzato:

- la denominazione commerciale e una sintetica descrizione del prodotto (composizione, informazioni sull'utilizzo e conservazione);
- la generalità o ragione sociale nonché la sede del produttore/distributore/importatore;
- gli attestati di conformità ottenuti dall'Organismo di certificazione*;
- l'autorizzazione rilasciata dal CeNSiA ed eventuali modifiche intervenute e/o provvedimenti adottati;
- il codice alfanumerico identificativo univoco.

* Gli attestati di conformità sono caricati nella Banca dati ReMaF dall'Organismo di certificazione che li rilascia, corredati dalla relativa documentazione di accompagnamento concernente informazioni su eventuali modifiche, integrazioni, o provvedimenti intervenuti.



L'autorizzazione concessa a un ReMaF ai sensi del presente decreto, può essere *rifiutata* ovvero, se già concessa, *rivista* o *revocata* dal CeNSiA alla luce dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecnologiche che possano far emergere una compromissione dei requisiti minimi di cui alle sezioni B, C e D del presente Allegato, oppure a seguito della valutazione di eventuali modifiche intervenute sul medesimo ReMaF, incluse quelle riguardanti il processo di produzione, o anche in caso di accertate irregolarità da parte delle competenti autorità sanitarie preposte alla vigilanza sul territorio nazionale e all'importazione. Il provvedimento di *revoca* comporta:

- nel caso di ReMaF già utilizzati o installati, l'adozione delle adeguate misure correttive qualora emergano fattori che pregiudicano, direttamente o indirettamente, la sicurezza al consumo umano dell'acqua erogata;
- nel caso di ReMaF in produzione, immessi sul mercato nazionale e/o stoccati, il divieto di commercializzazione sul territorio nazionale e/o il ritiro dal mercato.

Se non revocata in anticipo rispetto al periodo di validità, l'autorizzazione di un ReMaF ha una durata di cinque anni e, alla *scadenza*, è automaticamente rinnovabile per altri cinque anni su richiesta dell'Operatore economico, previa «domanda di rinnovo» da presentare al CeNSiA almeno 90 giorni prima della sua scadenza e solo nel caso in cui, nel frattempo, non siano intervenute modifiche che possano comportare, direttamente o indirettamente, una variazione della sua composizione, anche in tracce, o della sua interazione con l'acqua potabile, tali da comprometterne la rispondenza ai suddetti requisiti minimi indicati nelle sezioni B, C e D del presente Allegato.

Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione di un ReMaF, nella relativa domanda l'Operatore economico deve riportare, pena l'inaccettabilità della domanda stessa, un'autodichiarazione attestante:

- l'assenza di modifiche intervenute sul ReMaF nel periodo di validità dell'autorizzazione di cui chiede il rinnovo, incluse quelle riguardanti il processo di produzione;
- il possesso della certificazione di conformità del ReMaF emessa dall'Organismo di certificazione;
- la permanenza per il ReMaF dei requisiti indicati nelle sezioni B, C e D del presente Allegato.

L'autorizzazione di un ReMaF è *sospesa* dal CeNSiA nel caso in cui siano intervenute le suddette modifiche o qualora l'Organismo di certificazione ne abbia revocato o sospeso il certificato di conformità o anche in caso di accertate irregolarità da parte delle competenti autorità sanitarie preposte alla vigilanza sul territorio nazionale e all'importazione. Ai fini dell'annullamento del provvedimento di sospensione, l'Operatore economico dovrà integrare, entro 180 giorni, la domanda originaria di autorizzazione avanzata per lo specifico ReMaF con tutte le informazioni supplementari richieste dal CeNSiA sui cambiamenti intervenuti e/o comprovanti la risoluzione e/o rimozione delle cause di irregolarità.

Trascorso il termine fissato senza che siano state risolte e/o rimosse le cause di irregolarità, l'autorizzazione sarà revocata dal CeNSiA, salvo richiesta motivata da parte dell'Operatore di un supplemento di tempo per il riscontro.

L'autorizzazione decade in caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo da parte dell'Operatore economico.

In caso di revoca o decadenza dell'autorizzazione di un ReMaF, l'eventuale rinnovo della sua autorizzazione richiederà la ripetizione *ex novo* dell'intero processo autorizzativo secondo il sistema di autorizzazione descritto nella presente sezione.

Sezione F. Vigilanza sul territorio nazionale e all'importazione

Ai fini dell'accertamento di rispondenza ai requisiti di conformità dei ReMaF autorizzati ai sensi del presente decreto, prodotti, commercializzati e utilizzati sul territorio nazionale, le ASL effettuano un controllo di tipo documentale attraverso l'esame delle attestazioni di rispondenza ai requisiti stabiliti dal presente decreto di cui all'articolo 11, comma 6, riservandosi la possibilità di campionamento e analisi dei campioni per eventuali ulteriori accertamenti qualora vi sia motivo di sospettare un potenziale pericolo per la salute umana associato al ReMaF.

Il personale dell'ASL incaricato della vigilanza, può procedere ai suddetti controlli senza preavviso e ovunque si utilizzino, producano e/o commercializzino i ReMaF.



In caso di assenza o di accertata irregolarità dell'autorizzazione di un ReMaF presente sul territorio nazionale, l'ASL territorialmente competente, fatta salva l'adozione di provvedimenti urgenti a tutela della salute pubblica, informa la corrispondente autorità sanitaria della Regione e Provincia autonoma, che ne dà immediata comunicazione al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria e al CeNSiA, ai fini della sospensione o revoca dell'autorizzazione irregolare, del divieto di commercializzazione sul territorio nazionale e/o del ritiro dal mercato.

Ai fini dell'accertamento di rispondenza ai requisiti di conformità dei ReMaF di cui all'articolo 11, comma 10 del presente decreto l'USMAF territorialmente competente effettua un controllo di tipo documentale attraverso l'esame delle attestazioni di rispondenza ai requisiti stabiliti dal presente decreto di cui all'articolo 11, comma 6, riservandosi la possibilità di campionamento e analisi dei campioni per eventuali ulteriori accertamenti qualora vi sia motivo di sospettare un potenziale pericolo per la salute umana associato al ReMaF.

In caso di assenza o di accertata irregolarità dell'autorizzazione di un ReMaF in importazione da Paesi extra-UE, l'USMAF territorialmente competente dichiara il ReMaF non ammissibile all'importazione, informando del provvedimento di respingimento gli altri USMAF e, ai fini della sospensione o revoca dell'autorizzazione irregolare, il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria e il CeNSiA.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Oggetto: Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Lo schema di decreto in oggetto è stato predisposto in attuazione della Legge 4 agosto 2022, n. 127, di Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – “*Legge di delegazione europea 2021*”, in particolare dell'articolo 21 recante “*Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano*”.

In ottemperanza alle disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184, lo schema di decreto mira a:

- rivedere e introdurre norme intese a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone "salubrità e pulizia", anche attraverso una revisione dei parametri e dei valori parametrici di rilevanza sanitaria,
- stabilire i requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili nonché per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel loro trattamento,
- introdurre un approccio di valutazione e gestione del rischio che sia più efficace ai fini della prevenzione sanitaria, della protezione dell'ambiente e del controllo delle acque destinate al consumo umano, anche sotto il profilo dei costi e della allocazione delle risorse istituzionali;
- migliorare l'accesso equo per tutti all'acqua potabile sicura, e
- assicurare la comunicazione tra le autorità competenti e i fornitori di acqua e fornire una informazione adeguata e aggiornata al pubblico sulle acque destinate al consumo umano.

Nello specifico, oltre a quanto recepito dalla menzionata direttiva, lo schema riporta anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici stabiliti nell'unico comma all'articolo 21 della “*Legge di delegazione europea 2021*”:

- l'**articolo 11** dello schema di decreto regola la vigilanza e i procedimenti volti al rilascio delle approvazioni per l'uso e l'immissione sul territorio nazionale, dei reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano (ReMaF), in attuazione alla lettera b);
- gli **articoli 12, 13 e 14** dello schema di decreto stabiliscono norme finalizzate al controllo della sicurezza dell'acqua potabile, anche sui sistemi idropotabili degli edifici prioritari, in attuazione alla lettera c);
- l'**articolo 17** dello schema di decreto adotta le misure volte a consentire e favorire l'accesso all'acqua potabile, prevedendo obblighi di punti di accesso alla stessa almeno per gli edifici prioritari, ivi inclusi aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari, in attuazione alla lettera e);
- l'**articolo 19** dello schema di decreto prevede l'istituzione di un sistema informativo centralizzato, denominato “Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTea)”, contenente i dati sanitari e ambientali sull'acqua, in attuazione alla lettera a);
- l'**articolo 19** dello schema di decreto prevede l'istituzione presso l'ISS del “Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA)”, con attribuzione allo stesso delle funzioni di cui alla lettera d) e stabilisce le risorse da assegnare al Centro, incluso il finanziamento per l'istituzione e l'aggiornamento di ANTEA;
- l'**articolo 23** dello schema di decreto rivede il sistema sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni del decreto di recepimento in oggetto, in attuazione alla lettera f).

Si premette che la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute (DGPRES) con il fondamentale supporto dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), e di concerto con un gruppo di lavoro multi-istituzionale, ha contribuito sostanzialmente alla elaborazione del testo della direttiva madre grazie alle esperienze maturate nell'ambito della valutazione e gestione del rischio delle filiere idro-potabili (Piani di



sicurezza dell'acqua) - la cui introduzione con carattere di obbligo è stata anticipata in Italia rispetto alle prescrizioni della attuale direttiva (cfr. DM 14.06.2017) – avendo un ruolo principale, tra l'altro, pure per le analisi di rischio rispetto ai contaminanti emergenti (es. PFAS) e la normativa su reagenti e mezzi di trattamento delle acque e l'accesso all'acqua.

Si rappresenta che lo schema di decreto è stato predisposto dalla DGPRES (Amministrazione capofila) in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), e ulteriormente rivisto sulla base delle osservazioni ricevute durante la fase di consultazione con gli altri Ministeri e le Amministrazioni coinvolte (Ministero della transizione ecologica e Ministero dello sviluppo economico, Coordinamento Interregionale della Prevenzione, Commissione Salute, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome) e con altri Enti e Parti interessate (l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA, l'Associazione delle imprese idriche - UTILITALIA, il sistema nazionale per la protezione dell'ambiente - SNPA, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA, l'Associazione nazionale degli Enti di Governo d'Ambito per l'idrico - ANEA, Confindustria).

In tale quadro si evidenzia come il lavoro tecnico-scientifico di elaborazione del testo di trasposizione della direttiva (UE) 2020/2184, incardinato agli obiettivi imposti dalla nuova norma europea di rifusione e alle indicazioni espresse nella citata legge delega 127/2022, abbia preso in considerazione l'efficacia delle azioni per il raggiungimento di standard normativi in molti casi più ambiziosi di quanto previsto a livello di UE, come, ad esempio, nel caso dell'introduzione di obblighi di accesso all'acqua, della integrazione del parametro "somma di PFAS" previsto in direttiva con composti emergenti di interesse per il Paese, o dell'introduzione di un nuovo sistema di certificazione e approvazione di reagenti e mezzi di trattamento. Sulla stessa linea, pur nel contesto della profonda riforma di settore segnata dalla nuova legislazione europea, attraverso l'adozione di diversi criteri e strategie in fase di recepimento, sono stati considerati aspetti di continuità con l'assetto esistente delle strutture e risorse del Paese come garanzia di sostenibilità e applicabilità delle nuove misure per la qualità, l'accesso e l'uso consapevole delle acque. È stato in particolare perseguito il potenziamento delle sinergie istituzionali – come nel caso dell'integrazione e raccordo bidirezionale tra le analisi di rischio per le aree di alimentazione degli approvvigionamenti idropotabili, dei sistemi di gestione delle acque e della sicurezza dell'acqua all'interno degli edifici (cfr. art. 6-9 e collegati) – anche attraverso l'istituzione della struttura unica di raccordo quale il CeNSiA e la strutturazione di una nuova piattaforma informatica unica (AnTeA) per lo scambio di dati tra le diverse istituzioni e parti interessate (tra cui ISS e Ministero della Salute, SNPA-ISPRA, MITE, Regioni e PPAA, ARERA, ISTAT, EGATO, gestori idro-potabili), e per l'informazione al pubblico (cfr. art. 10 e collegati). È stata inoltre considerata l'introduzione graduale nel tempo delle nuove misure, anticipata o in linea con le tempistiche della direttiva, adeguatamente supportata da riferimenti di indirizzo per la fase di transizione, come, ad esempio nel caso delle *Linee guida per la sicurezza dei sistemi idrici interni agli edifici per l'adempimento dell'articolo 9* e delle *Linee guida per l'approvazione dei Piani di sicurezza dell'acqua* (cfr. art. 6, 8, 17).

Si illustra, quindi, lo schema di decreto in oggetto.

Esso si compone di **26 articoli** che disciplinano, in modo chiaro, i diversi aspetti e le disposizioni generali di cui alla direttiva (UE) 2020/2184 nonché i principi e criteri direttivi specifici della "Legge di delegazione europea 2021".

Al decreto sono acclusi **9 Allegati**, che ne sono parte integrante, recanti i requisiti igienico-sanitari, ambientali, tecnici e dei sistemi gestionali, che si devono soddisfare per la qualità delle acque destinate al consumo umano.

L'**articolo 1** individua gli obiettivi del decreto in coerenza con le finalità stabilite dalla direttiva (UE) 2020/2184 intese a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia, e puntando nello stesso tempo a migliorare l'accesso equo per tutti all'acqua potabile sicura.

L'**articolo 2** elenca le definizioni rilevanti ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al decreto in oggetto, comprendenti tutte quelle in direttiva (UE) 2020/2184, integrate con altre definizioni di interesse nazionale.



In particolare, per chiarire l'inclusione nella definizione di "acqua destinata al consumo umano" dell'acqua calda sanitaria fornita dal sistema di distribuzione interno nei locali pubblici e privati e resa disponibile ai punti d'utenza per il consumo umano nell'**Allegato V** (IDENTIFICAZIONE DELLE ACQUE LA CUI QUALITÀ NON È OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE AI SENSI DEL DECRETO) sono state espressamente inserite le "acque utilizzate in impianti termici, circuiti di riscaldamento e condizionamento degli edifici" – tecnicamente segregate dai circuiti delle acque potabili. Ciò per escludere l'applicazione di trattamenti di condizionamento all'acqua calda sanitaria (acqua destinata al consumo umano) - non consentiti se non in conformità al presente decreto – che potrebbe derivare dalla lettura del Decreto 26 giugno 2015 recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici." in particolare nelle disposizioni indicate in Allegato I, Sezione 2, par. 2.3, comma 5, che per l'acqua calda (sia destinata ad impianti termici che sanitaria – per il consumo umano) "[...], **rendono sempre obbligatorio un trattamento di condizionamento chimico.**"

Gli elementi di contraddizione che potrebbero derivare dalla emanazione del decreto in oggetto e il vigente DM 26/06/2015, potranno essere risolti indicando in un atto emendativo di quest'ultimo decreto o in una Circolare interministeriale che l'applicazione delle disposizioni indicate in Allegato I, Sezione 2, par. 2.3, comma 5, per l'acqua calda deve essere intesa "[...], **quando necessario, in base alle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche dell'acqua dell'impianto e delle destinazioni d'uso dell'acqua, devono essere attuati trattamenti mediante materiali filtranti e reagenti chimici, assicurando in ogni caso la qualità delle acque destinate al consumo umano in conformità al decreto sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.**"

L'**articolo 3** individua l'ambito di applicazione e le esenzioni del decreto.

Nello specifico, l'articolo 3 stabilisce l'obbligo di conformità alle disposizioni del decreto in esame per tutte le acque destinate al consumo umano, a prescindere dalla loro origine e da come sono fornite, ivi incluse quelle utilizzate nelle produzioni alimentari, fino al punto da cui esse possono essere attinte o utilizzate direttamente (c.d. punto d'uso, generalmente identificato nel rubinetto), stabilendo, altresì, che da quel punto in poi, qualora esse siano confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita per essere ingerite o si preveda ragionevolmente che possano essere ingerite da esseri umani, devono essere considerate alimenti e, come tali, sottoposte al rispetto della disciplina in materia alimentare. L'articolo include nell'ambito di applicazione del decreto anche le acque di sorgente, precisando che esse sono disciplinate dalle disposizioni del D. Lgs. 176/2011 per quanto concerne i requisiti microbiologici.

L'articolo esclude dall'ambito di applicazione del decreto le acque minerali naturali e le acque medicinali, in quanto soggette ad altre pertinenti normative, e tutte le acque destinate esclusivamente a quegli usi diversi da quello potabile (ad es. uso agricolo, civile, idroelettrico, industriale), opportunamente identificate nell'**Allegato V** accluso al decreto in esame, per le quali non sono ravvisati rilevanti rischi igienico-sanitari associati specificamente a inalazione, contatto e ingestione, o perché si applicano norme specifiche che regolano i rischi per la salute umana correlati al loro utilizzo.

L'articolo esenta dalle disposizioni del decreto anche le acque utilizzate nelle produzioni alimentari provenienti da fonti di approvvigionamento proprie dell'operatore del settore alimentare, in quanto sottoposte al rispetto degli obblighi in materia di principi dell'analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (sistema HACCP) e relativi provvedimenti correttivi a norma della pertinente legislazione alimentare, e quelle utilizzate dall'operatore alimentare ai fini specifici della propria impresa e la cui qualità nelle previste destinazioni e nelle ordinarie condizioni d'uso, secondo ogni norma di sicurezza ordinariamente applicata, non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale.

L'**articolo 4** stabilisce i "requisiti minimi" che le acque destinate al consumo umano devono soddisfare; tali requisiti, elencati nell'**Allegato I** accluso al decreto in oggetto, si basano sul principio di precauzione e non possono avere l'effetto di consentire, direttamente o indirettamente, un deterioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano, né l'aumento dell'inquinamento delle acque destinate alla produzione di acque destinate all'uso potabile.

Questo articolo stabilisce anche le modalità di effettuazione della valutazione dei livelli delle perdite di acqua sul territorio nazionale e dei potenziali miglioramenti in termini di riduzione delle perdite stesse: tale valutazione tiene conto dei pertinenti aspetti di salute pubblica, ambientali, tecnici ed economici e concerne



quantomeno i fornitori di acqua che forniscono come minimo 10.000 m³ di acqua al giorno o che servono almeno 50.000 persone.

L'**articolo 5** indica i punti in cui devono essere rispettati i valori dei parametri utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano fornite attraverso una rete di distribuzione o una cisterna, utilizzate in una impresa alimentare o confezionate in bottiglie o contenitori.

L'articolo individua, inoltre, gli obblighi e le responsabilità in capo ai gestori dei sistemi di distribuzione idrici nei casi di non conformità dell'acqua fornita dal gestore idro-potabile ai locali pubblici e privati, fissando a tal fine, quale criterio di demarcazione, il punto fisico in cui termina la condotta di allacciamento idrico del sistema di fornitura del servizio idrico integrato (c.d. *sistema di distribuzione idrica esterno*) e inizia l'impianto idrico dell'utente finale negli edifici/locali (c.d. *sistema di distribuzione idrica interno*), denominato "*punto di consegna*" dell'acqua e posto in corrispondenza del misuratore dei volumi (contatore): nello specifico, premettendo il dovere dei gestori delle reti di distribuzione sia esterna che interna di adempiere, per quanto di competenza, agli obblighi di conformità al decreto in oggetto delle acque distribuite, nelle situazioni di non conformità l'articolo estende la responsabilità del gestore idrico integrato fino al punto di consegna dell'acqua, salvo comprovate cause di forza maggiore o comunque non imputabili al gestore stesso, e dopo tale punto attribuisce la responsabilità al gestore del sistema di distribuzione interno nei casi in cui si abbia evidenza certa che l'inosservanza sia dovuta a tale sistema.

L'**articolo 6** dispone l'adozione in Italia di un approccio olistico alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio, che copra l'intera catena di approvvigionamento, dalle aree di estrazione delle acque destinate al consumo umano, al trattamento, allo stoccaggio e alla distribuzione dell'acqua fino al rubinetto.

La valutazione e gestione del rischio richiamata da questo articolo si basa sul modello generale dei *Water Safety Plans* introdotto fin dal 2004 dall'OMS come il mezzo più efficace per garantire sistematicamente la sicurezza di un sistema idropotabile, la qualità delle acque fornite e la protezione della salute dei consumatori. Il modello di valutazione e gestione del rischio, perseguibile attraverso l'introduzione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua, che l'Italia ha cominciato ad applicare con il DM 14.06.2017, anticipando il modello più olistico alla gestione del rischio imposto dalla Commissione europea con la direttiva (UE) 2020/2184, fornisce in termini chiari e pragmatici, criteri, metodi e procedure necessari a perseguire una valutazione e gestione globale dei rischi per la protezione delle risorse idriche in Italia, anche rispetto ai contaminanti nuovi o emergenti e agli impatti diretti e indiretti indotti dai cambiamenti climatici, al fine di garantire nel tempo l'assenza di potenziali pericoli di ordine fisico, biologico e chimico nell'acqua disponibile per il consumo umano.

L'articolo norma le modalità e le tempistiche di implementazione dell'approccio basato sul rischio, le verifiche della sua adeguatezza, e si rivolge ai responsabili e agli operatori dei sistemi di distribuzione idropotabili esterni ed interni nonché delle aree di alimentazione dei punti di prelievo, alle autorità sanitarie e ambientali e a tutti i soggetti interessati ai diversi livelli alla qualità delle acque potabili.

A norma dell'articolo 6, le autorità sanitarie e ambientali territorialmente competenti vigilano affinché sia effettuata, e adeguata allo scopo, la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile e di distribuzione interni degli edifici/locali prioritari da parte dei relativi gestori, e delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque destinate al consumo umano.

L'**articolo 7** impone l'adozione in Italia dell'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sulla valutazione e gestione del rischio nelle aree di estrazione delle acque destinate o da destinare al consumo umano (corpi idrici sotterranei o superficiali), attraverso un adeguato monitoraggio dei parametri, delle sostanze o degli inquinanti nelle acque superficiali o sotterranee, o entrambe, nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo o nelle acque non trattate e che potrebbero costituire un rischio per la salute umana attraverso il consumo di acqua o comportare un deterioramento inaccettabile della qualità delle acque destinate al consumo umano. L'articolo si integra in particolare con le norme in materia ambientale, che riguardano i requisiti per l'identificazione e il controllo dei corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua potabile e per la designazione delle aree protette che contengono tali corpi idrici, e impone di stabilire programmi di misure volte a proteggere le zone di estrazione di acqua potabile.

L'articolo mira a:



- regolamentare la caratterizzazione dei corpi idrici (specificazione e georeferenziazione) e il monitoraggio degli inquinanti ritenuti rilevanti e potenzialmente pericolosi per la salute umana, a motivo della loro naturale presenza nella zona di estrazione, delle informazioni provenienti dai fornitori di acqua o dei rischi emergenti, al fine di prevenire o controllare i rischi individuati (ad esempio riducendo le pressioni all'origine dell'inquinamento o del rischio di inquinamento),
- ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acque potabili e adottare le misure necessarie per evitare il deterioramento della loro qualità.

A norma dell'articolo 7, le competenti autorità ambientali delle Regioni e Province autonome vigilano affinché sia effettuata e approvata la valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque destinate al consumo umano; nell'effettuare l'individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi, le Regioni e Province autonome possono avvalersi dei risultati di monitoraggio resi disponibili dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), elencate all'**Allegato VII** accluso al decreto in oggetto, e di altre informazioni disponibili necessarie alla valutazione e gestione del rischio, previste dalle norme in materia ambientale o sanitaria e messe a disposizione dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO) e dai gestori idro-potabili. L'articolo prevede, inoltre, che sia opportunamente garantito lo scambio delle informazioni summenzionate tra le diverse Amministrazioni e gli Enti coinvolti (Ministeri della transizione ecologica e della salute, Agenzie del Sistema nazionale per la protezione ambientale, ISS, ISPRA, gestori idro-potabili).

L'**articolo 8** impone l'adozione da parte di tutti i gestori del servizio idrico integrato (grandi e piccoli), dell'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sulla valutazione e gestione del rischio nei sistemi di fornitura idro-potabili, perseguibile attraverso l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua, elaborati secondo i criteri minimi e procedurali descritti nell'**Allegato VI** accluso al decreto in esame per la loro approvazione da parte del CeNSiA.

In tale contesto, l'articolo mira a regolamentare l'esecuzione dei programmi di monitoraggio operativo dei parametri fondamentali previsti dal decreto in esame per determinare la qualità delle acque destinate o da destinare al consumo umano, indipendentemente dalla loro origine, nonché dei parametri supplementari che vengono stabiliti per tutelare la salute umana all'interno del territorio nazionale o in una parte di esso, tenendo in considerazione i risultati di monitoraggio delle aree di estrazione delle acque potabili ai fini dell'attenuazione dei rischi da essi provenienti che potrebbero comprometterne la qualità, includendo altresì la verifica della conformità dei materiali a contatto con le acque potabili e dei reagenti chimici e materiali filtranti impiegati per il loro trattamento.

L'articolo consente ai gestori idropotabili una certa "flessibilità" per quanto riguarda i parametri di monitoraggio per la valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura: ai gestori è concesso di poter diminuire la frequenza di monitoraggio di un determinato parametro o eliminare del tutto i controlli su quel parametro, se non rilevato o valutato non rilevante ai fini della qualità dell'acqua; parimenti, ai gestori è concesso di poter aumentare la frequenza dei monitoraggi o ampliare l'elenco dei parametri da sottoporre a controllo, a seguito della valutazione del rischio eseguito o in caso di riscontro di un parametro in acqua non trattata.

Chiunque operi in veste di fornitore di acqua potabile è assoggettabile ai dettami disposti dall'articolo 8, tuttavia al fine di ridurre i possibili oneri amministrativi a loro carico, l'articolo esenta dall'esecuzione di una valutazione del rischio i fornitori di acqua che forniscono, in media, tra i 10 m³ e i 100 m³ di acqua al giorno o servono tra 50 e 500 persone, purché sia accertato dalle autorità sanitarie competenti per territorio che tale esenzione non compromette la qualità delle acque destinate al consumo umano.

L'**articolo 9** dispone l'adozione dell'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sulla valutazione e gestione dei potenziali rischi connessi ai sistemi di distribuzione domestici di edifici e locali, sia pubblici che privati, da parte dei relativi gestori, attraverso lo sviluppo di programmi di ispezione o verifiche analitiche su specifici parametri, in particolare *Legionella* e piombo, nonché l'applicazione delle misure correttive nei casi di non conformità e l'esecuzione dei necessari interventi di manutenzione. Ciò in quanto, tra tutti i patogeni presenti nell'acqua, *Legionella* è quello che desta maggiore preoccupazione, trasmettendosi attraverso i sistemi di acqua calda mediante inalazione, ad es. durante la doccia, mentre il pericolo per il piombo è connesso alla sua presenza in tubazioni, leghe e saldature negli edifici, i cui i rischi sanitari sono



associati, tra l'altro, a danni dello sviluppo neurologico e cognitivo nei bambini e all'aumento della pressione sanguigna negli adulti.

Per i criteri di valutazione e gestione del rischio da applicare ai sistemi di distribuzione interni, l'articolo rimanda alle *“Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi”*, e successive modifiche o revisioni, elaborate dal *Gruppo di lavoro ad hoc sulla sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione idrica interni degli edifici e di talune navi* costituito sotto l'egida e il coordinamento del Ministero della salute e dell'ISS e composto da esperti afferenti a Università, Aziende ospedaliere, Enti regolatori sulla qualità delle acque, e condivise dalle parti interessate e in ambito di Conferenza Interregionale della Prevenzione. Atteso che un obbligo di monitoraggio di tutti i locali pubblici/privati comporterebbe costi eccessivi, l'articolo circoscrive l'obbligo di valutazione e gestione del rischio ai locali/edifici/altri contesti pubblici e privati di grandi dimensioni e con numerosi utenti, anche ad alto rischio, potenzialmente esposti ai rischi connessi all'acqua in essi erogata, quali strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, strutture ricettive alberghiere, istituti di istruzione, istituti penitenziari, stazioni, aeroporti, stabilimenti balneari, ecc., riconosciuti come **“prioritari”** nel decreto in esame, individuati dal Ministero della salute in cooperazione con l'ISS e classificati nell'**Allegato VIII** accluso al decreto, nonché alle navi che desalinizzano l'acqua da destinare al consumo umano e, contestualmente, trasportano passeggeri, in quanto operanti in veste di fornitori di acqua.

L'articolo sottolinea, altresì, la necessità di considerare anche i potenziali rischi derivanti da prodotti e materiali che entrano in contatto con le acque potabili, e di responsabilizzare i gestori dei sistemi di distribuzione idrica interni, poiché di norma tali sistemi, secondo la pertinente legislazione nazionale, non sono sotto il controllo dei gestori idro-potabili.

A fondamentale presidio di sicurezza d'uso delle acque nei luoghi di vita e di lavoro e di garanzia della qualità delle acque fornite dai sistemi idrici interni di strutture edili e navali, l'articolo dispone che le Regioni e Province autonome promuovano una formazione adeguata agli scopi e aggiornata per gli idraulici e gli altri professionisti che operano a vario titolo nei settori dei sistemi di distribuzione interni e dell'installazione di oggetti e materiali che entrano in contatto con l'acqua destinata al consumo umano.

L'**articolo 10** riguarda gli aspetti igienico-sanitari dei materiali e delle sostanze utilizzati nei prodotti impiegati per l'estrazione, il trattamento, lo stoccaggio o la distribuzione delle acque destinate al consumo umano in nuovi impianti ovvero negli impianti esistenti in caso di riparazione o ricostruzione, per garantire che non arrechino pregiudizio, direttamente o indirettamente, alla salute umana, che non producano effetti avversi sul colore, l'odore o il sapore dell'acqua, che non favoriscano la crescita microbica nelle acque e non causino il rilascio nell'acqua di contaminanti a livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto, e che non modificino le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'acqua con cui essi vengono posti a contatto.

Ad oggi la presenza di diversi sistemi nazionali di omologazione dei materiali, con requisiti diversi da uno Stato membro all'altro, pone ostacoli al normale funzionamento del mercato interno all'Unione europea, con conseguenti difficoltà per produttori, consumatori e fornitori d'acqua connesse alla commercializzazione e alla conoscenza dei reali requisiti sanitari di tali prodotti. Quindi la Commissione europea reputa necessario introdurre requisiti minimi armonizzati di igiene e qualità dei prodotti a contatto con acque destinate al consumo umano per conseguire un livello uniforme di tutela della salute in tutta l'Unione, come pure un migliore funzionamento del mercato interno. La Commissione intende istituire a livello di Ue un meccanismo uniforme di valutazione e di vigilanza del mercato sui prodotti, per garantire che nel mercato dell'Unione siano disponibili soltanto prodotti conformi che soddisfano prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente e della sicurezza pubblica.

In attesa degli adempimenti della Commissione europea in materia di requisiti minimi armonizzati di igiene e di qualità dei materiali e prodotti a contatto con acque potabili, che verranno adottati sulla base dei principi sanciti nell'**Allegato V** della direttiva (UE) 2020/2184, l'articolo 10 rimanda al vigente decreto del Ministero della salute 6 aprile 2004, n. 174, per le disposizioni da applicare ai materiali in esso contemplati, ferma restando l'emanazione da parte del Ministero della salute, in cooperazione con l'ISS, di ulteriori



requisiti di idoneità al contatto con l'acqua, laddove necessari alla luce di nuove evidenze scientifiche nazionali/internazionali.

L'**articolo 11** norma i prodotti chimici e i materiali filtranti che sono utilizzati negli impianti di captazione, trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, per potabilizzare le acque non trattate al fine di renderle adatte al consumo umano. Si tratta di prodotti che possono presentare rischi per la sicurezza dell'acqua potabile, pertanto le procedure per il trattamento e la disinfezione delle acque destinate al consumo umano dovrebbero garantire l'utilizzo di prodotti chimici e materiali filtranti che siano efficaci, sicuri e gestiti in modo corretto al fine di evitare effetti nocivi sulla salute umana. Questi prodotti, quindi, devono essere valutati tenendo conto delle rispettive caratteristiche, dei requisiti in materia di igiene e della purezza, e non dovrebbero essere utilizzati più di quanto necessario per evitare rischi per la salute umana.

A differenza dei materiali di cui all'articolo 10, per i prodotti chimici e i materiali filtranti utilizzati per il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano (denominati ReMaF), la Commissione europea ha lasciato agli Stati membri il compito di normarne l'uso, i requisiti minimi e la commercializzazione, in modo tale da garantire che ogni prodotto rechi una marcatura chiaramente leggibile e indelebile in cui si informano i consumatori, i fornitori di acqua, gli installatori e le autorità, anche di regolamentazione, che il prodotto è adatto a essere utilizzato in contatto con l'acqua destinata al consumo umano, che non arrechi pregiudizio, direttamente o indirettamente, alla salute umana, che non produca effetti avversi sul colore, l'odore o il sapore dell'acqua, che non favorisca la crescita microbica nelle acque e non causi il rilascio nell'acqua di contaminanti a livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto, e che non modifichi le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'acqua con cui esso viene posto a contatto.

L'articolo 11, dunque, dando attuazione alla lettera b) dell'unico comma dell'articolo 21 della "Legge di delegazione europea 2021", tenendo anche in considerazione i tempi necessari di adeguamento alle nuove disposizioni, stabilisce i requisiti minimi dei ReMaF e ne regola i procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni per l'immissione sul territorio nazionale ai fini del loro utilizzo in conformità al decreto in esame, le attestazioni di idoneità al contatto con l'acqua potabile, la registrazione in una banca dati nazionale, e la vigilanza sul territorio nazionale e all'importazione, meglio dettagliando nell'**allegato IX** al decreto in oggetto i requisiti tecnici per la valutazione di idoneità e l'iter procedurale di autorizzazione, etichettatura e registrazione.

Per quanto riguarda la vigilanza del rispetto dei requisiti stabiliti per i ReMaF, l'articolo impone controlli di tipo documentale attraverso l'esame delle autorizzazioni per l'immissione sul territorio nazionale da parte degli operatori sia nazionali che internazionali: sotto il profilo del mercato interno all'Ue, il comma 9 è compatibile con il principio del "mutuo riconoscimento" relativamente ai prodotti provenienti dai Paesi dell'Unione europea o che fanno parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) o dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) o in libera pratica, mentre il comma 10 regola le importazioni dei ReMaF non unionali o provenienti da Stati non appartenenti allo Spazio economico europeo o all'Accordo europeo di libero scambio. I ReMaF unionali e non unionali sono quelli che ricadono, rispettivamente, nelle definizioni di "merci unionali" e "merci non unionali" di cui all'articolo 5, comma 1, punti 23) e 24) del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione.

In caso di immissione sul mercato nazionale di ReMaF senza o in difformità dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo, sono previste sanzioni amministrative, a prescindere dall'origine dei prodotti.

L'**articolo 12** riguarda i controlli volti a verificare la qualità delle acque messe a disposizione dei consumatori, stabilendo l'esecuzione regolare sul territorio nazionale di **programmi di monitoraggio** diretti a valutare il regolare funzionamento delle misure di controllo poste in essere nell'ambito della filiera idro-potabile e, quindi, la conformità delle acque erogate ai requisiti minimi fissati dal decreto in oggetto.

L'articolo dispone anche l'esecuzione di **programmi di monitoraggio operativo** specifici per i fornitori di acqua, funzionali soprattutto a fornire un riscontro rapido delle prestazioni operative e dei problemi relativi alla qualità dell'acqua nella filiera idro-potabile, consentendo di adottare rapidamente provvedimenti correttivi predeterminati, e intesi a confermare l'efficacia di tutte le misure di controllo su prelievo, trattamento, distribuzione e stoccaggio dell'acqua, nonché di **controlli supplementari** di eventuali



parametri nuovi o emergenti che vengono stabiliti per tutelare la salute umana all'interno del territorio nazionale o in una parte di esso.

L'articolo definisce gli obiettivi generali e requisiti dei programmi di controllo (inclusi quelli operativi), i parametri da controllare, la frequenza dei monitoraggi, i metodi e i punti di campionamento, nonché le specifiche relative ai laboratori di analisi e ai metodi di analisi dei parametri microbiologici, chimici e indicatori, dettagliatamente riferiti negli **Allegati II e III** acclusi al decreto in oggetto.

L'**articolo 13** riguarda i controlli che sono svolti dalle Aziende sanitarie locali per verificare la qualità delle acque potabili erogate dagli impianti di fornitura nei territori di propria competenza, in ordine a quanto stabilito all'articolo 12, stabilendone le modalità di esecuzione (aree di competenza territoriale, laboratori per le attività analitiche, trasmissione e condivisione dei risultati dei controlli). L'articolo reca anche le disposizioni sul giudizio di idoneità d'uso sulle acque destinate al consumo umano, integrando nel decreto in oggetto quanto inizialmente disposto dal decreto del Ministero della Sanità del 26 marzo 1991. L'articolo impone anche l'onere per le Regioni e Province autonome di provvedere all'inserimento dei risultati dei controlli esterni nel sistema operativo centralizzato AnTeA.

L'**articolo 14** riguarda i controlli che sono svolti dai gestori idro-potabili per verificare la qualità delle acque potabili erogate dai propri impianti di fornitura, in ordine a quanto stabilito all'articolo 12, stabilendone le modalità di esecuzione (laboratori per le attività analitiche, trasmissione e condivisione dei risultati dei controlli). L'articolo impone, altresì, l'onere ai gestori idro-potabili di comunicare i risultati dei controlli interni alle Aziende sanitarie locali e alle Regioni e Province competenti, inserendoli nel sistema operativo centralizzato AnTeA.

L'**articolo 15** decreta gli obblighi di intervento da parte delle competenti autorità e dei gestori nei casi di non conformità ai requisiti igienico-sanitari stabiliti dal decreto in esame dell'acqua erogata dai sistemi di fornitura idro-potabili e/o dai sistemi di distribuzione idrica interni agli edifici.

Nei casi in cui l'erogazione di acqua rappresenti un potenziale pericolo per la salute umana per mancata conformità ai requisiti minimi per i valori relativi ai parametri microbiologici e chimici, la fornitura di tale acqua deve essere vietata o l'uso della stessa limitato, tranne nel caso in cui l'inosservanza sia giudicata trascurabile.

Il decreto impone alle autorità sanitarie e a i gestori, nell'ambito delle rispettive competenze, l'obbligo di determinare immediatamente la causa di non conformità dell'acqua erogata dai sistemi di distribuzione idrica e garantire che siano adottati quanto prima i necessari provvedimenti correttivi per ripristinarne la qualità, nonché il dovere di informazione a tutti i consumatori interessati in merito alla valutazione sul potenziale pericolo per la salute umana e sulle relative cause, al superamento del valore di parametro e ai provvedimenti correttivi intrapresi, alle condizioni di uso e consumo dell'acqua, compresi divieti, limitazioni dell'uso o altri provvedimenti.

L'**articolo 16** regola la concessione di **deroghe** al decreto in esame, a condizione che non costituiscano un pericolo potenziale per la salute umana e a condizione che la fornitura di acqua destinata al consumo umano nella zona interessata non possa essere garantita in nessun altro modo ragionevole. L'articolo stabilisce le condizioni e le circostanze che sono alla base della richiesta di deroga, debitamente giustificate e documentate, e definisce l'iter procedurale che le Regioni e Province autonome devono seguire per la richiesta e la concessione della deroga, nonché gli obblighi di informazioni al Ministero della salute sul ripristino della qualità dell'acqua e alla popolazione interessata sulla deroga applicata, le condizioni che la disciplinano e le raccomandazioni da seguire nel suo periodo di applicazione.

Con l'**articolo 17**, dando anche attuazione alla lettera e) dell'unico comma dell'articolo 21 della "Legge di delegazione europea 2021", vengono definite le modalità di intervento sul territorio nazionale volte a migliorare l'accesso equo a quantità adeguate di acqua potabile sicura a tutti i gruppi della popolazione, in particolare a quelli in situazione svantaggiata o che soffrono di esclusione sociale.

L'articolo mira a correggere l'inadeguatezza e l'inefficacia della previgente direttiva 98/83/CE in materia di integrazione delle politiche sull'acqua, soprattutto a seguito dell'iniziativa dei cittadini europei relativa al diritto umano universale all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari («iniziativa Right2Water»).



L'articolo è volto a garantire l'accesso a un livello minimo di erogazione idrica all'intera popolazione, in linea con l'impegno assunto dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 per lo sviluppo ai sensi dell'obiettivo 6 degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (**SDG-6**) e il relativo traguardo «*ottenere l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti*», e a promuovere la protezione della salute mediante un approccio olistico e preventivo, incentrandosi sulla sicurezza e sulla gestione sostenibile delle risorse idriche e sull'equità.

L'articolo, dunque, individua le azioni che le Regioni e le Province autonome devono adottare per migliorare l'accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare di quelli che vivono in situazione svantaggiata o che soffrono di esclusione sociale, come i disagiati, i senzatetto, i rifugiati, le culture minoritarie stanziali o nomadi, e promuovere l'utilizzo di acqua di rubinetto, ad esempio creando dispositivi all'esterno e all'interno degli spazi pubblici, ove tecnicamente possibile, e incoraggiando la messa a disposizione gratuita di acqua destinata al consumo umano nelle pubbliche amministrazioni e quantomeno negli edifici prioritari, o a titolo gratuito o a prezzi modici ai clienti di ristoranti, mense e servizi di ristorazione.

L'articolo dispone anche l'obbligo da parte delle Regioni e le Province autonome di fornire le informazioni relative alle misure adottate per migliorare l'accesso e promuovere l'uso delle acque destinate al consumo, incluse le informazioni sulla percentuale della popolazione che ne ha l'accesso.

Con l'**articolo 18** vengono definite le modalità con cui i consumatori possono avere un accesso agevole ad informazioni trasparenti ed aggiornate sulla produzione, gestione e qualità dell'acqua potabile fornita, ivi compreso l'accesso su richiesta dei consumatori ai dati storici disponibili in materia di risultati dei monitoraggi e di superamenti dei valori di parametro pertinenti per la salute umana.

L'articolo dispone per i gestori idro-potabili l'obbligo di fornire ai cittadini, attraverso la bolletta o con applicazioni digitali, informazioni sulla gestione e sulle caratteristiche dell'acqua erogata, su come ridurre il consumo idrico, sul confronto con il consumo medio delle famiglie, sul prezzo per litro in modo da consentire un confronto con il prezzo dell'acqua in bottiglia, ecc., al fine di renderli più consapevoli delle implicazioni del consumo di acqua, rafforzare la loro fiducia nell'acqua loro fornita e nei servizi idrici. Lo scopo è quello di incrementare l'utilizzo di acqua del rubinetto come acqua destinata al consumo umano, soprattutto per contribuire alla riduzione dei rifiuti e dell'utilizzo di plastica e delle emissioni di gas a effetto serra, e avere un impatto positivo sull'attenuazione dei cambiamenti climatici e sull'ambiente nel suo complesso.

L'**articolo 19** dà disposizioni volte a rendere disponibili al livello dell'Unione europea le informazioni relative al controllo dell'attuazione e degli effetti nel tempo della direttiva (UE) 2020/2184.

Con l'intento di garantire lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le Autorità competenti nazionali e degli Stati membri, e di dare anche attuazione alle lettere a) e d) dell'unico comma dell'articolo 21 della "Legge di delegazione europea 2021", l'articolo stabilisce l'istituzione presso l'ISS del sistema AnTeA per l'acquisizione di un insieme di dati sanitari e ambientali relativi al controllo dell'attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, da rendere accessibili al pubblico, e per garantire la comunicazione e la condivisione dei dati tra le Autorità pubbliche e tra queste e gli operatori del settore idropotabile, nonché del CeNSiA con competenza in materia di approvazione dei PSA, di rilascio delle certificazioni per l'immissione in commercio dei ReMaF e della gestione del sistema AnTeA.

L'articolo attribuisce le funzioni ad AnTeA e al CeNSiA e norma le modalità e le tempistiche per la raccolta e la condivisione della serie di dati e informazioni sull'attuazione in Italia delle disposizioni della direttiva UE recepite con il decreto in oggetto.

L'articolo stabilisce infine gli oneri relativi:

- all'istituzione di ANTEA nel limite di 2,5 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del Piano Nazionale per gli Investimenti complementari di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), punto 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con legge 1° luglio 2021, n. 101, da assegnare al CENSIA;
- alle funzioni del CENSIA, nonché per gli oneri di funzionamento del sistema informativo centralizzato AnTeA, da erogare al CENSIA, nei termini di 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024; agli oneri pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata



del bilancio dello Stato delle risorse di cui al “Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione” presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).”

L’**articolo 20** stabilisce l’istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell’acqua, composta da un gruppo interdisciplinare di esperti di diverse Amministrazioni e Enti, per le attività di approvazione da parte del CeNSiA delle valutazioni e gestioni del rischio (PSA) relative alla filiera idro-potabile.

L’**articolo 21** prevede che le revisioni e le modifiche tecniche dell’Allegato III sulle specifiche per l’analisi dei parametri, ove necessario, e del valore di parametro del bisfenolo-A nell’Allegato I, Parte B, che la Commissione può apportare attraverso l’adozione di atti delegati al fine di adeguarli alle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche.

Le suddette revisioni saranno recepite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica.

L’**articolo 22** garantisce la competenza legislativa e i particolari poteri d’intervento nelle materie oggetto del decreto in questione, delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

L’**articolo 23**, dando attuazione alla lettera f) dell’unico comma dell’articolo 21 della “Legge di delegazione europea 2021”, definisce il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del decreto in esame, attraverso la determinazione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime.

L’**articolo 24** definisce le norme transitorie necessarie al passaggio dalle disposizioni precedenti a quelle di attuazione disposte dal decreto in oggetto, al fine dell’adeguamento tecnico e scientifico e per rendere graduale il suddetto passaggio.

L’articolo introduce un periodo di transizione di 3 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, per consentire ai fornitori di acqua di raccogliere una serie completa di dati e informazioni sui nuovi parametri (*bisfenolo A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS-totale, somma di PFAS e uranio*), al fine di poter effettuare un’adeguata valutazione e gestione del rischio della fornitura e individuare i pericoli e gli eventi pericolosi.

L’articolo esenta dal condurre i controlli su nuovi parametri sopra menzionati durante il periodo triennale di transizione.

L’**articolo 25** individua la normativa vigente da abrogare o modificare a seguito dell’entrata in vigore del decreto in questione.

L’**articolo 26** chiarisce che le attività previste dal decreto in esame sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Premessa

Lo schema di decreto legislativo è stato redatto in attuazione della legge 4 agosto 2022, n. 127, di Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea – “Legge di delegazione europea 2021”, in particolare dell'articolo 21 recante “Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”.

Lo schema di decreto recepisce la nuova direttiva (UE) 2020/2184 che, nell'ambito della rifusione della precedente direttiva 98/83/CE vigente da oltre 20 anni, intende:

- proteggere le persone dagli effetti negativi derivanti dal consumo di acqua contaminata, assicurando che l'acqua destinata al consumo umano sia salubre e pulita e che le competenti autorità e/o gestori idro-potabili prevenivano i rischi e ripristinino i livelli di qualità dell'acqua in caso di problemi;
- garantire a tutti l'accesso a un livello minimo di approvvigionamento idrico, quale seguito diretto alla questione dell'accesso all'acqua sollevata nell'iniziativa dei cittadini europei "Right2Water" e nell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 6 (SDG-6) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, anche attraverso azioni dirette alla difesa e utilizzazione dei corsi d'acqua e dei laghi e a promuovere la protezione della salute mediante un approccio olistico, preventivo e fondato sull'equità;
- supportare la gestione dell'acqua potabile in modo sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse, indirizzandola nel piano per la transizione verso un'economia circolare (ossia una gestione sostenibile ed efficiente delle risorse idro-potabili e riduzione degli sprechi), riducendo non solo il consumo energetico e le perdite d'acqua evitabili, ma anche il numero di bottiglie di plastica in circolazione, accrescendo la fiducia delle persone nella qualità dell'acqua di rubinetto;
- assicurare che informazioni adeguate e aggiornate sulle acque destinate al consumo umano siano disponibili per i cittadini.

La proposta di decreto concorre inoltre a ridurre gli oneri amministrativi e a definire politiche che siano il più efficaci ed efficienti possibile, in linea con l'approccio dell'Unione al «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, che mira a migliorare il modo in cui l'UE legifera e a garantire che la legislazione dell'UE dia un servizio migliore ai cittadini e alle imprese, rendendo il processo legislativo più trasparente, aperto ai contributi delle parti interessate e più agevole da seguire.

L'aggiornamento delle norme e l'adozione di un approccio olistico alla gestione del rischio, integrata nel moderno assetto della regolazione di primo e secondo livello degli enti regolatori a livello centrale e territoriale (ARERA e gli EGATO), dovrebbe altresì contribuire allo sviluppo infrastrutturale, preservando la competitività del settore delle acque e stimolando l'innovazione. La proposta mira inoltre a semplificare i processi di controllo e comunicazione, accentuando l'automazione, riducendo la frequenza delle relazioni ed esigendo dati più pertinenti, in linea con l'approccio "legiferare meglio" e con il controllo dell'adeguatezza in materia di comunicazione e monitoraggio in materia di ambiente. Le disposizioni volte a migliorare l'accesso dei cittadini alle informazioni sull'acqua potabile sono infine connesse alla strategia europea per il mercato digitale, dirette a migliorare l'accesso online per imprese e consumatori alle informazioni chiare a livello nazionale in materia ambientale e su gestione, caratteristiche e qualità dell'acqua erogata.



Sebbene i benefici per la salute derivanti dal decreto non possano essere quantificati, si desume che nel complesso essi superino di gran lunga i costi.

In linea generale, come di seguito più specificamente esposto, a fronte di 2 fondamentali nuove voci di costo iniziali – quali l'istituzione del Centro Nazionale della Sicurezza delle Acque (CeNSiA) e la creazione della piattaforma informatica nazionale istituita con l'Anagrafe Territoriale Dinamica delle Acque Potabili (AnTeA) – lo scenario dei costi nel medio-lungo periodo segna una rilevante diminuzione non solo a carico delle amministrazioni ma anche per i cittadini, oltre che nella protezione ambientale.

L'introduzione di un obbligo generale di punti di accesso all'acqua potabile per migliorarne l'accesso per tutti e in particolare per gruppi vulnerabili ed emarginati, fa desumere, pur in mancanza di dati accurati sulla numerosità di cittadini privi di accesso all'acqua, che l'attuazione di tali misure specifiche sarà nettamente meno costosa che dotare di sistemi alternativi di approvvigionamento e trattamento individuali per i cittadini non allacciati alla rete idro-potabile.

Va altresì considerato il notevole risparmio che una maturata fiducia nella qualità delle acque di rubinetto può innestare a livello di consumatori, considerando che, secondo dati ISTAT, nel 2021 il 28,5% delle famiglie non si fida a bere acqua di rubinetto e in due terzi dei nuclei familiari si consuma quotidianamente almeno un litro di acqua minerale (dato in crescita rispetto agli ultimi anni) e che il costo delle acque potabili è pari a meno del 2% di quello delle acque minerali naturali*. Ciò non considerando i costi ambientali legati all'utilizzo e smaltimento della plastica.

Nella pratica gli effetti del decreto saranno per la maggior parte a carico dei gestori dell'acqua per i quali si definisce un nuovo assetto di analisi di rischio - già introdotto come obbligo senza sanzioni con DM 14.06.2017 - e sul quale la quasi totalità dei grandi gestori idrici sono già attivi da tempo. Il più significativo cambio rispetto al passato riguarda il tipo di approccio alla gestione della risorsa idrica, con l'introduzione del *risk-based approach* o approccio basato sul rischio. Ciò significa che le misure di sorveglianza adottate sinora sono integrate e guidate da azioni di prevenzione e mitigazione del rischio con un orientamento verso la protezione *a priori* degli impatti ambientali e dei sistemi sulla qualità dell'acqua. I vantaggi sono quindi sia di ordine ambientale che economico se si considera che prevenire un rischio potenziale, come una possibile contaminazione della falda acquifera a causa di inquinanti emergenti, richiede un investimento di molto inferiore a quanto (e se possibile) richiede il rimedio delle conseguenze di eventi avversi (si consideri ad esempio che la sola emergenza PFAS nel Veneto ha ricadute stimate per 560 milioni di euro oltre alla perdita di utilizzo per un lungo periodo di una estesa falda sotterranea pregiata).

In tale contesto, pur assumendo specifici costi legati al nuovo approccio – tra le cui voci rientrano l'impiego di tempo per diverse risorse umane e la possibile assunzione di nuove professionalità – si concretizza una rimodulazione dei costi, modulata appunto da criteri risk-based, per azioni già in carico al gestore e, addirittura, nel medio lungo periodo si prevede una riduzione dei costi in virtù dell'ottimizzazione dei processi e dei sistemi. Anche per quanto riguarda gli investimenti, si stima che questi aumentino notevolmente a seguito dell'implementazione dei Piani (<https://www.astrid->

* Si deve sottolineare che il *rationale* del confronto tra consumi di acque di rubinetto e acque in bottiglie deve tenere conto della diversa natura di tali beni. L'acqua potabile, infatti, è un diritto universale dell'uomo da garantire sempre attraverso la disponibilità per tutti di acqua di buona qualità nei luoghi di vita e di lavoro, in quantità necessaria e a costi accessibili per ogni uso umano, non solo potabile. Per questo, l'origine delle acque destinate al consumo umano può essere diversa: in Italia per l'85% proviene da fonti sotterranee ma anche da fiumi o invasi o da miscele di diverse fonti. Le caratteristiche chimiche dell'acqua (durezza, pH, presenza di sali minerali) e organolettiche (odore e sapore) possono, quindi talvolta, cambiare nel tempo, ma gli standard di sicurezza sono comunque garantiti dai rigorosi controlli operati sotto l'egida del Ministero della Salute, dai gestori idrici e dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL) competenti sulle acque lungo tutto il loro percorso, dall'origine al rubinetto. Le acque minerali naturali, invece, rappresentano dei beni di consumo liberamente immessi sul mercato, acquistati per scelta dai consumatori e rispondono a standard qualitativi che, oltre a garantire la sicurezza d'uso sotto il profilo sanitario, assicurano che la qualità e le caratteristiche delle acque imbottigliate siano le stesse delle acque all'origine, che provengono da fonti ufficialmente autorizzate.

In tale contesto la finalità del decreto intende aumentare il livello di qualità e di informazione sulle acque destinate al consumo umano per favorire scelte consapevoli dei consumatori.



online.it/static/upload/mini/minibook_2021_05_idrico.pdf), ma questo fatto deve essere visto come positivo per il settore idrico, fortemente deficitario tanto da essere oggetto di finanziamento per investimenti per oltre 4,3 miliardi di euro nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si pensi, ad esempio, come la criticità delle perdite idriche costituisca il *driver* di investimenti sia sul fronte dell'efficienza del servizio e riduzione dei costi, sia su quello della qualità e sicurezza sanitaria dell'acqua per uso umano. Allo stesso modo, gli investimenti indirizzati alla resilienza infrastrutturale dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici sono guidati sia dalla necessità di garantire disponibilità e accesso all'acqua che dalla qualità della risorsa. Su tali linee, lo schema di decreto, pur nel solco della norma europea, promuove un assetto sinergico e convergente delle azioni regolatorie del settore idrico con quelle delle autorità ambientali e sanitarie sia a livello centrale che regionale e territoriale.

I costi amministrativi per le autorità nazionali sono considerati trascurabili o, per alcuni aspetti, in calo: ad esempio, la pianificazione dei controlli sulla qualità/conformità delle acque potabili in Italia in modo da suddividerli in parti uguali tra controlli esterni (a carico delle competenti Aziende sanitarie locali) e controlli interni (a carico dei gestori idro-potabili) e la semplificazione degli obblighi di comunicazione automatizzata dei dati pertinenti, quali il superamento dei valori di parametro e gli incidenti di una certa rilevanza, comporteranno una riduzione degli oneri amministrativi per le amministrazioni pubbliche e costi operativi quanto più limitati possibile per tutti i fornitori. La semplificazione delle procedure di comunicazione delle informazioni relative al controllo dell'attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 attraverso l'istituzione di una piattaforma centralizzata (Anagrafe Nazionale Territoriale dinamica delle Acque – AnTeA) riduce notevolmente gli obblighi in capo all'Italia di dar conto alla Commissione.

Inoltre, l'obbligo imposto a grandi e piccoli fornitori di acqua di utilizzare l'approccio basato sul rischio ridurrà la necessità di trattamento e, di conseguenza, il consumo di energia e la quantità di sostanze chimiche rilasciate nell'ambiente. L'approccio basato sul rischio dovrebbe inoltre migliorare il trattamento dell'inquinamento alla fonte e l'applicazione del principio "chi inquina paga".

Alla luce di quanto sopra, si prevede che, ad esclusione delle risorse individuate all'articolo 19 per provvedere agli oneri che scaturiscono dall'istituzione di AnTeA e del Centro Nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA), sussista una neutralità finanziaria per l'amministrazione nel suo complesso circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica dell'intero schema di decreto, tenuto conto che la dotazione amministrativa in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie è corrispondente a quella già presente nel vigente sistema, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica né risorse supplementari.



ARTICOLO	CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA	Copertura finanziaria con risorse disponibili a legislazione vigente
Art. 1 – Obiettivi	Definisce gli obiettivi del decreto in coerenza con le finalità stabilite dalla direttiva (UE) 2020/2184 intese a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia, e puntando nello stesso tempo a migliorare l'accesso equo per tutti all'acqua potabile sicura.	NA
Art. 2 – Definizioni	Reca le definizioni rilevanti ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al decreto in oggetto.	NA
Art. 3 - Campo di applicazione ed esenzioni	Individua l'ambito di applicazione e le esenzioni del decreto.	NA
Art. 4 – Obblighi generali	Stabilisce i “requisiti minimi” che le acque destinate al consumo umano devono soddisfare.	Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Gli adempimenti di cui all'articolo 4, comma 5, saranno svolti da ARERA nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
Art. 5 – Punti in cui i valori dei parametri devono essere rispettati	Indica i punti in cui devono essere rispettati i valori dei parametri utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano fornite attraverso una rete di distribuzione o una cisterna, utilizzate in una impresa alimentare o confezionate in bottiglie o contenitori.	Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Le attività di controllo disposte all'articolo 5, comma 4, lettere a) e b), rientrano tra quelle già assegnate alle ASL dalla vigente legislazione, né differiscono dall'attuale operatività delle strutture ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i., pertanto le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 6 - Approccio alla sicurezza dell'acqua	Dispone l'adozione in Italia di un approccio olistico alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio, perseguibile attraverso	Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.



<p>basato sul rischio: obblighi generali</p>	<p>l'implementazione dei Piani di Sicurezza dell'Acqua (PSA) nei sistemi di fornitura idro-potabile, nei sistemi di distribuzione interni degli edifici/locali prioritari e nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque destinate al consumo umano da parte dei relativi gestori, e da parte dei relativi gestori o responsabili. A norma dell'articolo, le autorità sanitarie e ambientali territorialmente competenti vigilano affinché la predetta valutazione e gestione del rischio sia effettuata e adeguata allo scopo.</p> <p>Ai fini della loro adeguatezza allo scopo, il comma 10) dell'articolo prevede l'attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio della filiera idro-potabile da parte del "Centro Nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA) nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 19 del decreto in esame. Allo scopo di poter procedere all'istruttoria necessaria alle attività di approvazione dei PSA della filiera idro-potabile, l'articolo dispone l'istituzione della "Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua", costituita da membri designati all'uopo dal Ministero della salute, appartenenti al personale del ruolo tecnico dei Ministeri della salute, della transizione ecologica e dello sviluppo economico, dell'ISS, del Coordinamento interregionale della prevenzione, del SNPA e di ARERA.</p> <p>A norma dell'articolo, le valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di distribuzione interni</p>	<p>Gli adempimenti del presente articolo relativi all'attività di vigilanza delle autorità ambientali e sanitarie sulla implementazione e adeguatezza allo scopo dei PSA, sono svolti dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Gli oneri quantificati e la copertura finanziaria individuata per gli adempimenti del presente articolo relativi all'attività di approvazione e sorveglianza delle valutazioni e gestioni del rischio della filiera idropotabile, attribuite al CeNSiA, che garantiscono l'invarianza finanziaria dell'entrata in vigore del decreto sono descritti al successivo Articolo 19.</p> <p>Per quanto riguarda l'invarianza finanziaria per l'istituzione e l'operatività della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua si rimanda alle osservazioni in art. 20 della presente relazione.</p>
--	---	---



	<p>degli edifici/locali prioritari non sono soggette ad approvazione da parte del CeNSiA. L'attività di approvazione delle valutazioni e gestioni del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque destinate al consumo umano sono normate all'articolo 7.</p>	
<p>Art. 7 - Valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque destinate al consumo umano</p>	<p>Impone l'adozione in Italia dell'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sulla valutazione e gestione del rischio nelle aree di estrazione delle acque destinate o da destinare al consumo umano (corpi idrici sotterranei o superficiali). A norma dell'articolo, le competenti autorità ambientali delle Regioni e Province autonome vigilano affinché siano effettuate e approvate le suddette valutazioni e gestioni del rischio, definendo le relative procedure operative interne e di approvazione ai fini dell'adeguatezza allo scopo. La trasmissione e la condivisione delle informazioni relative alla valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque destinate al consumo umano, sono assicurate attraverso l'interoperabilità dei dati di SINTAI e AnTeA, per mezzo di accordi e protocolli specifici che ISPRA e CeNSiA stabiliscono, di concerto con i rispettivi Ministeri vigilanti.</p> <p>Competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.</p>	<p>Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.</p> <p>Agli adempimenti disposti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, né differiscono dall'attuale operatività delle strutture ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i., assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.</p> <p>Agli adempimenti del presente articolo relativi agli accordi e ai protocolli specifici per l'interoperabilità dei dati di SINTAI e AnTeA, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.</p> <p>Competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.</p>
<p>Art. 8 - Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-</p>	<p>Impone l'adozione da parte di tutti i gestori del servizio idrico integrato (grandi e piccoli), dell'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sulla valutazione e gestione del rischio nei</p>	<p>Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale.</p> <p>Gli oneri quantificati e la copertura finanziaria individuata per gli</p>



<p>potabile</p>	<p>sistemi di fornitura idro-potabili, perseguibile attraverso l'elaborazione e l'implementazione dei PSA, elaborati secondo i criteri minimi e procedurali descritti nell' Allegato VI accluso al decreto in esame per la loro approvazione da parte del CeNSiA.</p>	<p>adempimenti del presente articolo relativi all'attività di approvazione e sorveglianza delle valutazioni e gestioni del rischio della filiera idropotabile, attribuite al CeNSiA, sono descritti al successivo Articolo 19.</p>
<p>Art. 9 - Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni</p>	<p>Dispone l'adozione dell'approccio alla sicurezza dell'acqua basato sulla valutazione e gestione dei potenziali rischi connessi ai sistemi di distribuzione domestici di edifici e locali, sia pubblici che privati, da parte dei relativi gestori. Atteso che un obbligo di monitoraggio di tutti i locali pubblici/privati comporterebbe costi eccessivi, l'articolo circoscrive l'obbligo di valutazione e gestione del rischio ai locali/edifici/altri contesti pubblici e privati di grandi dimensioni e con numerosi utenti, anche ad alto rischio, potenzialmente esposti ai rischi connessi all'acqua in essi erogata, quali strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, strutture ricettive alberghiere, istituti di istruzione, istituti penitenziari, stazioni, aeroporti, stabilimenti balneari, ecc., riconosciuti come "prioritari" nel decreto in esame, individuati dal Ministero della salute in cooperazione con l'ISS e classificati nell'Allegato VIII accluso al decreto, nonché alle navi che desalinizzano l'acqua da destinare al consumo umano e, contestualmente, trasportano passeggeri, in quanto operanti in veste di fornitori di acqua.</p> <p>Le Regioni e Province autonome promuovono la formazione specifica sulle disposizioni del presente articolo.</p>	<p>Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale.</p> <p>Agli adempimenti disposti dal presente articolo per gli edifici/locali pubblici, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate,</p> <p>La formazione specifica sulle disposizioni del presente articolo che le regioni e le Province autonome dovranno promuovere, rientra appieno nell'ambito delle attività di formazione professionale e qualifica già previste dalle Regioni/Province, pertanto l'iniziativa è attuata in pieno con le risorse disponibili a legislazione vigente.</p> <p>Per edifici/locali privati e navi, tutti gli oneri finanziari e amministrativi sono a carico dei relativi gestori.</p>

<p>Art. 10 - Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano</p>	<p>In attesa degli adempimenti della Commissione europea in materia di requisiti minimi armonizzati di igiene e di qualità dei materiali e prodotti a contatto con acque potabili, che verranno adottati sulla base dei principi sanciti nell'Allegato V della direttiva (UE) 2020/2184, l'articolo rimanda al vigente decreto del Ministero della salute 6 aprile 2004, n. 174, per le disposizioni da applicare ai materiali in esso contemplati, ferma restando l'emanazione da parte del Ministero della salute, in cooperazione con l'ISS, di ulteriori requisiti di idoneità al contatto con l'acqua, laddove necessari alla luce di nuove evidenze scientifiche nazionali/internazionali.</p>	<p>Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Agli adempimenti disposti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.</p>
<p>Art. 11 - Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano</p>	<p>Dando attuazione alla lettera b) dell'unico comma dell'articolo 21 della "Legge di delegazione europea 2021", tenendo anche in considerazione i tempi necessari di adeguamento alle nuove disposizioni, stabilisce i requisiti minimi per i prodotti chimici e i materiali filtranti utilizzati per il trattamento dell'acqua destinata al consumo umano (ReMaF) e ne regola i procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni per l'immissione sul territorio nazionale ai fini del loro utilizzo in conformità al decreto in esame, le attestazioni di idoneità al contatto con l'acqua potabile, la registrazione in una banca dati nazionale, e la vigilanza sul territorio nazionale e all'importazione, meglio dettagliando nell'accluso Allegato IX al decreto in oggetto i requisiti tecnici per la valutazione di idoneità e l'iter procedurale di autorizzazione,</p>	<p>Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Le attività di vigilanza disposte all'articolo 11, comma 15, rientrano tra quelle già assegnate alle autorità sanitarie deputate ai controlli (le ASL e gli USMAF) dalla vigente legislazione, pertanto le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, quindi ad invarianza finanziaria. Gli oneri quantificati e la copertura finanziaria individuata per gli adempimenti del presente articolo relativi all'attività di autorizzazione dei ReMaF, e previsti ad invarianza finanziaria, attribuita al CeNSiA, sono descritti al successivo Articolo 19. Gli oneri finanziari e amministrativi relativi al rilascio della certificazione di conformità obbligatoria all'operatore economico da parte dell'Organismo di certificazione di terza parte per i ReMaF, sono a carico dell'operatore economico che la richiede.</p>



	<p>etichettatura e registrazione.</p> <p>L'articolo prevede l'attività di autorizzazione per l'immissione sul mercato nazionale dei ReMaF da parte del CeNSiA nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite (cfr. Art. 19), previa obbligatoria certificazione di conformità ai requisiti tecnici di idoneità stabiliti nel decreto in oggetto rilasciata all'operatore economico da un Organismo di certificazione di terza parte.</p>	
<p>Art. 12 - Controlli</p>	<p>Riguarda i controlli volti a verificare la qualità delle acque messe a disposizione dei consumatori, stabilendo l'esecuzione sul territorio nazionale di programmi di monitoraggio (anche operativo) diretti a valutare il regolare funzionamento delle misure di controllo poste in essere nell'ambito della filiera idro-potabile.</p> <p>L'articolo e in particolare il comma 3), lettera b), prevede l'obbligo di esecuzione di controlli esterni (cfr. art. 13) e interni (cfr. art. 14), pianificati in modo da suddividere i controlli sul territorio in parti uguali tra controlli esterni e controlli interni.</p>	<p>Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale.</p> <p>Le attività di controllo disposte all'articolo 12, comma 15, rientrano tra quelle già assegnate alle autorità ambientali regionali e alle autorità sanitarie regionali e locali deputate ai controlli (Assessorati e ASL) dalla vigente legislazione, né differiscono dall'attuale operatività delle strutture ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i., pertanto le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, quindi ad invarianza finanziaria.</p> <p>Di contro, in forza della ottimizzazione dei controlli si possono prevedere diminuzioni degli oneri a carico della finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche regionali/provinciali interessate, per il comma 3), lettera b).</p>
<p>Art. 13 - Controlli esterni</p>	<p>Riguarda i controlli che sono svolti dalle competenti Aziende sanitarie locali per verificare la qualità delle acque potabili erogate dagli impianti di fornitura nei territori di propria competenza, e che l'ASL trasmette alle Regioni e Province autonome. L'articolo impone alle Regioni e Province autonome l'onere di inserimento dei risultati dei controlli esterni nel</p>	<p>Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale.</p> <p>Le attività di controllo disposte all'articolo 13 rientrano tra quelle già assegnate alle ASL dalla vigente legislazione, né differiscono dall'attuale operatività delle strutture ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i., pertanto le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a</p>

	<p>sistema operativo centralizzato AnTeA (cfr. art. 19).</p>	<p>legislazione vigente, quindi ad invarianza finanziaria.</p> <p>Di contro, in forza della ottimizzazione dei controlli si possono prevedere diminuzioni degli oneri a carico della finanza pubblica delle amministrazioni interessate, per il comma 3), lettera b), dell'articolo 12.</p>
Art. 14 - Controlli interni	<p>Riguarda i controlli che sono svolti dai gestori idro-potabili per verificare la qualità delle acque potabili erogate dai propri impianti di fornitura, imponendo ai gestori l'onere di comunicare i risultati dei controlli interni alle Aziende sanitarie locali e alle Regioni e Province competenti, inserendoli nel sistema operativo centralizzato AnTeA (cfr. art. 19).</p>	<p>Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale.</p> <p>Gli oneri finanziari e amministrativi relativi ai controlli interni sono a carico dai gestori idro-potabili, né differiscono dall'attuale operatività delle strutture ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i.</p>
Art.15 - Provvedimenti correttivi e limitazioni d'uso.	<p>Decreta gli obblighi di intervento da parte delle competenti autorità e dei gestori nei casi di non conformità ai requisiti igienico-sanitari stabiliti dal decreto in esame dell'acqua erogata dai sistemi di fornitura idro-potabili e/o dai sistemi di distribuzione idrica interni agli edifici.</p>	<p>Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale.</p> <p>Le attività connesse ai provvedimenti correttivi e limitazioni d'uso disposte all'articolo 15, rientrano tra quelle già assegnate alle ASL dalla vigente legislazione, né differiscono dall'attuale operatività delle strutture ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i., pertanto le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, quindi ad invarianza finanziaria.</p>
Art. 16 - Deroghe	<p>Regola la concessione di deroghe al decreto in esame, a condizione che non costituiscano un pericolo potenziale per la salute umana e a condizione che la fornitura di acqua destinata al consumo umano nella zona interessata non possa essere garantita in nessun altro modo ragionevole.</p>	<p>Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale.</p> <p>Le attività connesse alle deroghe disposte all'articolo 16, rientrano tra quelle già assegnate alle Regioni/Province autonome dalla vigente legislazione, né differiscono dall'attuale operatività delle strutture ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i., pertanto le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto in esame con le risorse umane,</p>



		<p>finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, quindi ad invarianza finanziaria.</p>
<p>Art. 17 – Accesso all’acqua destinata al consumo umano. Competenza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica</p>	<p>Dando anche attuazione alla lettera e) dell’unico comma dell’articolo 21 della “Legge di delegazione europea 2021”, individua le azioni che le Regioni e le Province autonome devono adottare per migliorare l’accesso di tutti alle acque destinate al consumo umano, in particolare di quelli che vivono in situazione svantaggiata o che soffrono di esclusione sociale, come i disagiati, i senzatetto, i rifugiati, le culture minoritarie stanziali o nomadi, e promuovere l’utilizzo di acqua di rubinetto, ad esempio creando dispositivi all’esterno e all’interno degli spazi pubblici, ove tecnicamente possibile, e incoraggiando la messa a disposizione gratuita di acqua destinata al consumo umano nelle pubbliche amministrazioni e quantomeno negli edifici prioritari, o a titolo gratuito o a prezzi modici ai clienti di ristoranti, mense e servizi di ristorazione. L’articolo dispone anche l’obbligo da parte delle Regioni e le Province autonome di fornire le informazioni relative alle misure adottate per migliorare l’accesso e promuovere l’uso delle acque destinate al consumo, incluse le informazioni sulla percentuale della popolazione che ne ha l’accesso.</p>	<p>Attività svolta nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il riferimento al Protocollo Acqua e Salute è stato espunto</p>
<p>Art. 18 - Informazioni al pubblico</p>	<p>Dispone per i gestori idro-potabili l’obbligo di fornire ai cittadini, attraverso la bolletta o con applicazioni digitali, informazioni sulla gestione e sulle caratteristiche dell’acqua erogata, su come ridurre il consumo idrico, sul confronto con il consumo medio delle famiglie, sul prezzo</p>	<p>Attività svolta nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli adempimenti e ai costi del presente articolo connessi all’attività di</p>



	<p>per litro in modo da consentire un confronto con il prezzo dell'acqua in bottiglia, ecc., al fine di renderli più consapevoli delle implicazioni del consumo di acqua, rafforzare la loro fiducia nell'acqua loro fornita e nei servizi idrici.</p> <p>Reca disposizioni volte a rendere disponibili al livello dell'Unione europea le informazioni relative al controllo dell'attuazione e degli effetti nel tempo della direttiva (UE) 2020/2184.</p> <p>Con l'intento di garantire lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le Autorità competenti nazionali e degli Stati membri, e di dare anche attuazione alle lettere a) e d) dell'unico comma dell'articolo 21 della "Legge di delegazione europea 2021", l'articolo stabilisce l'istituzione presso l'ISS dell'Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA) e del Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA), stabilendone le funzioni e le modalità operative.</p>	<p>informazione tramite la piattaforma AnTeA, si provvede come in seguito descritto (cfr. art. 19).</p> <p>Gli oneri finanziari e amministrativi relativi agli obblighi di informazione al pubblico sono a carico dai gestori idro-potabili.</p>
<p>Art. 19 - Istituzione di CeNSiA e di AnTeA e informazioni relative al controllo dell'attuazione</p>	<p>Reca disposizioni volte a rendere disponibili al livello dell'Unione europea le informazioni relative al controllo dell'attuazione e degli effetti nel tempo della direttiva (UE) 2020/2184.</p> <p>Con l'intento di garantire lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le Autorità competenti nazionali e degli Stati membri, e di dare anche attuazione alle lettere a) e d) dell'unico comma dell'articolo 21 della "Legge di delegazione europea 2021", l'articolo stabilisce l'istituzione presso l'ISS dell'Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA) e del Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA), stabilendone le funzioni e le modalità operative.</p>	<p>Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri anche a carico del Servizio Sanitario Nazionale.</p> <p>Per gli adempimenti del presente articolo relativi alla stima di costi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CeNSiA: si veda tabella 1 (2.000.000 €/anno, di cui 400.000 €/anno per il funzionamento della piattaforma AnTeA) - ANTEA: si veda tabella 2 (2.500.000 €/per la prima costruzione della piattaforma) <p>Alla copertura finanziaria di tali oneri si provvede all'articolo 26, commi 2 e 3.</p>
<p>Art. 20 - Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua</p>	<p>Stabilisce l'istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua, composta da un gruppo interdisciplinare di esperti di diverse Amministrazioni e Enti, per le attività di approvazione da parte del CeNSiA delle valutazioni e gestioni del rischio (PSA) relative alla filiera idro-potabile.</p>	<p>Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri a che a carico del Servizio Sanitario Nazionale.</p> <p>Ai componenti della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati, pertanto dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (disposizione inserita espressamente nello schema di decreto – art. 20).</p>
<p>Art. 21 - Revisione e modifica degli Allegati</p>	<p>Prevede che le revisioni e le modifiche tecniche dell'Allegato III sulle specifiche per l'analisi dei parametri, ove necessario, e del valore di parametro del bisfenolo-A nell'Allegato I, Parte B, che la Commissione può apportare attraverso</p>	<p>Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri a che a carico del Servizio Sanitario Nazionale.</p> <p>Agli adempimenti disposti dal presente articolo (notevolmente ridotto nelle disposizioni nell'attuale testo dello schema di decreto) si provvede</p>



	<p>I'adozione di atti delegati al fine di adeguarli alle nuove conoscenze scientifiche e tecnologiche.</p>	<p>con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e Provincia autonome e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.</p>
<p>Art. 22 - Competenze delle Regioni speciali e Province autonome.</p>	<p>Garantisce la competenza legislativa e i particolari poteri d'intervento nelle materie oggetto del decreto in questione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.</p>	<p>Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri a che a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Le attività connesse rientrano tra quelle già assegnate alle Regioni/Province autonome dalla vigente legislazione, né differiscono dall'attuale operatività delle strutture ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i., pertanto le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, quindi ad invarianza finanziaria.</p>
<p>Art. 23 - Sanzioni</p>	<p>Dando attuazione alla lettera f) dell'unico comma dell'articolo 21 della "Legge di delegazione europea 2021", l'articolo definisce il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del decreto in esame, attraverso la determinazione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni e all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, provvedono le autorità sanitarie locali territorialmente competenti.</p>	<p>Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri a che a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Le attività connesse ai provvedimenti sanzionatori disposti all'articolo 23, alle quali provvedono le ASL ai sensi del comma 3) dell'articolo, rientrano tra quelle già assegnate alle ASL dalla vigente legislazione, né differiscono dall'attuale operatività delle strutture ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i., pertanto le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, quindi ad invarianza finanziaria.</p>
<p>Art. 24 - Norme transitorie</p>	<p>Definisce le norme transitorie necessarie al passaggio dalle disposizioni precedenti a quelle di attuazione disposte dal decreto in oggetto, al fine dell'adeguamento tecnico e scientifico e per rendere graduale il suddetto passaggio. Nello specifico, le autorità ambientali e sanitarie</p>	<p>Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri a che a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Le attività di controllo disposte all'articolo 24, rientrano tra quelle già assegnate alle autorità ambientali regionali e alle autorità sanitarie regionali e locali deputate ai controlli (Assessorati e ASL) dalla vigente</p>



	<p>e i gestori idro-potabili adottano le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di parametro per quanto riguarda talune sostanze (<i>bisfenolo-A, clorato, acidi aloacetici, microcistina-LR, PFAS-totale, somma di PFAS e uranio</i>) entro il 12/01/2026, e ne assicurano i controlli dopo tale data.</p>	<p>legislazione, né differiscono dall'attuale operatività delle strutture ai sensi del D.Lgs. 31/2001 e s.m.i., pertanto le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal decreto in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, quindi ad invarianza finanziaria.</p>
<p>Art. 25 - Abrogazioni e modifiche</p>	<p>Individua la normativa vigente da abrogare o modificare a seguito dell'entrata in vigore del decreto in questione.</p>	<p>NA Attività svolta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente in assenza di nuovi o maggiori oneri aa che a carico del Servizio Sanitario Nazionale.</p>
<p>Art. 26 - Clausola di invarianza finanziaria</p>	<p>chiarisce che le attività previste dal decreto in esame sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 per la copertura finanziaria dell'articolo 19.</p>	<p>I commi 2 e 3 prevedono la copertura finanziaria degli oneri di cui all'articolo 19. In particolare. 1. Agli oneri relativi all'istituzione di ANTEA nel limite di 2,5 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse del Piano Nazionale per gli Investimenti complementari di cui all'art. 1, comma 2, lettera e), punto 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con legge 1° luglio 2021, n. 101. La disposizione, in sostanza, finalizza una quota delle risorse assegnate dal PNC, già nella disponibilità del soggetto attuatore ISS per la realizzazione della "Piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS", alla realizzazione di ANTEA, in quanto sua parte integrante focalizzata sulla piattaforma digitale acqua (matrice ambientale) -salute, raccordando i dati di SNPS e SNPA. Tale finalizzazione dovrà essere recepita nel Piano di digitalizzazione della rete SNPA-SNPS, da adottare entro il 30 giugno 2023, al fine del necessario rispetto del cronoprogramma procedurale allegato alla scheda progetto di cui al DM MEF 15 luglio 2021. 2. Per le attività relative alle funzioni del CENSIA, nonché per gli oneri di funzionamento del sistema informativo centralizzato AnTeA, viene</p>

<p>Allegati I-IX allo schema di decreto</p>	<p>Sono parte integrante dello schema di decreto e recano i requisiti igienico-sanitari, ambientali, tecnici e dei sistemi gestionali, che si devono soddisfare per la qualità delle acque destinate al consumo umano.</p>	<p>erogata al CENSIA la somma di 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2023 e pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al "Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione" presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)." Il riferimento è alla componente UI2 istituita dall'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/idr e volta ad alimentare il "Conto per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione" presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).</p>
		<p>NA: specifiche relative agli adempimenti previsti nell'articolato quindi a invarianza finanziaria</p>

Costi Relativi al CeNSiA (tab. 1)

I costi si riferiscono alle nuove attribuzioni per l'ISS relative all'istituzione e al funzionamento del CeNSiA, che integrano i costi generali per il quali si ricorre alle ordinarie risorse di bilancio, e sono stimati come segue:

Costi per ispezioni e verifiche funzionali all'approvazione dei PSA (rif. Art. 6, 19, all. VI e collegati) (vedi dettaglio* in calce)	800.000 €	<p>I costi si riferiscono a:</p> <ul style="list-style-type: none">- formazione, qualifica e aggiornamento degli ispettori;- valutazione dei PSA in prima approvazione per tutti i sistemi oggetto di richiesta (si stima > 8.000 valutazioni di richieste da parte di sistemi acquedottistici per cui il nuovo decreto prevede richiesta di approvazione) attraverso istruttorie e verifiche documentali, con acquisizione di informazioni, analisi dati, e ispezioni <i>in situ</i>;- almeno 800 ispezioni ordinarie in situ/6 anni e almeno 30 ispezioni straordinarie su richiesta di Autorità sanitarie, di regolazione o ambientali;- sorveglianza e riesame - ogni 6 anni per PSA;- valutazione dei ReMAF e rilascio delle autorizzazioni per l'immissione sul mercato nazionale (costi coperti dalle risorse finanziarie correnti di ISS);- attività correlate alla approvazione dei PSA in funzione secondo diverse disposizioni della <i>Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua</i> <p>I costi si riferiscono alla attività gestionale amministrativa e tecnico-scientifica, con particolare riguardo alle ricerche di contaminanti emergenti (esempio microplastiche, virus, agenti di antibiotico-resistenza) che la nuova direttiva prevede nell' "elenco di controllo" attraverso contributi di conoscenza da parte degli stati membri.</p> <p>I costi sono stimati sulla base di <i>expert judgment</i> acquisito da ISS nei decenni di applicazione di tecniche analitiche per il controllo microbiologico, chimico e virologico delle acque coprendo una quota (integrativa delle risorse in dotazione corrente in ISS) di costi strumentali, materiali di consumo e reagenti, assicurazione della qualità, missioni, formazione, risorse umane dedicate e voci ancillari.</p>
Costi risorse umane e strumentali (inclusa formazione) (rif. Art. 6, 19, all. VI, e collegati, art. 12 c8)	800.000 €	
Costi Manutenzione sito AnTeA	400.000 €	I costi si riferiscono alla attività di gestione di



AnTeA sia per quanto concerne la sicurezza del sistema che per le modifiche ed aggiornamenti indispensabili per le funzioni del sistema a livello nazionale e dell'UE
Stima a cura SAPIENZA Università di Roma
Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale ANTONIO RUBERTI (DIAG)

Totale 2.000.000 €

*

Missione	giorno	x 2,5 gg	per missione (2,5 ispettori)	Ispezioni anno	Mese	6 anni
diaria	400	1.000	2.500			
vitto alloggio	250	625	1.563			
viaggio	400		1.000	140	12	840
			5.063			
Budget CeNSIA (Ente Approvazione & ANTEA)						
Costi ispezioni verifiche	708.750					
Costi risorse umane e strumentali (inclusa forma	691.250		100% dei PSA valutati			
Costi Manutenzione sito	400.000		810 ispezioni ordinarie in 6 anni			
Overhead (10%)	200.000		30 missioni su sospetto o richiesta (1 ispezione/quadrimestre)			
TOTALE	2.000.000		840 TOT ispezioni			
CONFRONTO COMPENSI PER ATTIVITA' ISPETTIVE SIMILI ALLA FATTISPECIE:						
Attività anti-Doping						
spesa per i compensi agli esperti delle attività ispettive	€ 516,00 per ciascun esperto, più oneri riflessi ed IRAP					
Organismo Notificato						
Art. 47 della legge 06.02.96 n. 52, comma IV	€ 300,00 al giorno per ispettore, più oneri riflessi ed Irap					

Costi di istituzione e pubblicazione di AnTeA (tab. 2)

I costi di elaborazione e pubblicazione (*ex-novo*) della piattaforma informatica sono stimati a corpo in ca. 2.500.000 € e si riferiscono alle funzioni del sistema sotto indicate (non esaustive). Stima a cura SAPIENZA Università di Roma Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale ANTONIO RUBERTI (DIAG) sulla base di costi standard e procedure di appalto per servizi assimilabili.

Le specifiche prevedono la piena interoperatività del nuovo sistema AnTeA con banche dati, in funzione di input e/o output, quali quelle del Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane (ISPRA) sistemi regionali gestiti da autorità sanitarie e ambientali, autorità di bacino e di distretto, gestori idro-potabili, ARERA, ISTAT, WISE, operatori economici diversi, nonché sezioni di portale di dominio pubblico.

Si prevede anche in una fase più avanzata e previa una progettualità *ad-hoc* di interfacciare i dati di qualità dell'acqua con dati sanitari aggregati sulla popolazione per supportare studi di esposizione e osservatori epidemiologici su potenziali patologie idro-diffuse.



Area	Articolazioni (non esaustive)	Trasmissione e Condivisione dati	Diffusione pubblica
Cloud dei PSA	<ul style="list-style-type: none"> - Cloud del Gestore idro-potabile su filiera idro-potabile, aree di fornitura, serie di controlli, matrici di rischio inclusa sicurezza e cambiamenti climatici - Dati valutazioni e gestioni del rischio delle aree di alimentazione per i punti di prelievo di acque destinate al consumo umano - Collegamento con SINTAI (SNPA) 	Autorità Sanitarie e ambientali regionali EGATO, ARERA, Gestore idro-potabile	Sintesi di ogni PSA approvato
Gestione del sistema di approvazione dei Piani di Sicurezza dell'acqua e correlate attività	<ul style="list-style-type: none"> - Formazione e qualifica Registro nazionale ispettori - Istruttorie guidate da sistema esperto e verifiche ispettive su campo - Giudizio di approvazione 		
Composizione e qualità delle acque e conformità a standard legge	<ul style="list-style-type: none"> - Dati e analisi di serie storiche da controlli interni del gestore - Non conformità e restrizioni d'uso 	Autorità Sanitarie e ambientali regionali, EGATO, ARERA, Gestore idro-potabile, ISTAT	Accesso completo ai dati
Controlli esterni (ASL e ARPA)	<ul style="list-style-type: none"> - Dati e analisi di serie storiche da controlli esterni da Regioni - Non conformità, raccomandazioni e restrizioni d'uso 	Autorità Sanitarie e ambientali regionali, EGATO, ARERA, Gestore idro-potabile	Dati sito specifici su non conformità, raccomandazioni e restrizioni d'uso
Autorizzazione reagenti chimici e materiali di trattamento delle acque	<ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazione di prodotti certificati 		Accesso completo ai dati
Rendicontazioni periodiche richieste dalla norma	<ul style="list-style-type: none"> - Dati su accesso all'acqua e misure adottate - Dati su approvazione PSA, controlli - Dati su valutazione rischi sistemi distribuzione interna 	Commissione europea, Agenzia Europea per l'Ambiente e Centro europeo prevenzione controllo delle malattie	Accesso completo alle elaborazioni dati

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

09/12/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

Biagio Mazzotta



TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva (UE) 2020/2184	Decreto legislativo di recepimento
Articolo 1 - Obiettivi	Articolo 1 - Obiettivi
Articolo 2 - Definizioni	Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Esenzioni	Articolo 3 – Campo di applicazione ed esenzioni
- Comma 1, lettere a) e b)	- Comma 3, lettere a) e b)
- Comma 2	- Comma 4
- Comma 3, lettera a)	- Comma 3, lettera c), punto ii.
- Comma 3, lettera b), Comma 4 e Comma 6	- Comma 7
- Comma 5	- Comma 3, lettera c), punto i., in combinato con lettera d) - Comma 5 - Comma 6
Articolo 4 – Obblighi generali	Articolo 4 – Obblighi generali
- Comma 1	- Comma 2
- Comma 2	- Comma 3
- Comma 3	- Commi da 4 a 6
Articolo 5 – Standard qualitativi	Articolo 4 – Obblighi generali
- Commi 1 e 2	- Comma 2, lettera b), in combinato con l’articolo 15, comma 1, lettera d)
- Comma 3	- Comma 2, lettera c)
Articolo 6 - Punti in cui i valori devono essere rispettati	Articolo 5 - Punti di rispetto della conformità
- Comma 1	- Comma 1
- Commi 2 e 3	- Commi da 2 a 4
Articolo 7 - Approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio	Articolo 6 - Approccio alla sicurezza dell’acqua basato sul rischio: obblighi generali
- Commi da 1 a 3	- Commi da 1 a 3
- Commi da 4 a 7	- Commi 5, 6 e 8
Articolo 8 - Valutazione e gestione del rischio dei bacini idrografici per i punti di estrazione di acque destinate al consumo umano	Articolo 7 - Valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque destinate al consumo umano
- Comma 1	- Commi 1 e 2
- Comma 2	- Comma 3
- Comma 3	- Comma 4
- Comma 4	- Comma 6
- Comma 5	- Comma 7
- Comma 6	- Comma 8
Articolo 9 - Valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura	Articolo 8 – Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile
- Comma 1	- Comma 1
- Commi 2 e 3	- Comma 2
- Comma 4	- Comma 3
- Comma 5	- Comma 4
- Comma 6	- Commi 5 e 6



Articolo 10 - Valutazione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici	Articolo 9 – Valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni
- Comma 1 e comma 3, lettere a), b), c), e), f)	- Commi 1 e 2
- Comma 2	- Comma 3
- Comma 3, lettera d)	- Commi 4 e 5
Articolo 11 - Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano	Articolo 10 - Requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano
- Comma 1	- Comma 1
- Commi da 2 a 8 e da 10 a 12	- Adempimenti della Commissione europea + Comma 3 solo per recepimento degli atti di esecuzione e degli atti delegati
- Comma 9	- Comma 4
Articolo 12 - Requisiti minimi per i prodotti chimici per il trattamento e il materiale filtrante che entrano a contatto con le acque destinate al consumo umano	Articolo 11 - Requisiti minimi per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano
- Commi 1 e 2	- Commi 1 e 2
- Comma 3	- Comma 5
Articolo 13 - Monitoraggio	Articolo 12 - Controlli
- Comma 1	- Comma 1
- Comma 2	- Commi 2, 3 e 4
- Comma 3	- Comma 6
- Comma 4	- Comma 7
- Comma 5	- Commi 11 e 12
- Comma 6	- Comma 8
- Comma 7	- Comma 9
- Comma 8	- Comma 10
—	Articolo 13 - Controlli esterni
—	Articolo 14 - Controlli interni
Articolo 14 - Provvedimenti correttivi e limitazioni dell'uso	Articolo 15 - Provvedimenti correttivi e limitazioni dell'uso
- Commi 1, 2 e 4	- Commi 1 e 2
- Comma 2, secondo capoverso	- Comma 3
- Comma 3	- Comma 4
- Comma 5	- Comma 2, lettera a)
- Comma 6	- Comma 1, lettera d)
Articolo 15 - Deroghe	Articolo 16 - Deroghe
- Comma 1	- Commi da 1 a 5 e comma 7
- Comma 2	- Comma 6
- Comma 3	- Comma 9
- Comma 4	- Comma 10
- Comma 5	- Comma 11
- Comma 6	- Comma 13
Articolo 16 - Accesso all'acqua destinata al consumo umano	Articolo 17 - Accesso all'acqua destinata al consumo umano
- Comma 1	- Commi 1 e 2, lettere a), b) e c)
- Comma 2	- Comma 2, lettera d)



- Comma 3	- Comma 4
Articolo 17 - informazione al pubblico	Articolo 18 - informazione al pubblico
- Comma 1 e 3	- Comma 1
- Comma 2	- Comma 2
Articolo 18 - Informazioni relative al controllo dell'attuazione	Articolo 19 - Istituzione di CeNSiA e di AnTeA e informazioni relative al controllo dell'attuazione
- Comma 1	- Comma 5
- Comma 2	- Comma 4, lettera d)
- Comma 3	- Adempimenti dell'AEA
- Comma 4	- Comma 7
- Comma 5	- Comma 6
Articolo 19 - Valutazione	— Adempimenti della Commissione europea
—	Articolo 20 - Istituzione della Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua
Articolo 20 - Revisione e modifica degli allegati	Articolo 21 - Revisione e modifica degli allegati
- Comma 1	—
- Comma 2	- Comma 1, lettere a) e b)
Articolo 21 - Esercizio della delega	— Adempimenti della Commissione europea
Articolo 22 - Procedura di comitato	— Adempimenti della Commissione europea
—	Articolo 22 - Competenze delle Regioni speciali e Province autonome
Articolo 23 - Sanzioni	Articolo 23 - Sanzioni
Articolo 24 - Recepimento	—
Articolo 25 - Periodo transitorio	Articolo 24 - Norme transitorie
- Comma 1	- Comma 1
- Comma 2	- Comma 2
Articolo 26 - Abrogazioni	Articolo 25 - Abrogazioni e modifiche
Articolo 27 - Entrata in vigore	—
Articolo 28 - Destinatari	—
—	Articolo 26 - Clausola di invarianza finanziaria
Allegato I - Prescrizioni minime relativi ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano	Allegato I - Prescrizioni minime relativi ai valori di parametro utilizzati per valutare la qualità delle acque destinate al consumo umano
- Parte A	- Parte A
- Parte B	- Parte B
- Parte C	- Parte C1
- Parte D	- Parte D
Allegato II - Monitoraggio	Allegato II - Controllo e monitoraggio
- Parte A	- Parte A
- Parte B	- Parte B
- Parte C	- Parte C
- Parte D	- Parte D



Allegato III - Specifiche per l'analisi dei parametri	Allegato III - Specifiche per l'analisi dei parametri
- Parte A	- Parte A
- Parte B	- Parte B
Allegato IV – Informazioni al pubblico	Allegato IV – Informazioni al pubblico
- Punti 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8	- Parte A
- Punto 4	- Parte B
Allegato V - Principi per la definizione di metodologie comuni di cui all'articolo 11	— Adempimenti della Commissione europea
Allegato VI - Direttiva abrogata e successivi atti di modifica	—
Allegato VII - Tavola di concordanza	—
— Articolo 3, comma 3 (Mandato agli SM)	Allegato V - Identificazione delle acque la cui qualità non è oggetto di regolamentazione ai sensi del decreto
—	Allegato VI - Criteri di approvazione di un Piano di sicurezza dell'acqua (PSA) per le forniture idropotabili ai sensi degli articoli 6 e 8 del presente decreto
—	Allegato VII - Informazioni ambientali per la valutazione e gestione del rischio nelle aree di alimentazione dei punti di prelievo di acque destinate al consumo umano
—	Allegato VIII - Classi di strutture prioritarie
—	Allegato IX - Requisiti, immissione sul territorio nazionale e vigilanza dei reagenti chimici e materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel trattamento delle acque destinate al consumo umano.



ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN)

Provvedimento: Decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva 2020/2184/UE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”.

Amministrazione competente: Ministero della salute

Indicazione del referente dell'Amministrazione competente: Ufficio legislativo e Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato predisposto in attuazione della legge 4 agosto 2022, n. 127, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea – “Legge di delegazione europea 2021”*” e, in particolare, dell’articolo 21 recante “*Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano*”.

In ottemperanza alle disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184, lo schema di decreto mira a:

- rivedere e introdurre norme intese a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone "salubrità e pulizia", anche attraverso una revisione dei parametri e dei valori parametrici di rilevanza sanitaria;
- stabilire i requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili nonché per i reagenti chimici e i materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel loro trattamento;
- introdurre un approccio di valutazione e gestione del rischio che sia più efficace ai fini della prevenzione sanitaria, della protezione dell’ambiente e del controllo delle acque destinate al consumo umano, anche sotto il profilo dei costi e della allocazione delle risorse istituzionali;
- migliorare l’accesso equo per tutti all’acqua potabile sicura;
- assicurare la comunicazione tra le autorità competenti e i fornitori di acqua e fornire una informazione adeguata e aggiornata al pubblico sulle acque destinate al consumo umano.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

Il quadro normativo nazionale è costituito dalle seguenti fonti normative e amministrative:

- decreto legislativo del 2 febbraio 2001, n. 31, recante “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*”;
- decreto legislativo del 2 febbraio 2002, n. 27, Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*";

- decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, recante “Attuazione della direttiva 2009/54/CE sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali”;
- decreto ministeriale 26 marzo 1991, recante “Norme tecniche di prima attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, relativo all'attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183”;
- decreto interministeriale 6 aprile 2004, n. 174, recante “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”;
- decreto ministeriale del 17 luglio 2009, recante “Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque”;
- decreto interministeriale 14 giugno 2017, recante “Recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli Allegati II e III della direttiva 98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Modifica degli Allegati II e III del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31”.
- decreto 7 febbraio 2012, n. 25, disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

Il presente schema di decreto legislativo prevede, a decorrere dalla sua entrata in vigore, l'abrogazione del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”, stabilendo, al contempo, che i rinvii operati dalla normativa vigente al decreto legislativo oggetto di abrogazione, si intenderanno riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.

Il decreto legislativo prevede anche che, a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso decreto, il decreto del Ministero della sanità 26 marzo 1991, recante “Norme tecniche di prima attuazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, relativo all'attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della L. 16 aprile 1987, n. 183” perderà di efficacia.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali, anzi è attuativo del principio stabilito dall'articolo 117, comma 1, della Costituzione che stabilisce che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento normativo è conforme al riparto delle competenze previste dalla normativa vigente. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La norma in esame non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter*

Non risultano disposizioni o proposte di legge all'esame del Parlamento vertenti su materia analoga all'intervento regolatorio proposto.

9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non pendono giudizi di costituzionalità aventi ad oggetto il medesimo progetto dell'intervento regolatorio proposto.

PARTE II CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il presente schema di decreto legislativo attua la direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

Si mira in particolare a superare le limitazioni e criticità della previgente direttiva 98/83/CE in materia di integrazione delle politiche sull'acqua, soprattutto a seguito dell'iniziativa dei cittadini europei relativa al diritto umano universale all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari («iniziativa Right2Water»). L'iniziativa mira a garantire l'accesso a un livello minimo di erogazione idrica all'intera popolazione, in linea con l'impegno assunto dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030 per lo sviluppo ai sensi dell'obiettivo 6 degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG-6) e il relativo traguardo «ottenere l'accesso universale ed equo all'acqua potabile che sia sicura ed economica per tutti», e

attraverso la promozione dell'accordo internazionale "Protocollo su Acqua e Salute" della *Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (Helsinki, 17 marzo 1992)*, stipulato a Londra il 17 giugno 1999 ed entrato in vigore nel 2005, volto a promuovere la protezione della salute mediante un approccio olistico e preventivo, incentrandosi sulla sicurezza, sulla gestione sostenibile delle risorse idriche e sull'equità.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Si segnala d'altronde, per attinenza tematica con l'oggetto dello schema di decreto, che è in itinere una Procedura di infrazione (2014/2125) sulla non corretta applicazione della direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la "qualità delle acque destinate al consumo umano in Italia"; in tale contesto si ritiene che il nuovo decreto, in particolare rispetto agli obblighi per i gestori idro-potabili, rafforzi notevolmente le misure volte a prevenire circostanze che hanno originato la procedura, e supporti misure per il rientro in conformità delle acque oggetto della stessa procedura.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali in quanto finalizzata al coordinamento della normativa nazionale con quella comunitaria di recente adozione.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Dalle informazioni disponibili, anche a seguito del recente 14th Meeting of the EC Expert Group under the Drinking Water Directive (DWD), non risultano allo stato informazioni su indicazioni su linee prevalenti nell'UE.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'articolo 2 elenca le definizioni rilevanti ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al decreto in oggetto, comprendenti tutte quelle in direttiva (UE) 2020/2184, con altre definizioni di necessarie per garantire l'attuazione degli adempimenti previsti dall'art. 21 della legge di delegazione europea 2021, quali, in particolare, quelle della "Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)", del "Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA)". Sono state inoltre introdotte ulteriori definizioni necessarie a descrivere, con riferimento al contesto nazionale, le circostanze, le fattispecie, le istituzioni e le strutture rilevanti per garantire la sicurezza delle filiere idriche oggetto dell'analisi di rischio introdotta dalla norma europea, quali la definizione di "allacciamento idrico", di "area di ricarica o alimentazione", di "Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale" (EGATO), di "piano di sicurezza dell'acqua (PSA)" e di "Sistema Informativo Nazionale per la Tutela delle Acque Italiane (SINTAI)".

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento.

- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non è stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, al fine di introdurre modifiche o integrazioni all'ordinamento vigente.

- 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nel presente decreto legislativo.

- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo né vi è reviviscenza di norme precedentemente abrogate o interpretative o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto, salvo come di seguito indicato.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Le disposizioni attuative sono correlate ai termini degli atti (atti delegati, atti di esecuzione) previsti nella direttiva (UE) 2020/2184, ovvero alla gradualità dell'introduzione dell'approccio basato sull'analisi di rischio (art. 6-9) e sul regime dei controlli (art 12-14), definendo, a tal fine, analoghe scadenze della direttiva, nonché per adempimenti correlati all'art. 21 della legge 127/2022, quale l'istituzione dell'“Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA)” e del Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque (CeNSiA).

In particolare, l'articolo 19 prevede, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, l'istituzione del “Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA) ed, entro il 12 gennaio 2024, l'istituzione del sistema informativo centralizzato denominato “Anagrafe Territoriale dinamica delle Acque potabili (AnTeA).

È stata verificata la congruità prevista per l'adozione dei suddetti atti, anche rispetto alle consequenzialità delle azioni.

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Le informazioni statistiche funzionali alla elaborazione del decreto consistono essenzialmente nelle banche dati ed analisi ISTAT (<https://www.istat.it/it/archivio/acqua>), aggiornate al 2022 e ad altri dati raccolti da Utilitalia. Tali conoscenze si considerano adeguate per le finalità del provvedimento e non si ritiene necessario il ricorso ad ulteriori elaborazioni.



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D11/22

Roma, 27 dicembre 2022

Caro Presidente,

facendo seguito alla nota del 9 dicembre 2022, con la quale è stato trasmesso lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (atto Governo n. 15), Le invio copia del parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022.

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (Rifusione).

Rep. Atti n. 269/CSR del 21 dicembre 2022

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta del 21 dicembre 2022:

VISTO l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 4 agosto 2022, n. 127, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea, "*Legge di delegazione europea 2021*", ed in particolare l'articolo 21, recante "*Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano*";

VISTA la nota del 12 dicembre 2022 (prot. DAR n. 20607), con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha inviato, ai fini dell'acquisizione del parere da parte della Conferenza Stato-Regioni, lo schema di decreto legislativo indicato in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2022 e munito del "visto" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

VISTA la nota protocollo DAR n. 20654 del 12 dicembre 2022, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato la suddetta documentazione alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con richiesta di assenso tecnico;

CONSIDERATO che lo schema di provvedimento in argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 14 dicembre 2022, è stato rinviato su richiesta delle Regioni per condurre approfondimenti tecnici;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle proposte emendative e osservazioni al testo del decreto in parola contenute nel documento, parte integrante del presente atto (Allegato A);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (Rifusione).

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena



Firmato digitalmente da
D'AVENA PAOLA
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



Firmato digitalmente da
CALDEROLI ROBERTO
C=IT
O= PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI

SLR/AC

21-12-2022



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/226/SR6/C7



**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2020/2184 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 16 DICEMBRE 2020, CONCERNENTE LA
QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO (RIFUSIONE)**

Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 6) O.d.g. Conferenza Stato - Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative e osservazioni al testo:

Lo schema di decreto prevede invarianza di spesa: non sembra sempre garantibile però che tutti i sistemi di controlli imposti dal decreto siano a costi finanziari non superiori di quelli già previsti, come pure non è dato comprendere come e con quali oneri, se non quelli tariffari, sia possibile riportare l'erogazione del Servizio all'utenza al rispetto dei parametri di potabilità dettagliati negli allegati. Sarebbe sempre l'utente finale a doversi caricare degli extracosti derivati dall'obbligo del rispetto dei limiti e scarsa capacità operativa dei gestori.

Nel D.Lgs, inoltre si parla all'art.11 dei prodotti chimici e dei materiali filtranti che sono utilizzati negli impianti di captazione, trattamento, stoccaggio, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano, per potabilizzare le acque non trattate al fine di renderle adatte al consumo umano e conformi ai parametri dettagliati negli allegati. Dal punto di vista operativo/gestionale, dall'esperienza vissuta nell'ultimo anno, occorre che il Governo, come per l'energia, predisponga o un Price-Cap per tutti questi prodotti chimici e reagenti che nell'ultimo anno hanno visto incrementi di oltre il 500%, con validità dei preventivi ed offerte da parte dei fornitori, addirittura con durata quindicinale o al massimo mensile. Oppure, si potrebbe immaginare di adeguare il metodo tariffario, inserendo una componente perequativa UI-3 per le forniture idriche disagiate dal punto di vista qualitativo, come già inserite per i problemi degli eventi sismici la UI-1, per il Bonus Sociale UI-3 ecc..., che impattano in maniera notevole sui OPEX dal punto di vista dei sistemi di trattamento, sia in termini energetici, che per i reagenti.

Le sanzioni previste paiono sproporzionate in diversi casi.

Infine, dal punto di vista delle deroghe, come previsto nell'art.16 del D.Lgs., occorrerebbe descrivere meglio in base ai dati degli inquinanti storici, quali zone del territorio nazionale, in base

alle caratteristiche idrogeologiche, possono usufruire di sistemi di agevolazione per ottenere delle deroghe, sempre che non siano in contrasto con il principio di salvaguardia della salute umana e della qualità dell'acqua fornita.

OSSERVAZIONI:

- Non è chiaro l'utilizzo distinto dei termini "sistemi di fornitura idro-potabile" e "zona di fornitura idro-potabile" indicati nel glossario dell'art 2. Di fatto sono equivalenti e non uniformarli crea confusione. Ad esempio, nell'art 8 si parla di valutazione e gestione del rischio del sistema di fornitura idro-potabile, mentre nell'art 12 pt 3 a) viene riportato che i programmi di controllo si basano sulla zona di fornitura idro-potabile. Si suggerisce l'utilizzo dell'unica espressione coincidente con quella della Direttiva (UE) 2020/2184;
- Nell'art.14 riferito ai controlli interni al pt 4 è riportata la dicitura "controlli esterni" forse erroneamente;
- Approvazione PSA: Nel "*Gruppo nazionale di esperti per la verifica, valutazione e approvazione del PSA*" **non** è prevista la presenza di rappresentanti delle regioni, individuate nell'ambito del Coordinamento interregionale (Allegato VI Parte II, lettera D)

Si auspica la presenza di esperti regionali i cui criteri di qualifica possono essere facilmente definiti dalla "*Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'acqua*" (art.20) in quanto al suo interno è prevista la presenza di un rappresentante del Coordinamento Interregionale della Prevenzione, Commissione Salute. A tal proposito si sottolinea che molti partecipanti alla suddetta Commissione appartengono agli stessi ambiti dei funzionari che andranno a costituire il Gruppo nazionale di esperti, per le Regioni questo invece non è previsto.

- Allegato 1 Parte B: per il clorato, diversamente dal clorito, non è indicata la data entro la quale il valore di parametro di 0,25 mg/l deve essere soddisfatto
- Art. 6 "approccio basato sul rischio": si chiede di valutare l'opportunità di enfatizzare anche l'"approccio basato sul pericolo": questa specificazione puntualizzerebbe il concetto di approccio, alla luce della normativa internazionale e nazionale che a partire dal 2006 è orientata a dare importanza all'approccio basato sul pericolo.
- In merito al comma 2 lett d) punto 2) dell'art. 17 rubricato: "Accesso all'acqua potabile destinata al consumo umano" si osserva quanto segue. La messa a disposizione di acqua potabile a titolo gratuito non può assurgere ad obbligo o onere finanziario o burocratico per ristoranti, mense e servizi di ristorazione.

Gli esercizi pubblici sono già gravati da elevati costi di impresa, si pensi in tal senso ai costi del personale, ai costi legati alla bolletta dell'acqua e al servizio di lavaggio e disinfezione delle stoviglie, di bicchieri, caraffe ecc. Per questo motivo la decisione di offrire al pubblico acqua potabile gratuita dovrebbe rimanere al singolo esercente.


Si chiede perciò che, in fase di attuazione provinciale della normativa, la presente disposizione continui a rimanere allo stato di mero "incentivo" (anche a carattere finanziario) e/o



“incoraggiamento” per gli esercenti di pubbliche attività e che non venga introdotto un vero e proprio obbligo.

PROPOSTE EMENDATIVE:

- Art. 2 comma 2 lett. bb) nel periodo: “o un relativo alla condizione dell'acqua...” eliminare “un”.
- Art. 3 comma 2, eliminare il seguente periodo: “che possano essere ingerite da esseri umani, devono da quel punto in poi essere considerate alimenti”.
- Art. 4 comma 2 lett. d) sostituire la parola: “sono” con: “devono essere”
- Art. 5 comma 1 lett. d) dopo la parola: “consumo”, inserire la parola: “umano”
lett. e) sostituire il periodo: “nel punto di consegna” con: “nel punto di utenza della casa dell'acqua”
comma 4 eliminare la lett. a, riformulando l'intero periodo come segue: “4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 2 e 3, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a), pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro nell'Allegato I, Parti A e B, non siano conformi a tali valori al rubinetto e si abbia evidenza certa che l'inosservanza sia dovuta al sistema di distribuzione interno domestico o alla sua manutenzione, l'autorità sanitaria territorialmente competente dispone che siano adottate misure appropriate per eliminare o ridurre il rischio:”
sostituire il n. 1) con lett. a) e 2) con lett. b) In questo caso la lettera b) va riformulata perché non adeguato se le acque sono conformi al punto di consegna.
- Art. 5, comma 4, sostituire le parole: “sistema di distribuzione interno domestico” con “sistema di distribuzione interno” (il termine domestico riduce e altera giuridicamente il concetto). Si propone conseguentemente di correggere anche il titolo della tabella in Allegato 1 - Parte D "Parametri pertinenti per la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione domestici" --> sostituire "domestici" con "interni".
- Art. 11 comma 5, dopo le parole: “per l'espletamento degli obblighi di cui al comma” inserire: “4”.
- Art. 12 comma 3, modificare i punti 1) e 2) con le lettere b.1) e b.2). I controlli esterni non possono essere effettuati al rubinetto dell'utilizzatore (occorre entrare nelle abitazioni) diverso è se si tratta di industria alimentare o OSA.
- Art. 23 comma 1 lett b) aggiungere all'inizio del periodo la parola: "il"
- Allegato I Parte B "Clorito" Il valore del parametro di 0,25 mg/l deve essere soddisfatto al più tardi il 12 gennaio 2026. Aggiungere "per quelli che non utilizzano il diossido di cloro".
- Si evidenzia il refuso nell'Allegato VIII, riga D (caserme, istituti penitenziari ecc.): nella colonna a destra relativa al Piano di autocontrollo c'è scritto "Soggetto attuatore: GIDI



supportato... da organi di controllo per campionamenti e analisi"; il testo sottolineato andrebbe sostituito con "*esperti in controlli, campionamenti e analisi*", come già riportato in tutte le altre celle della stessa tabella.

- In via principale viene richiesto di prevedere l'obbligo di valutazione del rischio solo a carico delle strutture pubbliche e non anche per gli esercizi privati. A tal fine si richiede di escludere dal punto B dalla tabella di cui all'allegato VIII qualsivoglia riferimento alle strutture ricettive alberghiere, campeggi, palestre e centri sportivi, fitness e benessere e dal punto C la ristorazione pubblica.
 - All'allegato VIII punto B seconda colonna le parole "Strutture ricettive alberghiere.[...] Campeggi. Palestre e Centri sportivi, fitness e benessere (SPA e Wellness)." sono eliminate.
 - All'allegato VIII punto C seconda colonna le parole "pubbliche e" sono eliminate e le parole "mense aziendali (pubbliche e private)" sono sostituite da "mense aziendali pubbliche".
- 2) In via sussidiaria, si chiede di voler specificare le dimensioni richieste per l'applicazione soggettiva delle norme previste in tema di valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.
 - All'allegato VIII punto B seconda colonna le parole "Strutture ricettive alberghiere. Campeggi." sono sostituite dalle seguenti: "Strutture ricettive alberghiere con oltre 700 posti letto. Campeggi con capacità ricettiva superiore a 1500 persone."
 - All'allegato VIII punto C seconda colonna le parole "ristorazione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "ristorazione pubblica con oltre 2.000 piatti somministrati al giorno"

Occorre, infine, fare un drafting su tutto il documento cercando la parola "*ferma*" e sostituirle con "*fermo*"; Regioni e Province autonome alcune volte in maiuscolo altre in minuscolo.

RELAZIONE:

All'art. 2, lett. l) viene fornita la definizione di "edifici prioritari" o "locali prioritari", nel senso di immobili di grandi dimensioni, ad uso diverso dal domestico, o parti di detti edifici, in particolare per uso pubblico, con numerosi utenti potenzialmente esposti ai rischi connessi all'acqua come individuati in allegato VIII. Tuttavia, nell'allegato di cui sopra non viene né operata una distinzione adeguata in base alla grandezza delle dimensioni degli immobili, né in merito agli utenti potenzialmente esposti al rischio. Le strutture pubbliche vengono equiparate a quelle private.

In mancanza di una delimitazione specifica si verrebbero a creare delle situazioni di manifesta ineguaglianza, in quanto vengano parificate strutture pubbliche con grandi dimensioni ed accessibili al pubblico ad esercizi privati aperti al pubblico (si pensi all'inopportuna parificazione delle strutture sanitarie con le strutture alberghiere, come richiamate al punto B della tabella di cui all'allegato VIII). Ciò sia in riferimento ai costi, che ricadrebbero da un lato sul bilancio pubblico, mentre dall'altro sulle tasche dei privati; sia in riferimento agli oneri burocratici derivanti dalle nuove previsioni a carico degli esercenti privati.

Sembra inoltre eccessivamente gravoso non operare, a sua volta, una distinzione di dimensioni per quanto riguarda la grandezza delle diverse strutture alberghiere, in quanto si finirebbe per prescrivere

gli stessi -onerosi- obblighi sia per le strutture alberghiere con un elevato numero di letti, sia per le strutture dello stesso tipo con un numero più limitato di posti letto.

Il punto C della tabella di cui all'allegato VIII, prevede gli stessi obblighi di valutazione e gestione del rischio a carico della ristorazione pubblica, che viene a sua volta -inopportuno- parificata alla ristorazione collettiva, con conseguenti eccessivi oneri previsti a carico dei ristoratori privati. Anche in questo punto non viene effettuata una differenziazione in base alla dimensione di queste strutture con conseguente penalizzazione delle piccole-medie strutture di ristorazione.

Fra i costi eccessivi che ricadrebbero sui privati viene specificamente menzionato ad esempio il supporto, ove necessario, di consulenti professionali (esperti esterni), anche strutturati in team, e di esperti in controlli, campionamenti e analisi. I costi legati all'esecuzione di tali accertamenti tecnici può, quindi, risultare di eccessiva onerosità a carico delle piccole e medie imprese, soprattutto in considerazione dell'elevato grado di specializzazione che richiedono gli accertamenti di cui sopra.

3. Sanzioni

1) In via principale si richiede l'eliminazione totale delle sanzioni a carico dei privati.

2) In via sussidiaria si richiede il ridimensionamento dei minimi e dei massimi edittali delle pene amministrative pecuniarie previste a carico dei privati.

- Alla lettera b) comma 1 dell'art. 23 le parole "da 8.000 a 46.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 500 a 2000 euro".

- Alla lettera c) comma 1 dell'art. 23 le parole "da 8.000 a 46.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 500 a 2000 euro".

- Alla lettera g) comma 1 dell'art. 23 le parole "da 4.000 a 23.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 250 a 1000 euro".

- Alla lettera i) numero 2) comma 1 dell'art. 23 le parole "da 8.000 a 46.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da 500 a 2000 euro".

3) In via alternativa subordinata al punto 1) si esorta ad inserire la previsione di un termine entro il quale la struttura sia tenuta a conformarsi agli obblighi di cui al decreto legislativo prima di erogare una sanzione amministrativa pecuniaria.

- All'art. 23 dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"8. Nel caso in cui le autorità sanitarie locali territorialmente competenti riscontrino difformità rispetto alle disposizioni previste nel presente decreto legislativo, fissano un congruo termine di tempo entro il quale tali difformità devono essere eliminate. Il mancato adempimento entro i termini stabiliti è punito con la relativa sanzione amministrativa pecuniaria prevista."

Roma, 21 dicembre 2022

